

RESOCONTO STENOGRAFICO

444.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI E DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDICE

PAG.	PAG.
Missioni	52809
Disegni di legge:	
(Annunzio)	52868
(Trasmissione dal Senato)	52868
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
S. 1509. — Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (<i>approvato dal Senato</i>) (4414) e delle concorrenti proposte di legge: GARAVAGLIA ed altri	(1422); PELLICANÒ (2976); TEODORI ed altri (3095); ZANGHERI ed altri (3381); RONCHI ed altri (3395); TEODORI ed altri (3461); BENEVELLI ed altri (3659); POGGIOLINI ed altri (4246) (articolo 81, comma 4, del regolamento).
	PRESIDENTE . . 52810, 52814, 52818, 52820, 52826, 52831, 52835, 52836, 52837, 52838, 52840, 52853, 52856, 52858, 52861
	ARTIOLI ROSSELLA (<i>PSI</i>), <i>Relatore per la maggioranza</i> 52818
	BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>) 52839
	BENEVELLI LUIGI (<i>PCI</i>), <i>Relatore di minoranza</i> 52814
	CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . 52832

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

PAG.	PAG.		
CIAFFI ADRIANO (DC)	52839	Interrogazioni e interpellanze:	
DE ROSE EMILIO (PSI)	52858	(Annunzio)	52870
DUTTO MAURO (PRI)	52861	Interrogazione:	
GAVA ANTONIO, <i>Ministro dell'interno</i>	52826	(Apposizione di una firma)	52870
GRAMAGLIA MARIELLA (Sin. Ind.)	52840	Risoluzione:	
JERVOLINO RUSSO ROSA, <i>Ministro per gli</i>		(Annunzio)	52869
<i>affari sociali</i>	52820	Atti relativi a reati previsti dall'arti-	
MAINARDI FAVA (PCI)	52861	colo 96 della Costituzione:	
LABRIOLA SILVANO (PSI)	52837	(Annunzio dell'archiviazione disposta	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC)	52841	dal collegio costituito presso il tri-	
POLI BORTONE ADRIANA (MSI-DN)	52836	bunale di Roma)	52868
RECCHIA VINCENZO (PCI)	52856	Commissione parlamentare d'inchie-	
RIVERA GIOVANNI (DC)	52853	sta:	
TEODORI MASSIMO (FE), <i>Relatore di mi-</i>		(Trasmissione di una relazione e di	
<i>noranza</i>	52810, 52836, 52841	documentazione allegata)	52868
Proposte di legge:		Nomine ministeriali:	
(Proposta di assegnazione a Commis-		(Comunicazione ai sensi dell'articolo	
sione in sede legislativa)	52809	9 della legge n. 14 del 1978)	52869
(Ritiro)	52868	Richieste ministeriali di parere parla-	
(Trasmissione dal Senato)	52868	mentare	52869
Progetto di proroga di inchiesta parla-		Votazione segreta	52840
mentare:		Ordine del giorno della seduta di do-	
(Proposta di assegnazione a Commis-		mani	52864
sione in sede legislativa)	52809		

La seduta comincia alle 16,10.

GIULIANO SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Alberini, Bisagno, Bonferroni, Caccia, Alessandro Costa, D'Acquisto, Dutto, Formigoni, Fornasari, Francanzani, Calogero Mannino, Martelli, Bruno Orsini, Pellegatta, Emilio Rubbi, Salvoldi, Sterpa, Tognoli e Zoso sono in missione per incarico del loro ufficio.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla XII Commissione (Affari sociali):

BORRA ed altri: «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte» (4613) *(con parere della I e della II Commissione);*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

S. 2052. — Senatori MARGHERITI ed altri: «Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» *(approvato dalla IX Commissione del Senato) (4694) (con parere della X Commissione).*

Proposta di assegnazione di un progetto di proroga di inchiesta parlamentare a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di proroga d'inchiesta parlamentare, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SAVINO ed altri: «Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, istituita dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1988» (doc. XXII n. 12-bis) *(con parere della V Commissione).*

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1509. — Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (approvato dal Senato) (4414) e delle concorrenti proposte di legge: Garavaglia ed altri (1422); Pellicanò (2976); Teodori ed altri (3095); Zangheri ed altri (3381); Ronchi ed altri (3395); Teodori ed altri (3461); Benevelli ed altri (3659); Poggiolini ed altri (4246) (articolo 81, comma 4, del regolamento).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e delle concorrenti proposte di legge: Garavaglia ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope; Pellicanò: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti; Teodori ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; Zangheri ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti; Ronchi ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti; Teodori ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali; Benevelli ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti; Poggiolini ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socioriabilitazione dei tossicodipendenti.

Ricordo che nella seduta del 30 marzo scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Teodori.

MASSIMO TEODORI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, replicare dopo questa discussione sulle linee generali è una impresa abbastanza ardua perché, in realtà, i colleghi sostenitori del disegno di legge, cioè i colleghi della maggioranza, non sono intervenuti copiosamente nel dibattito; ci hanno privato del loro apporto, così come è avvenuto in Commissione, quando è stato malamente troncato il lavoro istruttorio.

Ripensando agli interventi svolti, troviamo che quelli dei colleghi sostenitori sono stati al massimo tre...

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore per la maggioranza. Sono stati sei!

MASSIMO TEODORI, Relatore di minoranza. Erano gli onorevoli Fronza Crepez, Lusetti, Soddu...

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore per la maggioranza. L'onorevole Zanone...

MASSIMO TEODORI, Relatore di minoranza. Mi pare che gli onorevoli Zanone, Poggiolini e Pellicanò abbiamo espresso molti dubbi e distinguo. Ecco perché ho parlato di tre interventi. Si è trattato dunque di un contributo molto limitato.

Ma la verità è che il dibattito sulla legge, più che sul merito di essa, si è svolto (ed è stato fatto svolgere) fuori dalle aule parlamentari, convalidando quell'assunto che andiamo ripetendo da tempo e cioè che l'attuale scontro di posizioni non attiene al merito della legge o di specifici problemi della stessa, ma è piuttosto una battaglia di immagine, che è stata malamente imposta da coloro che hanno voluto accreditare la tesi che chi è a favore di questa legge è contro la droga, mentre chi è contro sarebbe a favore della droga.

Gli eventi più interessanti, quindi, dei

quali dobbiamo tener conto in sede di replica, sono avvenuti fuori da quest'aula. A questo punto ci viene in soccorso, tra le tante affermazioni fatte nel corso di queste settimane fuori dall'aula, un autorevole intervento, riportato con grande evidenza su tutta la stampa di oggi. Mi riferisco all'intervento all'Unione interparlamentare del Presidente del Consiglio, il quale ha parlato — cito testualmente — di «flagello biblico». Infatti, il titolo (ad otto colonne) del maggiore quotidiano italiano è il seguente: «Andreotti: droga flagello biblico».

Ha detto Andreotti: «Se non arriveremo ad unificare la volontà e le risorse di tutti i paesi per affrontare questa calamità, la gioia di aver liberato l'umanità dai rischi di una terza guerra mondiale e dall'olocausto nucleare potrebbe rivelarsi illusoria. La droga è per le generazioni attuali e per quelle future non meno sconvolgente e distruttrice della bomba atomica. Senza limitare i nostri sacrifici e le nostre iniziative, dobbiamo risparmiare al mondo intero questo flagello biblico».

Sostenitori di questa legge, signori rappresentanti del Governo, colleghi della maggioranza, l'Andreotti che fa questi discorsi in una occasione di grande prestigio e risonanza internazionale, che parla di «flagello biblico», che equipara la droga alla bomba atomica, a cosa si riferisce? Quali sono gli strumenti che indica? Quale significato ha tutto ciò per un Presidente del Consiglio che sostiene questo disegno di legge? C'è qualcosa che non funziona!

Immagino che quando Andreotti parla di flagello biblico, di bomba atomica e di destabilizzazione, si riferisca al problema della droga. Ma a quale aspetto? Cos'è il «flagello biblico»? È forse un fatto morale? La droga vista come un male? Può anche esserci, questo aspetto; in fondo tutti conoscono la concretezza dell'onorevole Andreotti, la sua conoscenza — e quale conoscenza! — delle cose del mondo. Sicuramente Andreotti parla — a ragione — di droga in termini di potere della criminalità organizzata, di mafia, in termini ormai di influenza sugli assetti politici nazionali e internazionali di violenza, di rapporto con

gli equilibri mondiali, in termini di armamenti, di servizi segreti, di guerre, in termini di equilibri mondiali, in termini di denaro...

MAURO MELLINI. ...in termini di sfascio della giustizia...

MASSIMO TEODORI, *Relatore di minoranza*. Ed è questo il flagello biblico cui si riferisce Andreotti. Egli ha ragione a dire ciò, perché si tratta di un fenomeno che in termini di violenza e di potere (potere del denaro, potere delle armi, potere quindi sulla politica, sugli equilibri nazionali ed internazionali) ha senza dubbio una capacità destabilizzante, in sede nazionale ed internazionale. Mi riferisco ai rapporti mafia-droga, mafia-Sicilia. E tutto ciò rappresenta un qualcosa senza precedenti.

La tesi esposta dall'onorevole Andreotti è condivisibile, ed ho ben ragione di ritenere che egli non faccia la predica moralistica sulla droga come il male assoluto, bensì come un grande potere mondiale che destabilizza.

Allora voi dovete spiegarci la contraddizione esistente tra questo capo del Governo, Andreotti, il quale giustamente individua la dimensione del problema droga, in cui il dato della criminalità e quelli della violenza sono fatti costituenti, e lo stesso Presidente del Consiglio, lo stesso Governo che afferma che l'arma per combattere la droga (questo è il punto centrale di ciò che è stato detto) è la dichiarazione di illiceità, il disvalore che bisogna affermare. La grande svolta sarebbe quindi quella di passare da una concezione permissiva e tollerante in fatto di droga ad una affermazione-bandiera di disvalore.

O nel Governo, nel suo, Presidente, nei vari ministri, nella maggioranza vi è un cinismo che supera ogni limite, per cui non si vuole sapere quale sia la vera questione e a che livello essa si ponga, e si vuole far credere alla gente, al popolo, che basti la predica morale (articolo 12, dichiarazione di illiceità) perché vi sia una grande svolta; oppure c'è un imbroglio alla base di questa vicenda, per come il tema è stato presentato al paese, per come è stata prospettata

l'urgenza ed il valore della legge al nostro esame.

In sede di replica dobbiamo dire che in quest'aula i termini della questione sono stati nuovamente mistificati, perché quelli reali — riportati dal Presidente Andreotti a Cipro — non sono stati posti. Al contrario, si è continuato ad affermare durante gli interventi dei relatori e degli oratori di maggioranza che il problema centrale era quello dell'eliminazione della «modica quantità» e della dichiarazione di disvalore attraverso la «bandiera» dell'illiceità, da cui deriva la punibilità e tutto il pasticcio che da essa deriva.

Voi, colleghi della maggioranza, vi trovate in questa cinica contraddizione, che ne crea inevitabilmente delle altre. Purtroppo come base della mia analisi devo prendere le dichiarazioni rese fuori da quest'aula.

Per esempio, sembrerebbe che vi siano stati dei pentimenti, che stanno dando origine a proposte che però ancora non sono state scritte, delle quali non conosciamo il contenuto perché nessuno in quest'aula ne ha fatto cenno nel corso della discussione generale: ne ha parlato semmai qualche sottosegretario in Transatlantico. Su tali proposte non possiamo pronunciarci, perché le dichiarazioni rilasciate in Transatlantico non possono far testo: possiamo farlo solo su dichiarazioni rese qui dentro, sancite ufficialmente.

Abbiamo tuttavia una dichiarazione del capogruppo della democrazia cristiana che è più importante di tutte le discussioni fatte in quest'aula. Egli sostiene che dobbiamo compiere lo sforzo di conciliare l'illecito del fatto con il recupero del tossicodipendente, prevedendo un cammino che porti il drogato ad incontrare non il volto freddo e burocratico dello Stato, ma degli uomini capaci, in modi e forme diverse e con l'uso di adeguate misure di prevenzione, di portarlo ad affrontare un programma di recupero. «Questo è il senso degli emendamenti in corso di definizione» — quindi ufficialmente non ne sappiamo niente — «che sfuggono ad un dibattito di principio e ai facili cartelli».

Il problema è dunque che il tossicodi-

pendente non deve incontrare «il volto freddo e burocratico dello Stato». Ma questa, colleghi della maggioranza, signori rappresentanti del Governo, è una pia illusione, perché allo stato, stando a quello che ci avete proposto e a quanto è stato dichiarato in sede di discussione generale, altro che volto freddo e burocratico dello Stato! Il tossicodipendente incontra il volto di uno Stato freddo, burocratico, sgangherato, inefficiente, che imbroglia le carte, che non si sa dove stia: in cui si ignora quale funzione svolga il magistrato, il prefetto, il socioterapeuta, con la comunità che fa da carcere, il carceriere che fa da terapeuta, il prefetto che fa da consigliere morale, e via di seguito. Quello che abbiamo davanti non è solo il volto freddo e burocratico dello Stato, che voi dite di non volere, ma è molto di peggio: è un volto freddo, burocratico, inefficiente, impraticabile e concettualmente del tutto confuso!

Che cosa si può allora aggiungere agli argomenti che sono stati svolti lungamente? Voglio solo tornare su due aspetti di carattere molto generale, che sono stati gli unici che ho trovato negli interventi dei colleghi della maggioranza e che ritengo importante discutere in termini di principi affrontando questa legge, perché le varie intricatezze che in essa si rinvengono derivano proprio dalla confusione dei principi.

La prima questione — che ho ritrovato per esempio negli interventi di Fronza Crepaz, di Lusetti, dei pochissimi colleghi della maggioranza che sono intervenuti — riguarda la libertà assunta «in senso individualistico», il che lascia supporre che ci sia una libertà individualistica e una libertà non individualistica. Io non sono molto esperto di queste cose, ma ritengo che la libertà sia una sola, e, se vogliamo passare dai principi teorici a quelli storici, sia sancita dall'articolo 2 della Costituzione.

La libertà alla quale mi riferisco, quella sancita storicamente dall'articolo 2 della Costituzione, è la libertà — per usare una brutta espressione — della società civile, cui lo Stato è funzionale. È lo Stato ad

essere funzione della libertà civile, e non viceversa. Io conosco questa libertà, non conosco il concetto di libertà individualistica, anche se ciò molte volte ci viene rimproverato.

L'illiceità, la punibilità, la costrizione del tossicodipendente, il ricatto della cura coatta e tutto il meccanismo nel quale si esercita la forza dello Stato (la norma costituisce l'espressione della forza dello Stato per costringere colui che fa uso personale di tali sostanze a cambiare il suo comportamento o per punirlo in caso contrario) rappresentano una violazione della libertà, in nome dello Stato che esercita la sua forza.

A me pare allora che il discorso più importante sia quello di ribadire la necessità che lo Stato abbia un approccio laico verso questi problemi. Che cos'è l'approccio laico? Uno Stato laico non è uno Stato non interventista: è uno Stato che non deve fare proclami di salvezza etica e teologica, così come si vuol fare con la legge al nostro esame. Il collega Casini tante volte ce lo ha spiegato: lo Stato, secondo lui, deve dettare norme morali per salvaguardare alcuni valori.

Noi riteniamo che lo Stato laico (non uno Stato paleoliberalo, non interventista: concetto per il quale ci si potrebbe criticare) è quello che individua e mette in atto alcuni strumenti per raggiungere determinati obiettivi. Non c'è dubbio, infatti, che la droga procuri un danno alla salute dell'uomo e metta in pericolo il benessere sociale. Ma qual è la risposta di uno Stato non moralistico, non confessionale? Uno Stato di questo genere deve porre in essere strumenti in grado di minimizzare i danni individuali e collettivi.

La risposta da dare, allora, non è quella della dichiarazione di illiceità (risposta moralistica), ma quella di un'adeguata politica dei servizi e di adeguati meccanismi, in grado di produrre risultati concreti. E questo non possono farlo le gride manzoniane o le affermazioni di principio, ma meccanismi in grado di incidere sulla realtà.

Questa mattina nel corso della conferenza stampa del cartello «Educare, non

punire» ci si è soffermati sull'effetto deterrente che può avere il ritiro della patente su un non tossicodipendente e su un tossicodipendente. In quest'ultimo caso tale misura non è un deterrente, ma soltanto una dichiarazione moralistica. Così per gli altri meccanismi, sui quali non credo sia il caso di soffermarsi.

Riteniamo che uno Stato laico sia tale innanzitutto quando non emette queste grida sulla salvezza etica e su ciò che è bene o è male, ma conduce un'adeguata politica dei servizi e pone in essere una serie di strumenti per raggiungere gli scopi che si prefigge.

Voglio fare un solo esempio, perché in questa sede non c'è il tempo di tornare analiticamente su cose che abbiamo detto e ridetto: è innanzitutto chiaro, come dimostra l'esperienza storica, che più si intrecciano i problemi socio-sanitari trattati come questioni di polizia ed i problemi riguardanti la criminalità intrecciati con gli aspetti terapeutici, più si fallisce nell'un campo e nell'altro. Occorre separare nettamente le sfere di intervento. È qui che risiede il grande errore concettuale rispetto alla praticabilità di questa legge, vale a dire l'incrociarsi continuo delle questioni relative agli aspetti sociali, sanitari e terapeutici, insieme a tutto quello che essi comportano, dal momento della prevenzione e della informazione a quello della cura e dell'aggancio, con i problemi di ordine pubblico.

Se non si opera un taglio netto sulla continua commistione di tali elementi, spuri tra loro, si distrugge sia l'apparato giudiziario e repressivo sia la possibilità che le comunità ed i servizi, pubblici e privati, ottengano buoni risultati terapeutici.

Un altro aspetto riguarda gli strumenti necessari a raggiungere l'obiettivo di rendere minimo il danno sociale ed individuale che è sicuramente procurato dall'uso della droga. Non credete sia opportuno, onorevoli colleghi, appoggiarsi a conoscenze scientifiche, quali quelle acquisite in ordine alle droghe cosiddette pesanti ed a quelle cosiddette leggere? Pensate davvero, cari colleghi, di fare un buon servizio emettendo questa condanna e po-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

nendo in un unico cestello cose assolutamente diverse? Voi fate un pessimo servizio. Stato laico significa strumenti adeguati per obiettivi adeguati, significa saper distinguere sulla base della conoscenza storica, scientifica ed empirica, significa saper distinguere le droghe.

Su questo piano vi diciamo e seguiremo a dirvi nei prossimi giorni, con noiosa e ripetitiva costanza, che vogliamo che in questo provvedimento siano considerate, in termini concettuali e concreti, anche le questioni riguardanti il tabacco ed i superalcolici. Non possiamo rassegnarci all'ipotesi che, in base alla vostra falsa moralità o al vostro moralismo, voi conduciate da una parte un'opera di demonizzazione e dall'altra, magari sotto la spinta degli interessi concreti, un'opera di stralcio, come se questi problemi non esistessero.

Signor Presidente, credo che il tempo a mia disposizione stia scadendo...

PRESIDENTE. La prego di avviarsi alla conclusione. Sta parlando da 26 minuti, onorevole Teodori.

MASSIMO TEODORI, Relatore di minoranza. Allora sono andato oltre, me ne scuso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Continui ancora per qualche minuto.

MASSIMO TEODORI, Relatore di minoranza. Dirò solo un'ultima parola, perché voglio rispettare rigorosamente il regolamento, sul comportamento dell'Assemblea e su quanto faremo nei prossimi giorni.

I deputati radicali del gruppo federalista europeo ed i deputati radicali appartenenti agli altri gruppi hanno pubblicamente dichiarato che saranno presenti in aula per modificare radicalmente la legge, soprattutto per quanto attiene alle questioni essenziali, che a nostro avviso sono tre: la punibilità dell'uso personale; la distinzione delle varie sostanze e l'inclusione, nel quadro concettuale, di questioni relative ai superalcolici e al tabacco.

A cominciare dalle prossime ore noi por-

teremo avanti intensamente questa battaglia: non sarà una battaglia ostruzionistica perché non vogliamo ostruire l'iter di questa legge, ma vogliamo modificarla. Ci atterremo a questo criterio, che enunciamo in modo chiaro, e ci auguriamo che sulle varie questioni si formino in aula degli schieramenti corrispondenti ai convincimenti personali di ciascun deputato, come deve essere di fronte ad una materia in cui le questioni etiche e giuridiche sono di grande pregnanza e rilevanza.

Annunciamo anche con estrema chiarezza che, se il Governo e la maggioranza tenteranno di impedire in aula, come è avvenuto nelle Commissioni, che il dibattito si svolga nel modo dovuto, secondo le regole, rivedremo anche il nostro comportamento che per il momento è teso a modificare radicalmente la legge nelle parti essenziali. Se, per altro, il Governo e la maggioranza si comporteranno loro da ostruzionisti, noi porremo in atto tutte le nostre controrisposte di carattere politico e parlamentare (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Benevelli.

LUIGI BENEVELLI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi riferirò in particolare a interventi svolti da esponenti della maggioranza, tra i quali si è distaccato nettamente per tono, accenti e contenuti quello dell'onorevole Renzulli che ha svolto un intervento che definirei *tranchant* per il modo in cui ha escluso possibilità di modifiche consistenti ed interessanti del testo ed anche per il modo in cui ha definito non positivamente eventuali intenzioni diverse, presenti in altri gruppi e in altri partiti della maggioranza.

Pur nella scarsità degli interventi che abbiamo registrato, non ho colto un'omogeneità di accenti, salvo che per un aspetto. Tutti i ragionamenti partivano dall'articolo 12 e sottolineavano il valore della definizione di illiceità dell'assun-

zione di droga e del mercato illegale. A tale riguardo, nessuno ha citato, ma lo ricordo ai colleghi, che già la legge n. 685 considerava illecito questo comportamento, quindi la presenza di tale definizione nel testo al nostro esame non costituisce una novità così sconvolgente.

Però, il modo in cui questa affermazione viene posta in testa a tutte le considerazioni successive fa apparire per certi versi pretestuoso affermare che già la legge n. 685 definiva illecito quel comportamento; da questa affermazione si fanno discendere conseguenze, scelte e procedimenti che appaiono quanto mai inattendibili, se non velleitari.

In particolare sull'affermazione dell'illeceità ha costruito il suo ragionamento l'onorevole Fronza Crepaz, che è apparsa convinta del valore dissuasivo delle sanzioni e della loro capacità di prevenzione. Nello svolgimento della sua argomentazione la collega ha sottolineato alcuni aspetti: l'esigenza di distinguere tra «tossicofilo» (ha introdotto questo termine precisando che con esso si riferiva al consumatore occasionale) e tossicodipendente; l'ipotesi di un sistema di detenzione — pare di capire — in «carceri leggere», a forte valenza terapeutica. Infine, l'onorevole Crepaz ha avanzato la proposta — che abbiamo sentito ripetere successivamente in altre sedi — di inserire nel testo il criterio della sperimentabilità delle norme contenute in questa legge.

Per quanto riguarda il problema delle «carceri leggere», che fa evidentemente riferimento alla necessità di approntare dei «contenitori» (se mi si consente il termine) per i «rifiuti giovanili urbani», quelli cioè che non vogliono curarsi e che non accettano terapie alternative, non si precisa — e sarà interessante sentire le proposte al riguardo — a quante carceri si faccia riferimento, per quante persone ed a quali elementi di professionalità da inserire al loro interno si debba far ricorso. Tuttavia anche questo aspetto, pur inquietante, continua a marcire nella stretta connessione tra pena e terapia.

L'onorevole Crepaz ha poi proposto l'istituzione presso le prefetture di un uf-

ficio stabile composto da persone competenti. Ci pare si tratti di una affermazione interessante, nel senso che — anche se indirettamente — essa costituisce un indubbio riconoscimento del fatto che il prefetto in quanto tale non ha la competenza necessaria per trattare la materia.

L'onorevole Zanone — pur avendo assunto toni diversi da quelli dell'onorevole Biondi nel corso dei suoi interventi svolti nel dibattito generale nelle due Commissioni in sede referente — ha affermato che il mantenimento del carattere esclusivamente amministrativo della sanzione applicata al tossicodipendente non colpevole di altri illeciti è indubbiamente preferibile alla commistione con il sistema penale, sia nell'ordinamento e nell'amministrazione dello Stato sia nel sistema giuridico, quindi sul terreno della certezza delle garanzie personali. Egli ha poi aggiunto un'altra notazione interessante: «se l'illecito è morale e sociale, è nella società e nella coscienza che deve trovare sanzione e recupero». Ciò lascia presumere che le procedure, i meccanismi e la titolarità delle sanzioni previste nel testo del provvedimento n. 4414 destano in lui alcune perplessità.

L'onorevole Soddu ha sottolineato l'esigenza di attuare strategie di dissuasione e recupero anziché di punizione e repressione; egli ha poi definito la legge, in assenza di altri provvedimenti, «certamente fragile» perché — ha affermato — «la nostra opulenta società non si muove in direzione della solidarietà, del riconoscimento dei più deboli e delle zone di disagio». A noi questa legge appare molto più che fragile; tuttavia una formulazione di tal genere è certamente interessante poiché mi sembra si contrapponga a quella di chi ha adottato nel corso della discussione, ed anche in altre sedi, toni trionfalistici circa la capacità deterrente e di grande efficacia, anche dal punto di vista della prevenzione, delle norme in esame.

L'onorevole Lusetti si è soffermato, in particolare, sulla questione della condizione giovanile in Italia ed ha sostenuto che «non vi è dubbio che il dilagare delle tossicodipendenze tra i giovani si innesti sulla crisi più complessiva di un modello di

società e di un meccanismo di sviluppo basati sulla spinta al consumismo e sul tentativo di dare una risposta individualistica alle difficoltà ed ai disagi tipici della condizione giovanile». Egli ha inoltre affermato che a suo avviso questa legge potrà andare incontro a difficoltà. L'onorevole Lusetti rileva poi che le sanzioni amministrative e penali verso i semplici consumatori rischiano di non aver efficacia deterrente nei confronti della tossicodipendenza se non sono sostenute da adeguate strutture, che attualmente non esistono o non sono adeguate — come è stato affermato negli interventi che abbiamo ascoltato nel corso della discussione — per lo meno per buona parte d'Italia. È vero che sono previsti meccanismi in base ai quali taluni servizi, strutture, opportunità di terapie e di aggancio dovrebbero essere attivati, allertati su tutto il territorio nazionale, ma dobbiamo denunciare grandi perplessità al riguardo.

Sia l'onorevole Fronza Crepez sia l'onorevole Lusetti hanno fatto riferimento, in particolare argomentando sulla fragilità della legge e sulla sua difficoltà di applicazione, al complesso e contorto percorso di un'altra legge che il Parlamento varò nel 1978, la legge n. 180, di riforma dell'assistenza psichiatrica. Al riguardo voglio dire che tale legge è liberale, concerne il diritto all'assistenza; il richiamo ad essa appare del tutto improprio, in quanto si tratta di un provvedimento che propone un percorso radicalmente rovesciato in confronto a quello prospettato dal testo del disegno di legge in discussione.

L'onorevole Poggiolini, invece, illustrando la posizione del partito repubblicano, per larga parte ha argomentato in modo simile al nostro, escluso l'aspetto di una specie di trattamento sanitario obbligatorio. A parte questo elemento, del resto già previsto nella legge n. 685, le ragioni, gli argomenti, le preoccupazioni, anche in riferimento alla fattibilità delle misure previste, sono largamente simili a quelle da noi esposte.

A fronte della articolazione, sia pure timida, di posizioni emerse nella discussione sulle linee generali, la maggioranza

ha affermato di voler tener fermi comunque alcuni punti: il nesso fra illecità e sanzioni, sempre; i passaggi prefetto-prefetto; le commistioni e l'intersecarsi tra terapia e sanzioni; la punizione della assunzione di droghe dal mercato illegale; il non discriminare fra consumo e dipendenza. A parte un accenno all'opportunità di distinguere tra tossicofilo e tossicodipendente, tutte le altre affermazioni vanno complessivamente nella direzione di un trattamento uniforme in riferimento a rapporti con le sostanze che, come è noto, non sempre sono patologici.

Su tale asse pare si debba costruire un testo che, avvertito come difficilmente applicabile da taluni settori della democrazia cristiana, è proposto come sperimentale o sperimentabile. È questo un altro accenno interessante: significa che dubbi sulla praticabilità, sul valore dell'impatto delle norme in questione sono diffusi e si aggiungono a quelli espressi dalla nostra opposizione. Mi chiedo per quale ragione si debbano sperimentare soluzioni giudicate quanto meno difficilmente realizzabili anziché adottare qui, a partire da domani, una soluzione diversa, praticabile, in grado di sceverare, di distinguere, una soluzione che rispetti le competenze, attivi le risorse, le indirizzi verso positive attività anziché confonderle e sovrapporre una all'altra.

È possibile farlo. È responsabilità del Parlamento varare una legge possibile e praticabile. Non comprendiamo quindi affatto che senso abbia il proporre il criterio della sperimentazione o della sperimentabilità nell'ambito del testo del provvedimento in esame.

A tale riguardo, in particolare, sottolineiamo la questione, che è sfuggita, se non in termini di preoccupazione o di scandalo (ma è un problema che esiste), della dimensione dei consumi, che riguarda centinaia, migliaia, milioni di persone, non solo nel nostro paese, ma anche in tutto l'occidente e forse non solo in tutto l'occidente.

Se si vogliono perseguire tutti i consumatori, si può scegliere fra due alternative: attivare uno Stato di polizia che sia in

grado non solo di intervenire, colpire e reprimere, ma anche di trattare in qualche modo con tutti coloro che siano trovati in possesso di sostanze stupefacenti provenienti dal mercato illegale, oppure, se non è possibile realizzare uno Stato di polizia (che evidentemente pone rilevanti problemi all'ordinamento di uno Stato democratico come il nostro), pretendere di operare una selezione che individui soprattutto i soggetti che non hanno capacità di autotutela e presentano minore forza contrattuale (coloro che ho chiamato «rifiuti giovanili urbani»), che «danno fastidio o disturbano».

A tutti gli interventi pronunciati nei giorni scorsi su questa materia è implicitamente sottesa una considerazione di fondo, che desidero esplicitare per contestarla: vi sarebbe la possibilità di applicare una cura. Tutte le volte in cui si dice ad un tossicodipendente «o si va avanti con le sanzioni, o ti curi», in realtà si sottintende la possibilità di curarlo, a meno che non si tratti di una millanteria (il che è probabile).

Vi è però un'altra questione non ancora risolta: come favorire un rapporto positivo fra chi assume sostanze stupefacenti (che presenta indubbi caratteri di pericolosità) ed i servizi e le varie agenzie di recupero? Uno degli aspetti positivi della legge n. 685 è stato infatti quello di agevolare un positivo rapporto, di tendenziale fiducia (attraverso vari meccanismi), tra tutti i soggetti potenzialmente bisognevoli di trattamento, attenzione o presa in carico e le agenzie di recupero.

Tale possibilità rappresenta una grande ricchezza, che non può essere dilapidata, almeno per le considerazioni da più parti formalizzate sui problemi connessi alla diffusione dell'AIDS.

Omologare in un universo di punizione tutte le funzioni della terapia, della presa in carico, indubbiamente ricaccia nell'ombra i comportamenti dei soggetti interessati, con conseguenze che rischiano di risultare drammatiche in ordine alle condizioni di salute della popolazione adolescenziale e giovanile. A tale riguardo, mi riconosco ampiamente nelle considera-

zioni dell'onorevole Lusetti, che ha illustrato alcuni elementi di grande preoccupazione per la condizione giovanile in Italia, tenuto conto della situazione in cui versano la scuola ed altri importanti strutture di educazione.

Desideriamo riproporre alcuni punti fermi del dibattito su questi temi, che argomenteremo più diffusamente illustrando i nostri emendamenti. Chiediamo anzitutto, come atto di ragionevolezza, che si cominci a parlare di droghe (al plurale) e non di droga, perché i soggetti che ne fanno uso consumano contemporaneamente molte di queste sostanze, che appartengono sia al mercato legale sia a quello illegale. Del resto, la dipendenza implica un rapporto patologico con gli stupefacenti.

A tale riguardo, si innesta il rilevante tema dei superalcolici: il divieto della loro pubblicità è per noi un punto irrinunciabile. È clamoroso ciò che si è verificato in queste ultime settimane e che può essere definito come la «febbre del sabato sera», con le tristi conseguenze dovute ad un largo consumo di varie sostanze (tra le quali anche i superalcolici). Di fronte a una simile situazione ci si affretta a predisporre regolamenti e ad offrire opportunità, ma non si capisce perché non si debba recepire tale aspetto in un provvedimento importante come quello al nostro esame.

Se vogliamo attuare servizi seri e professionalmente qualificati è necessario dislocare ovunque nel territorio presidi in grado di affrontare il problema complessivo delle dipendenze; altrimenti si arriva alla situazione paradossale costituita dalla presenza di numerose strutture specializzate nei vari tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope. Avremo pertanto l'ambulatorio per l'alcol, l'ambulatorio per gli psicofarmaci, quello per il «bianchetto», quello per lo spinello e quello per l'eroina...!

Ciò è veramente ridicolo, soprattutto in relazione al rapporto esistente tra mercato e consumi, che è di enorme complessità.

In secondo luogo è necessario distinguere il trattamento per le droghe leggere da quello per le droghe pesanti e sottolineare la non punibilità dei tossicodipendenti.

Il punto centrale della nostra proposta non è infatti tanto la persecuzione del tossicodipendente o del consumatore, quanto piuttosto la necessità dell'intervento delle strutture di recupero, salvaguardando il criterio del consenso (e a tale riguardo abbiamo proposto lo stralcio).

In conclusione, siamo ancora in tempo per predisporre una buona legge; non dobbiamo attendere chissà quali cambiamenti o chissà quali sperimentazioni. È nel nostro potere approvare una buona legge e, da questo punto di vista, l'impegno del gruppo comunista in Parlamento è volto a sollecitare il senso di responsabilità da parte di tutti i parlamentari. Insieme possiamo fare una buona legge, ma dobbiamo cambiare profondamente il testo al nostro esame, soprattutto nelle parti che riguardano il trattamento del tossicodipendente (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Artoli.

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, com'è stato ricordato, da Cipro provengono immagini e ricordi biblici che ci richiamano, qualora ve ne fosse ancora bisogno, all'urgenza dell'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Sono convinta — raccogliendo, in questo senso, l'auspicio del relatore di minoranza, onorevole Benevelli — che l'Assemblea, con grande senso di responsabilità, non si attarderà in pregiudiziali o tattiche dilatorie, ma procederà ad un esame serrato che possa portar a decisioni limpide e chiare.

Sembra che anche la maggioranza nel suo complesso (quindi non solo i socialisti), al di là delle furbizie, si renda perfettamente conto che il provvedimento al nostro esame rappresenta forse l'iniziativa più qualificante dell'attuale Governo. Ciò comporta la necessità di non dilungarsi troppo nel gioco delle «tre tavolette», op-

pure in un'inutile e sterile commedia degli equivoci.

Tutti e ciascuno rispettiamo al massimo il pluralismo delle posizioni, il pluralismo delle coscienze, il pluralismo delle responsabilità, ma questo, credo, non deve diventare alibi per inutili tentativi di stemperare i punti qualificanti del disegno di legge al nostro esame, in una sorta di notte hegeliana in cui tutte le vacche sono bigie.

L'interessante dibattito svoltosi in quest'aula ha riproposto (senza dubbio *repetita iuvant!*) posizioni che già si erano evidenziate nelle Commissioni. Al di là dei fumi ideologici e delle piccole differenziazioni o dei tentativi di sminuire le diversità di fondo, dal dibattito sono emerse due questioni fondamentali.

Anzitutto si è evidenziata una precisa discriminante tra chi è convinto che nel provvedimento debba essere annunciata e motivata nonché ricondotta alle debite conseguenze l'illiceità dell'uso della droga, cui deve far seguito un preciso processo di sanzionabilità strettamente correlato e finalizzato al recupero, e chi invece intende attardarsi ancora (rischiando così, di fronte alla tragicità della situazione, di diventare «colpevole» dal punto di vista politico) su una posizione che vuole fare della illiceità soltanto una norma-manifesto. Questi ultimi tendono ad indulgere ad una legislazione di tipo simbolico e dalla loro posizione deriva, non si sa in base a quale logica e a quale coerenza politica, la non punibilità delle droghe leggere e della detenzione di una dose minima di droghe pesanti (come è scritto testualmente nella relazione dell'onorevole Benevelli).

La mia non vuole essere una critica dettata da schematicità, bensì una constatazione doverosa per onestà e correttezza intellettuale e politica. Lo sforzo, a volte semplice e a volte complesso, che si è compiuto con il provvedimento in esame per affermare l'illiceità dell'uso della droga e la conseguente sanzionabilità finalizzata al recupero evidenzia tale nesso fondamentale. È necessaria una ricerca ed un confronto all'interno della maggioranza, da parte di quelle forze politiche che non intendono inquinare né erodere principi

fondamentali che devono essere mantenuti all'interno del disegno di legge in materia.

La ricerca cui mi riferisco mira a rendere sempre più compatibile il fine con i mezzi e con gli strumenti operativi necessari per perseguirlo. Devo sottolineare che stiamo tentando di conseguire tale risultato sulla base di puntuali riflessioni e tramite un confronto che deve essere corretto, trasparente e limpido, affinché il processo di sanzionabilità diventi sempre più immediato, sempre più unitario e progressivo nel passaggio dal prefetto al pretore, senza forzate trasmigrazioni, in funzione soprattutto dell'interesse e dell'obiettivo primario della cura e del recupero del tossicodipendente. È necessario agire in un crescendo di vigile attenzione per dissuadere coloro che ancora non vi si sono avvicinati dall'uso delle sostanze stupefacenti e per persuadere a curarsi i tossicodipendenti, che devono essere posti in condizione di accettare volontariamente il programma socio-terapeutico.

Non vi è quindi alcuna commistione per-versa tra la sfera sanitaria e terapeutica e quella sanzionatorio-giudiziaria, come invece è stato detto da molti esponenti delle opposizioni, dall'onorevole Orlandi all'onorevole Guidetti Serra, dall'onorevole Gramaglia all'onorevole Di Prisco.

Da questo punto di vista voglio rassicurare l'onorevole Poggiolini, poiché si tratta anche di nostre preoccupazioni. Forse, leggendo tra le righe e le pieghe del dettato normativo, si potrà chiarire meglio la netta distinzione tra competenze terapeutiche e sanitarie e competenze prefettizie e giudiziarie. Ci si muoverà senza dubbio in tal senso, accettando suggerimenti che portino un contributo alla chiarezza del testo.

Qui non si vuole alcun medico spione, non si vuole alcun prefetto o pretore stregone terapeuta. Non è questo l'intendimento della legge! E molto correttamente, a mio avviso, l'onorevole Fronza Crepaz, l'onorevole Soddu e l'onorevole Lusetti hanno colto l'importanza del percorso individuato dalla normativa e le finalità cui

si tende ed hanno proposto (credo che il loro suggerimento sia molto positivo) che il prefetto sia coadiuvato da un nucleo di assistenti sociali che, incontrando il tossicodipendente, possano meglio avviarlo all'accettazione di un programma terapeutico. Questo ci è stato chiesto anche dalle comunità interessate al problema.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Zanone, nel suo intervento, ha colto con una frase molto efficace (che mi permetto di citare testualmente) il percorso legislativo che si intende seguire. «La libertà di una persona» — afferma l'onorevole Zanone — «è anzitutto responsabilità della persona. La droga come fuga dalla responsabilità è anche fuga dalla libertà».

Al riguardo, devo dire che a volte mi stupiscono gli interventi di coloro che, auto-proclamandosi difensori della libertà, criticano all'interno della legge al nostro esame anche quelle garanzie di libertà che vengono previste nei confronti di coloro che hanno la sventura di incorrere nella droga. Come maggioranza, faremo in modo che le misure e le sanzioni previste, specie in sede pretoriale, siano immediatamente esecutive, per ridurre al minimo il rischio che il tossicodipendente possa continuare a drogarsi. Paragonare questo percorso sanzonatorio finalizzato al recupero a certi processi fascisti o staliniani, come è avvenuto in quest'aula o nelle Commissioni, richiamando, come corollario, i manicomi criminali o gli ospedali psichiatrici, mi sembra uno stravolgimento concettuale e metodologico. C'è da chiedersi se la libertà, a quell'epoca, fosse una droga e se oggi la droga diventi simbolo della libertà!

Vorrei rassicurare gli onorevoli d'Amato, Faccio, Negri, Franco Russo e Mattioli, dal momento che qui non si vuole criminalizzare nessuno in nome dello Stato etico. Il ministro Russo Jervolino e il ministro Vassalli, molto corretta-

mente, a mio avviso, hanno sostenuto al Senato che finalmente lo Stato abbandona una posizione di neutralità rispetto al problema della tossicodipendenza, affermando il disvalore sociale.

Ebbene, a fronte di una situazione così drammatica, che molto bene è stata delineata negli interventi degli onorevoli Pellicanò e Renzulli, oggi uno Stato neutrale o modicamente lassista costituirebbe uno stravolgimento degli stessi filoni laici e libertari perchè avallerebbe di fatto una situazione che preserverebbe la forza del forte, rappresentato dalle organizzazioni criminali, a fronte della debolezza del debole, rappresentato dal tossicodipendente. La non punibilità perpetuerebbe una situazione di sostentamento delle grandi organizzazioni criminali, laddove noi riconosciamo alla punibilità una funzione di deterrenza per chi ancora non si droga e di dissuasione e di spinta al programma terapeutico per chi invece si droga.

Ebbene, noi riteniamo che il disegno di legge che ci giunge dal Senato rappresenti un edificio ben costruito, con solide radici. Tutte le sue parti, dalla lotta al narcotraffico all'affermazione importante della prevenzione, al concetto di illiceità, di punibilità e di cura e recupero, costituiscono un tutto unitario che non ci permette di accettare amputazioni.

Quindi, immediatamente mi sento di dover dire due «no» a proposte che mi sembra siano echeggiate in alcuni interventi dell'opposizione (se non sbaglio, anche in quello dell'onorevole Ciconte). Innanzitutto, siamo contrari ad uno stralcio delle norme concernenti la lotta al narcotraffico. Tale proposta è tipica di un'antica analisi della sinistra e di una antica analisi comunista, che partono da una colpevolizzazione complessiva delle macrorappresentazioni di una società per contrapporla ad una sottovalutazione della responsabilità individuale, che rischia di sposarsi — devo dirlo — ad un vecchio solidarismo caritativo un po' imbelli che, in questo caso, tende a vittimizzare e a deresponsabilizzare il tossicodipendente.

Diciamo poi un altro «no» al tentativo di

fare di questa legge una sorta di normativa bifronte, contro l'alcolismo e contro la tossicodipendenza. I due problemi hanno aspetti specifici molto diversi: inserire il primo nel provvedimento al nostro esame significherebbe (a parte il fatto che in questo ramo del Parlamento sono già all'esame di un Comitato ristretto leggi volte a risolvere tale problema) eludere il nodo legislativo della tossicodipendenza, che è il fine del progetto di legge al nostro esame, minimizzare la questione e non riconoscere, in tale sorta di omologazione complessiva, la differenza esistente per origini, causalità, motivazioni, terapie e radici culturali tra alcool e droga.

Credo che queste siano le linee maestre, all'interno delle quali non vi è una maggioranza chiusa a riccio, né vi è alcuna sordità da parte dei relatori o di chicchessia. Ma, proprio all'interno di queste coordinate precise, ci auguriamo che venga operata una scelta chiara nei contenuti e nei tempi previsti dalla Conferenza dei capigruppo (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e della DC*).

PRESIDENTE. Avverto che l'altro relatore per la maggioranza, l'onorevole Carlo Casini, ha comunicato alla Presidenza di rinunciare alla replica.

Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per gli affari sociali.

ROSA RUSSO JERVOLINO, Ministro per gli affari sociali. Poiché tocca a me parlare per prima a nome del Governo ed avendo io seguito il dibattito fin dall'inizio, desidero naturalmente ringraziare innanzitutto i due relatori per la maggioranza, l'onorevole Rossella Artioli e l'onorevole Carlo Casini, che così bene hanno saputo interpretare e rendere a questo ramo del Parlamento la filosofia politica che anima il disegno di legge in discussione, la sua impalcatura normativa ed i suoi obiettivi.

Un grazie va naturalmente anche al relatore di minoranza, onorevole Benevelli, che nella sua relazione scritta ha manifestato delle preoccupazioni, su alcune delle quali auspico che i partiti della maggio-

ranza di Governo possano trovare momenti di convergenza, anche se, certamente, quei punti conclusivi che l'onorevole Benevelli ha posto alla fine del suo intervento, cioè la caduta del principio della punibilità e la distinzione tra droghe pesanti e leggere, sono completamente fuori dalla logica del Governo, così come lo è la volontà di fare di questa legge una normativa *pamphlet* che contenga tutto, dalla droga alla lotta all'alcolismo.

Il Governo (lo dico subito con estrema chiarezza), pur non essendo naturalmente «chiuso» rispetto a rimodulazioni o ad ulteriori miglioramenti, come non lo è stato al Senato, riconferma con chiarezza le sue scelte di fondo, fin dal momento dell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri, scelte di fondo che hanno avuto l'avallo del Senato. Esse attengono alla lotta al traffico interno ed internazionale, alla prevenzione, ad una chiara illiceità dell'uso, in qualsiasi quantità, di tutte le sostanze tossiche, ad una sanzionabilità che sia però collegata al recupero e al reinserimento sociale.

Un grazie va anche all'altro relatore di minoranza, onorevole Teodori, anche se — lo dico con rispetto e, se mi è consentito, anche con simpatia — non vedo, rispetto alle posizioni da lui espresse, possibili punti di convergenza con la linea del Governo. Del resto, è stato lo stesso onorevole Teodori ad affermare, nella sua relazione scritta, che la linea che i radicali avrebbero portato avanti in quest'aula sarebbe stata di contrappunto, cioè una linea rovesciata rispetto a quella del Governo. Naturalmente, ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti sia a favore sia contro il disegno di legge in discussione.

Voglio subito ribadire ad alcuni colleghi di una parte dell'opposizione (mi riferisco ai colleghi del gruppo radicale) che è impossibile trovare punti di convergenza sulle soluzioni da essi prospettate. Tuttavia, per quanto mi riguarda, ho apprezzato il calore umano di alcuni loro interventi: mi riferisco, in particolare, a quelli dei colleghi Luigi d'Amato e Faccio. Ciò che ci divide, colleghi, non è l'analisi della situazione bensì le conclusioni alle quali voi

arrivate. Il Governo ritiene che le soluzioni proposte vadano in senso esattamente opposto alla preoccupazione di salvezza della dimensione umana che avete evidenziato nei vostri interventi.

In ordine ai rilievi che sono stati formulati nel corso di questa discussione, come del resto è già avvenuto al Senato dinanzi alle Commissioni riunite giustizia e sanità, interverrò per la parte di mia competenza, relativa cioè al coordinamento della Presidenza del Consiglio e ai servizi socio-sanitari; successivamente, per la rispettiva parte di competenza, replicheranno i rappresentanti dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia.

Non ribadirò qui i motivi che hanno indotto il Governo a prendere con decisione e convinzione una forte iniziativa politica sul tema della droga. Mi pare che da tutti — davvero tutti — i settori di quest'aula (mi riferisco a vari interventi: da quello della collega Fronza Crepaz, più volte citata, a quello dell'onorevole Maccarini), certamente con tagli e sensibilità diversi e, conseguentemente, con differenziate proposte di soluzioni, sia stata sottolineata la gravità e la profonda diversità dell'attuale situazione rispetto a quella del 1975.

Voglio ribadire — mi rivolgo in particolare all'onorevole Tamino — che la mia non sarà una replica sui grandi principi, anche perché ne abbiamo tanto discusso. La mia sarà invece una replica breve e colloquiale sulle questioni concrete che sono state qui affrontate. Vorrei quindi dire all'onorevole Tamino che non c'è stata intolleranza o arroganza da parte del Governo; esso si è presentato in Parlamento con precise e convinte scelte di fondo dalle quali non intende deflettere. Ciò è un suo diritto, ma in fondo anche un suo dovere, dal momento che tali scelte sono condivise dai partiti che lo sostengono. Il Governo, ripeto, si è presentato in Parlamento pronto a recepire qualsiasi proposta migliorativa e prova di ciò è l'atteggiamento assunto al Senato, ripreso anche negli interventi dei due relatori per la maggioranza.

Onorevoli colleghi, l'esecutivo non si è

certo presentato in Parlamento sulla base dell'improvvisazione, bensì dopo aver a lungo riflettuto anche sulle esperienze maturate negli altri paesi e dopo aver a lungo colloquiato con gli operatori dei servizi di prevenzione e di recupero pubblici e privati, portatori delle più diverse opinioni. Il Governo non è inoltre mai sfuggito né sfugge a confronti.

Vorrei pertanto dire all'onorevole Mattioli, che mi ha a lungo chiamata in causa, che è vero che nelle Commissioni riunite affari sociali e giustizia mi sono augurata un dibattito sereno, serrato e problematico, ma non credo sia colpa del Governo se dopo venti sedute di Commissione — a nessuna delle quali è mancata la presenza e l'attenzione dei rappresentanti dei vari dicasteri interessati al problema — si era ancora fermi al comma 6 dell'articolo 1. Del resto, quest'aula è la sede nella quale ci stiamo confrontando in modo certamente sereno, serrato e, mi auguro, anche costruttivo e concludente. Le istituzioni sono infatti investite di precise responsabilità nei confronti dei cittadini, soprattutto quando le situazioni sono drammatiche. Occorre certamente approfondire e studiare la materia, però vi deve essere anche il momento della decisione.

La collega Guidetti Serra ha sottolineato che nel Governo è mancata la volontà di ricercare le cause del fenomeno. Vorrei dire a questa collega che, in verità, la ricerca delle cause è stata un punto fondamentale della riflessione del Governo e l'articolata strategia di prevenzione e di recupero che noi presentiamo all'attenzione della Camera è proprio la risposta che abbiamo cercato di individuare. Tale risposta va certo verificata nel tempo (non presentiamo una ricetta valida per l'eternità), cosa che faremo tutti insieme tra un anno, allorquando il Presidente del Consiglio, così come il disegno di legge prevede, riferirà al Parlamento sull'impatto e sulle conseguenze della legge.

Siamo convinti inoltre che la ricerca e la rimozione delle cause non possano avvenire soltanto in sede di modifica della legge n. 685. Ciò, onorevole Negri, non per prendere le distanze dal disegno di legge

del Governo, del quale siamo convinti, ma perché riteniamo che esso, certamente necessario ed urgente, non sia esaustivo di tutti i problemi del disagio umano, e giovanile in particolare, non abbia cioè una funzione salvifica — lo ha detto molto bene l'onorevole Soddu —, pur rappresentando una forte ed importante strategia di prevenzione del disagio giovanile e di lotta al disagio umano, nell'ambito della quale il Governo intende continuare ad operare.

Occorre con urgenza farsi carico della delicatissima età dell'adolescenza — lo hanno segnalato in quest'aula i relatori per la maggioranza Casini ed Artioli, lo ha ribadito testé replicando anche il relatore di minoranza Benevelli — e complessivamente della condizione giovanile, come hanno rilevato i colleghi Pellicanò, Lusetti e la stessa onorevole Faccio.

Il Governo non è disattento a tale problema, tanto che è in avanzata fase di elaborazione uno stanziamento nella finanziaria 1990 da destinare come prima *tranche* di sostegno ad un «progetto adolescenti», che contiamo di varare al più presto. Il Governo, comunque, è stato attivamente presente ai lavori della Commissione di indagine sulla condizione giovanile, ne attende i risultati e le indicazioni per trarne anche gli *input* operativi sui quali andrà avanti intensificando l'attenzione per i giovani.

Il Governo non vuole una legge-manifesto, onorevole Di Prisco: lo sforzo che intende compiere è di natura diversa. Tutti abbiamo avuto il sogno delle leggi-manifesto dieci o vent'anni fa (per quanto mi riguarda, il sogno è stato anche molto vivo), ma credo che tutti lo abbiamo superato. Lo sforzo da compiere è quello di equilibrare e correlare obiettivi, strumenti operativi, finanziamenti a disposizione e sistemi di monitoraggio, perché siamo convinti che, approvata una legge, non deve mai cadere l'attenzione sul problema che ne era alla base: approvata una legge, non si è alla fine di un lavoro, ma in larga misura se ne è all'inizio.

L'onorevole Ciconte si chiede perché non sia stata completamente attuata la legge n. 685. I perché sono molti (mi rife-

risko, naturalmente, ai perché di carattere istituzionale, sorvolo su quelli di carattere socio-culturale) e riguardano la mancanza di un sistema di monitoraggio sistematico, che nel disegno di legge è previsto, la mancanza di un organico collegamento fra Stato e regioni, anch'esso presente nel provvedimento al nostro esame, la mancanza di mezzi sufficienti e di strumenti idonei, tutti dati presi in considerazione dalla normativa in discussione.

Ricordate quando in Senato l'opposizione poneva l'obiettivo, che sembrava irraggiungibile, di mille miliardi di finanziamento? Con la finanziaria 1990 siamo arrivati a 1.103 miliardi: spendiamo dunque la prima *tranche* di questo stanziamento, e spendiamola bene! Non credo inoltre che nella finanziaria 1991, qualora dovesse verificarsi l'esigenza di aumenti, essi possano essere negati!

Perché è fallita la legge n. 685? Fra l'altro, perché non vi è stato sufficiente spazio per il privato sociale e per il volontariato: ma tale spazio nel provvedimento in discussione esiste. I motivi per i quali è fallita la legge n. 685 sono dunque proprio costituiti dalle carenze che con il disegno di legge al nostro esame si vogliono eliminare.

Va subito segnalato che la legge n. 685 ha in sé l'ambiguità di cui all'articolo 80, cioè il concetto di modica quantità, che, al di là della volontà del legislatore (non ero parlamentare nel 1975 ma è lontano da me qualsiasi processo alle intenzioni o all'operato del legislatore dell'epoca), non ha permesso di fare da argine alla droga.

A questo proposito, visto che anche il collega Teodori ha menzionato — come è lecito — dibattiti avvenuti al di fuori di quest'aula, permettete che anch'io mi riferisca ad un dibattito avvenuto al di fuori di quest'aula, precisamente sabato scorso a Milano, per ricordare le parole nobilissime, che assieme con la relatrice, onorevole Artioli, ho avuto modo di ascoltare da Adolfo Beria d'Argentine, un uomo del cui rispetto per la libertà nessuno credo possa dubitare.

Beria d'Argentine, che era capo di gabinetto del ministro di grazia e giustizia

all'epoca dell'approvazione della legge n. 685, ha detto con chiarezza e con onestà intellettuale che la legge n. 685 ha fallito i suoi obiettivi, contrariamente a quanto si sarebbero aspettati coloro che l'avevano preparata, redatta e sostenuta (egli era fra questi) dal punto di vista tecnico e non politico. Ma la franca ammissione di un errore, anche se certamente commesso in buona fede, come è noto, non fa venir meno la qualità dell'errore stesso!

Nel corso della discussione sulle linee generali svoltasi in quest'aula ed in occasione del dibattito avvenuto nelle Commissioni riunite ci si è molto tormentati su un tema fondamentale: il rapporto tra libertà e responsabilità, il diritto che, secondo la tesi sostenuta da alcuni colleghi, ogni persona avrebbe di fare di sé ciò che vuole, la presunta equiparazione o impropria trasposizione dalla morale al diritto e la conseguente mancanza — sempre secondo alcuni — di laicità nell'azione dello Stato e nelle proposte contenute nel testo in esame.

Mi riferisco, in particolare, all'intervento dell'onorevole Mattioli e alla replica svolta poco fa dall'onorevole Teodori. Ringrazio l'onorevole Mattioli per l'attenzione dedicata alla mia replica svolta in sede di Commissioni riunite giustizia e sanità, anche se si è trattato di un'attenzione fortemente critica, cosa che, come è noto, fa parte del dialogo parlamentare. L'onorevole Mattioli mi chiede una risposta. Ebbene, onorevole Mattioli, la risposta non può essere diversa da quella già data in Commissione in riferimento al tema della libertà, al suo significato, alla differenza tra illecità morale e giuridica e alla laicità piena, che riconfermo e rivendico, delle proposte avanzate dal Governo.

Non ho mai pensato, onorevole Mattioli, a leggi che concorrano a costruire correttamente la persona. Non è questo il mio pensiero. Ho pensato — ho sempre lavorato e continuerò a lavorare in questo senso — a leggi che contribuiscano a creare condizioni di libertà (la libertà dalla droga è una di queste) per consentire alle persone di auto-realizzarsi. Saranno anche spericolate, onorevole Mattioli, ma, mi creda, sono le idee,

maturate ed espresse in verità di coscienza. Analogamente, sempre in verità di coscienza, voglio dire che mi riconosco pienamente nel modo in cui i relatori per la maggioranza, onorevoli Carlo Casini e Artioli, affrontano il problema che scaturisce dal raffronto tra le proposte contenute nel disegno di legge e le esigenze di tutela della libertà personale.

Il disegno di legge, sottolineano i relatori per la maggioranza (ed io sono perfettamente d'accordo), rifiuta un concetto di libertà che si identifica con la pura facoltà di fare ciò che si vuole, disancorata da valori e soprattutto avulsa da un contesto di solidarietà.

L'onorevole Teodori chiedeva cosa si dovesse intendere per libertà individualisticamente intesa: la libertà individualisticamente intesa è appunto quella che il Governo ed i relatori rifiutano.

«La legge» — sottolineano ancora i relatori per la maggioranza, esprimendo una posizione che io condivido — «si ispira invece ad un concetto di libertà che è strumento di crescita umana e perciò di relazione con gli altri e di servizio alla società. In questo contesto» — concludono i relatori ed io sono ancora d'accordo con loro — «possono incontrarsi visioni diverse, laiche e cristiane, ispirate ad un umanesimo attivo contro la cultura dell'indifferenza, dell'abbandono, dell'autodistruzione e della resa. Questo disegno di legge vuole essere l'atto di uno Stato che non si arrende».

Del resto, la possibilità di incontro tra culture diverse si è potuta rilevare anche in quest'aula: basti ad esempio ricordare le riflessioni molto belle e sostanzialmente convergenti effettuate sul tema del rapporto tra libertà e responsabilità da due deputati, appartenenti a partiti, a generazioni e culture diverse come gli onorevoli Zanone e Fronza Crepaz.

Non voglio fare una replica lunga e sto per concludere — vedo che è giunto in aula per prendere la parola in questo dibattito anche il collega Gava, che è contestualmente impegnato in Senato nella discussione della legge sulle autonomie locali —, ma non voglio essere elusiva.

Pur ribadendo, quindi, che non affronterò materie non riguardanti la mia competenza, quale quella relativa alle sanzioni, propria del Ministero di grazia e giustizia, desidero tuttavia formulare un rilievo in risposta cordiale agli onorevoli Mattioli e Gramaglia. Rispondo essendo stata chiamata in causa in prima persona.

Alcune brevi osservazioni, onorevole Gramaglia, onorevole Mattioli. È vero e lo ribadisco ancora una volta: nel disegno di legge, fin dal testo originario approvato dal Consiglio dei ministri, per la sola detenzione di droga non è stata mai prevista la pena definitiva, che invece è prevista — è vero, l'abbiamo sempre detto, non ci siamo mai nascosti dietro un dito — dal sistema di cui all'articolo 650 del codice penale (che è del 1930 e che non abbiamo inventato noi). Tuttavia, quando si parla di carcere, vorrei si avesse l'onestà intellettuale di quantificare la durata della reclusione. Essa va da un minimo di 5 giorni fino a 3 mesi (ed esiste la possibilità di essere affidati ad una comunità terapeutica), ma solo in caso si eludano le prescrizioni date al tossicodipendente.

Ma il punto è ancora un altro — vorrei che l'onorevole Mattioli mi ascoltasse davvero —: non è affatto vero che sulla base delle disposizioni generali di cui all'articolo 650 del codice penale esiste l'eventualità di finire in carcere senza il filtro di nessuno dei normali meccanismi di garanzia previsti dall'ordinamento giuridico. Non ho più studiato diritto penale dagli anni dell'università, che purtroppo sono molto lontani; so però che l'articolo 650 è una norma penale come le altre e, come tale, può essere applicata solo dal giudice, ovviamente secondo il normale procedimento previsto dal nuovo codice di procedura penale, nel rispetto di tutte le garanzie previste a tutela dell'imputato.

Visto che sono in sede di amichevole replica, vorrei dire all'onorevole Gramaglia, oltre che all'onorevole Mattioli, che non è vero che qui stiamo lavorando come se l'AIDS non esistesse; la Commissione affari sociali di questo ramo del Parlamento se ne sta occupando proprio in questi giorni e specificamente.

Passando ad un altro argomento, vorrei brevemente rispondere all'onorevole Negri il quale lamenta un'eccessiva proliferazione di organismi di coordinamento. L'onorevole Negri sa benissimo che l'Osservatorio per le tossicodipendenze — tra l'altro organismo estremamente utile e funzionale — non nasce con il disegno di legge in esame ma è stato istituito nel 1984, così come sa benissimo che la conferenza Stato-regioni non è un'idea dei proponenti di questo disegno di legge: essa è stata istituita dall'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 — la legge sulla Presidenza del Consiglio — ed è l'organo normale di collegamento tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Magari, onorevole Negri, riuscissi a spiegare la legge in tedesco! Lo prendo come un augurio perché mi piacerebbe poterlo fare.

Proprio perché si è detto che una delle cause della non completa applicazione della legge n. 685 è stata la mancata sinergia tra Stato e regioni, proprio perché si vuole fare di questa legge uno strumento con chiare finalità preventive di recupero (ed i servizi socio-sanitari sono di competenza delle regioni), non si poteva non fare riferimento all'organo istituzionale di coordinamento tra lo Stato e le regioni.

Per quanto concerne poi il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, che opera presso la Presidenza del Consiglio e che la legge istituisce *ex novo*, non nego che esso è formato da numerosi ministri, ma la sua composizione è strettamente funzionale allo sforzo di coordinamento che ci è stato richiesto, peraltro a lungo; del resto, l'analisi dei ministri chiamati a far parte di tale organismo dimostra che non ci sono né presenze inutili né presenze gonfiate.

Sul tema dei servizi preventivi, socio-sanitari e riabilitativi e della fattibilità della legge, mi sono trattenuta a lungo in sede di replica dinanzi alle Commissioni riunite; per brevità, visto che in quest'aula non sono emersi tesi e fatti diversi da quelli sollevati nelle Commissioni riunite, mi permetto di fare riferimento a quanto ho detto in quella sede.

Ribadisco che il Governo è pienamente

consapevole che quello dei servizi è il ruolo principale da affrontare. Ribadisco altresì che non vi è alcuna volontà di snaturare il ruolo ed i compiti dei servizi stessi, ma vi è l'impegno a sostenerli ed a potenziarli.

Riconfermo che i notevoli stanziamenti previsti nella legge sono mirati esclusivamente in quella direzione, con una forte e concreta attenzione (riserva del 7 per cento dei fondi) alla formazione del personale socio-sanitario ed al superamento (anche in questo caso con una riserva del 40 per cento dei fondi) degli attuali squilibri tra nord e sud.

Vorrei assicurare l'onorevole Benevelli circa la disponibilità del Governo, del resto già espressa nelle Commissioni riunite, a rivedere e ad eliminare gli articoli relativi all'impugnabilità del programma terapeutico e socioriabilitativo, che il Governo aveva previsto come momento di garanzia: poiché il Parlamento lo inquadra in modo diverso, il Governo non ha problemi da questo punto di vista.

All'onorevole Poggiolini vorrei confermare che il Governo si fa carico dell'esigenza, già avanzata dinanzi alle Commissioni riunite e poi ribadita in quest'aula, di strutturare il sistema dei controlli in modo tale da non incrinare il rapporto di fiducia tra medico e paziente.

Nel corso della discussione che si è svolta in quest'aula sono state fatte molte affermazioni, a volte anche in contrasto tra loro. Alcuni hanno sostenuto che il provvedimento in esame è frutto di decisionismo superficiale ed arrogante; altri, anche dell'opposizione, hanno detto che si tratta di un provvedimento sofferto in quanto si è faticato per trovare le varie soluzioni.

Vorrei con molta semplicità sciogliere il rebus e dire che è vera la seconda versione: certamente è un provvedimento sofferto, ma non perché frutto di incertezza o di superficialità nelle convinzioni della maggioranza — la quale nelle scelte di fondo è sempre stata ed intende continuare ad essere chiara e coerente — ma perché la stessa maggioranza — di fronte alla complessità del problema — si è fatta e continua a farsi carico dell'esigenza di modulare le soluzioni nel modo migliore.

Il nostro lavoro è frutto proprio della volontà di operare con e per i ragazzi, onorevole Benevelli, con e per le famiglie, con quanti, nella scuola e nei servizi pubblici e privati si impegnano per la prevenzione ed il recupero ed affinché si rinsaldi la speranza e la possibilità reale di uscire dalla droga attraverso concrete esperienze, servizi ed istituzioni di solidarietà.

Con questo spirito il Governo ha lavorato ed intende continuare a lavorare (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC, del PSI, del PRI, del PSDI e liberale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dell'interno.

ANTONIO GAVA, Ministro dell'interno. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'esigenza di mobilitare ogni possibile risorsa per affrontare l'immanente emergenza del problema droga impone al Governo ed al legislatore di fare la sua parte — come hanno evidenziato i relatori per la maggioranza, onorevoli Carlo Casini ed Artioli — attraverso l'adozione di una normativa capace di offrire i necessari strumenti culturali, informativi, educativi, riabilitativi ed anche repressivi.

Ritengo, al riguardo, che il disegno di legge approvato dal Senato ed ora all'esame di questa Assemblea costituisca una risposta positiva e responsabile e rappresenti un percorso possibile e realistico, come ha ricordato l'onorevole Artioli. Abbiamo cioè di fronte un testo — così ha sostenuto l'onorevole Lusetti — che ha un buon impianto.

Per queste stesse ragioni, condivido pienamente quanto sottolineato dai relatori per la maggioranza circa la massima disponibilità a vagliare proposte di miglioramenti tecnici o di contenuto, senza per altro stravolgere la coerenza del testo. In questa prospettiva, sarà certamente utile la discussione ed il confronto di idee, che potranno ulteriormente svilupparsi, finalizzati a migliorare l'impianto fondamentale del provvedimento approvato in prima lettura, che ha il principale pregio di voler infrangere il diffuso atteggiamento di tolleranza e di permissività sviluppatosi negli anni scorsi.

Il fenomeno droga, per la molteplicità degli aspetti che investe e per i delicati contenuti politici e sociali che sottende, costituisce un problema di grande complessità e delicatezza; sono perciò necessarie impostazioni legislative e linee chiare di intervento, che diano una risposta certa all'opinione pubblica e soprattutto alle domande pressanti che provengono dalla parte più debole e vulnerabile della società.

In questa stessa ottica — come ha evidenziato l'onorevole Pellicanò — risulta particolarmente significativo, per il segnale che lancia alla collettività, il giudizio espresso dal legislatore nel dichiarare illecito il consumo di stupefacenti. È questa una risposta politicamente ineludibile per il nostro paese che, assieme ad altri 88, ha sottoscritto a Vienna la nuova convenzione ONU contro il narcotraffico, impegnandosi inoltre a darvi provvisoria applicazione in attesa della relativa ratifica.

L'articolo 3 della convenzione prevede, fra le ipotesi delittuose, il possesso, l'acquisto e la coltivazione di droga destinata al consumo personale, ipotesi per le quali è possibile applicare — in aggiunta o in luogo di sanzioni — misure di recupero, di riabilitazione e di reinserimento sociale.

È proprio in quest'ottica che si inquadrano le disposizioni contenute nell'articolo 14, che introducono nel nostro ordinamento la competenza del prefetto a irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei detentori o consumatori di sostanze stupefacenti in dose non superiore a quella media giornaliera.

Come già ho avuto modo di sottolineare nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite II e XII, l'attribuzione al prefetto di nuovi compiti nel settore della prevenzione e di funzioni così rilevanti nel settore della promozione sociale costituisce senza dubbio il naturale risultato di una evoluzione che ha portato l'amministrazione dell'interno a essere duttile, a corrispondere alle sempre crescenti esigenze della comunità.

Sono convinto, con gli onorevoli Fronza Crepaz e Lusetti, che il prefetto debba essere affiancato da adeguate strutture per l'espletamento dei nuovi compiti. Per

altro non posso non ricordare che da tempo i prefetti si sono attivati nel settore delle tossicodipendenze, svolgendo da una parte una utile funzione di coordinamento degli uffici statali presenti in provincia e dall'altra un intelligente raccordo con le strutture sanitarie e con le rappresentanze degli enti locali e del volontariato. Certamente occorrerà risolvere il problema di rafforzare un sistema di consulenza e di collaborazione, intensificando a tal fine il raccordo già esistente tra le prefetture e gli altri organismi e strutture operanti sul territorio nonché assicurando i supporti finanziari necessari a corrispondere all'impegno che ne conseguirà sul piano amministrativo e operativo.

Il ministero dispone di un supporto conoscitivo, professionale ed educativo che renderà possibile l'espletamento di delicatissimi compiti che attendono, appunto, l'istituto del prefetto nell'ambito della prevenzione e della vigilanza, del programma terapeutico, d'intesa con le unità sanitarie locali e in raccordo con le molteplici espressioni del volontariato.

In sintesi, come ha avuto modo di sottolineare l'onorevole Carlo Casini, per ciò che riguarda l'incontro con il tossicodipendente e gli accertamenti sulla sua situazione personale nonché sui mezzi migliori per poterlo recuperare, il prefetto dovrà chiamare a raccolta tutte le risorse disponibili sul territorio. Desidero inoltre evidenziare che una efficace strategia globale e al tempo stesso mirata di lotta alla droga non può prescindere da una composita attività di osservazione, di conoscenza e di informazione rispetto a un fenomeno suscettibile di riflessi così devastanti sull'ordinato sviluppo della vita sociale del nostro paese.

Con tale preciso obiettivo opera presso il Ministero dell'interno, sin dal 1984, una struttura che ha saputo fornire in questi anni il supporto conoscitivo indispensabile a orientare l'attività di pubblici poteri nello specifico settore. Mi riferisco all'osservatorio permanente sul fenomeno droga, che con periodicità semestrale divulga a tutti i livelli istituzionali i dati acquisiti tramite le prefetture presso le

strutture sanitarie pubbliche, le comunità terapeutiche residenziali e gli organismi che operano sul territorio nel settore della cura e della riabilitazione.

Le rilevazioni vengono gestite dalla direzione centrale per la documentazione, che si avvale della capacità operativa e informativa delle prefetture, capacità riconosciute di recente anche dal decreto legislativo n. 322 del 1989 sul sistema statistico nazionale, che individua nelle prefetture il punto di riferimento per il coordinamento a livello provinciale di tutte le fonti informative pubbliche nonché per l'accesso ai dati del sistema stesso da parte del cittadino.

Evidenzio tutto ciò per ribadire la serietà e il profondo spirito di responsabilità con cui si preconstituiscono gli strumenti indispensabili per affrontare una questione che si pone quotidianamente con crescente drammaticità. È proprio grazie alla preziosa attività dell'«osservatorio», che il ministero, sin dal 1985, ha potuto rendere concreto il proprio impegno, in una prospettiva di solidarietà umana e sociale, a sostegno dello sforzo di tutti coloro che operano per favorire il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti.

In merito ai finanziamenti erogati per il 1988, ho già avuto modo di depositare un'analitica documentazione a corredo della relazione annuale al Parlamento, da me trasmessa il 4 ottobre 1989, nella quale viene confermato il favore per i programmi diversificati attuati dalle strutture private ed il positivo coinvolgimento dei comuni.

Il disegno di legge al nostro esame ribadisce che l'attuale momento deve essere contraddistinto da un continuo sforzo di adeguamento delle strutture pubbliche ai problemi posti dalla droga e dal sostegno alle iniziative delle comunità terapeutiche, espressione di un volontariato cosciente e responsabile.

In Italia ormai da anni le comunità incontrano un particolare favore presso l'opinione pubblica, che sempre più tende a riversare su tale tipo di intervento tutto il carico di speranze nate dalla disperazione e dall'allarme sociale che caratterizzano il problema della droga.

Le comunità rappresentano quindi strumenti preziosissimi per il recupero di numerosi soggetti, attraverso la sollecitazione e la riattivazione dei meccanismi della volontà, che la droga annienta, giacché in molti giovani si registra quella che l'onorevole Lusetti definisce «la morte della speranza di essere persone». Ed è in questa prospettiva sempre più ampia di solidarietà sociale che debbono inquadrarsi i finanziamenti previsti.

Sono inoltre convinto che il fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio potrà contribuire in maniera efficace e mirata a creare un sistema di interventi diffusamente articolati sul territorio.

Debbo ancora una volta evidenziare, onorevoli colleghi, che la situazione sul versante del narcotraffico continua a presentare aspetti allarmanti; nessun elemento consente di ipotizzare, allo stato, un'inversione di tendenza. Al contrario, i principali indicatori del fenomeno, che mi vengono forniti dal servizio centrale antidroga, dimostrano in modo chiaro una sempre più preoccupante tendenza all'incremento. Lo scenario che si presenta nel nostro paese, aggredito in maniera massiccia da organizzazioni criminali pericolosamente strutturate ed operanti con sistemi che gli ingentissimi guadagni rendono altamente sofisticati, è tale da generare gravissime preoccupazioni per il futuro.

Non è più possibile pertanto fronteggiare questa piaga con i sistemi attualmente disponibili. È invece assolutamente necessaria una nuova, più moderna strategia di lotta. In tale ottica, i nuovi strumenti e le nuove procedure previsti nel provvedimento in esame consentiranno alle forze di polizia un'attività di maggiore qualificazione e, conseguentemente, di più elevata efficacia.

Ho il dovere di sottolineare l'altissima dedizione che le forze di polizia hanno posto e pongono nella lotta alla droga, ottenendo per altro riconoscimenti ed apprezzamenti anche da qualificati organismi esteri. Ma è altrettanto doveroso sottolineare la frustrazione degli operatori di polizia, quando si trovano impossibilitati a

svolgere indagini per la carenza sia di strumenti normativi e finanziari, sia di procedure, che da tempo essi vedono applicati, con innegabile successo, in altri paesi.

Ho avuto modo di evidenziarlo in più occasioni e sento la necessità di ribadire che nessun fenomeno criminale presenta, come quello del traffico degli stupefacenti, aspetti di internazionalità; nessun paese può infatti considerarsi immune da questa tragedia: o si è paesi produttori o di raffinazione o di transito o di consumo o, come spesso accade, si è interessati contemporaneamente su più fronti. Pertanto, come internazionale è l'aggressione, altrettanto internazionalmente articolata deve essere la risposta.

Ebbene, tutti gli strumenti e le procedure che nel disegno di legge sono contemplati non costituiscono un nucleo di norme ad esclusiva valenza nazionale, ma si armonizzano con quelle degli altri paesi che, come il nostro, combattono il fenomeno, e sono altresì armonizzate agli obiettivi proposti dalla nuova convenzione dell'ONU.

In questo senso, sento di dover rispondere all'onorevole Ciconte, il quale lamenta l'incoerenza della lotta al traffico sia sul piano internazionale sia su quello interno. Desidero aggiungere che è pienamente avvertita la necessità di un coordinamento tra le legislazioni nazionali (obiettivo che questo disegno di legge persegue), in particolare quelle dei paesi della CEE.

L'istituto delle consegne controllate di droga, la possibilità di svolgere operazioni di infiltrazione nelle maggiori organizzazioni criminali, la costituzione di basi di *intelligence* nei più importanti paesi a rischio, l'introduzione di misure di controllo nel commercio legale dei precursori, per evitarne lo storno verso il mercato illecito, sono tutti provvedimenti destinati a perfezionare la cooperazione operativa con le polizie antidroga degli altri paesi e sono tesi — nessuno escluso — all'individuazione e al perseguimento dei vertici delle organizzazioni criminali del traffico illecito.

La mancanza di tali norme e procedure nel nostro ordinamento rischia purtroppo

di determinare la scelta del nostro territorio quale base operativa più agevole per le stesse organizzazioni, tese a prediligere le aree geografiche ove la normativa anti-droga esistente consente rischi minori.

Ma tali disposizioni non costituiscono solo un complesso armonico con quelle di altri paesi; esse si connotano soprattutto come strumento di particolare modernità ed efficacia e come autentiche ed importanti innovazioni nella lotta al crimine.

La possibilità di attribuire alle forze dell'ordine l'uso di veicoli e di natanti sequestrati nel corso di attività antidroga, la destinazione delle somme confiscate a seguito di operazioni antidroga al finanziamento delle attività di indagine e al miglioramento di mezzi e strutture, l'estensione del diritto di inseguimento, perquisizione e cattura in acque internazionali delle navi sospette di narcotraffico non potranno che qualificare l'azione di lotta alla droga.

I facili e smisurati guadagni legati al traffico di droga incidono in maniera preoccupante sulla realtà di ogni paese e determinano forme di inquinamento, con ripercussioni spesso gravissime sull'economia legale. Ricordo che una delle misure più significative contenute nel disegno di legge riguarda l'estensione della legislazione antimafia al traffico di droga, disposizione questa che, unita alle fattispecie del riciclaggio e del reimpiego, rende più incisivo l'approfondimento e la conoscenza dei circuiti finanziari delle organizzazioni criminali.

Mi riferisco ovviamente agli articoli 11 e 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, di modifica alla legge Rognoni-La Torre, e ciò anche in sintonia con una rinnovata collaborazione nell'ambito del sistema creditizio internazionale.

Si registra purtroppo un'intensa attività criminosa del traffico di droga, che vede coinvolta la criminalità organizzata di tipo mafioso, la criminalità dei grandi centri urbani, gli ambienti delinquenziali emergenti, taluni gruppi stranieri e la delinquenza minore che, attratta dalla prospettiva di più elevati guadagni, traslascia settori meno lucrosi delle tradizionali attività

illecite e punta poi ad investire in attività lecite, provocando forti inquinamenti.

Desidero ricordare che, nel quadro articolato delle misure delineate dal Governo sul fronte della lotta alla grande criminalità, agli strumenti testé illustrati si aggiungono le disposizioni in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento all'istituto del subappalto, e quelle relative alla tutela della trasparenza delle attività delle regioni e degli enti locali, previste dalla stessa legge di revisione della Rognoni-La Torre. Con ciò si intende assicurare assoluta trasparenza e pubblicità alle procedure del subappalto.

È inoltre evidente che la correlazione mafia-droga non è una esclusiva italiana. Sono infatti note le mafie colombiana, messicana, portoricana, turca e giapponese, che hanno dimostrato una grande duttilità operativa. Un tempo impermeabili all'ingresso di altri gruppi, esse si sono aperte a contatti e rapporti con altre strutture criminali straniere. È dunque fondata l'affermazione che esiste una autentica *holding* del crimine organizzato, con articolazioni nazionali ben definite ed operanti in stretta collaborazione su diversi scacchieri mondiali.

Gli strumenti previsti dal disegno di legge determineranno il più valido perfezionamento operativo della collaborazione ormai da tempo instaurata con numerosi paesi esteri. Agli accordi già sottoscritti con Stati Uniti, Spagna, Egitto, Grecia, Turchia, Austria, Israele, Marocco, Venezuela, Tunisia, Francia e Gran Bretagna, si è aggiunto quello, recentissimo, siglato il 23 marzo scorso con la Spagna, e aperto all'adesione di altri paesi, per la repressione del traffico di droga in mare. Annetto una particolare importanza a quest'ultima iniziativa, in quanto ciascuno Stato può rinunciare a favore dell'altro (è il primo caso del genere) alla giurisdizione nei confronti di navi battenti la propria bandiera che siano sospettate di svolgere narcotraffico al di fuori del mare territoriale.

Il trattato bilaterale si pone come strumento del tutto innovativo rispetto alla vigente disciplina dei controlli in alto mare. Le intese cui ho poc'anzi fatto cenno

sono state inoltre vivificate da una serie di ulteriori riunioni a contenuto politico, nonché da numerose missioni svolte da operatori delle diverse forze di polizia e coordinate dal servizio centrale antidroga. È doveroso ricordare come tutte le operazioni di maggior livello internazionale finora svolte siano scaturite e siano state realizzate a seguito delle informazioni scambiate con i suddetti paesi, con i quali ben più consistenti apporti di reciproca collaborazione saranno possibili grazie ai nuovi strumenti normativi.

Come vede, onorevole Ciconte, il Governo ha intrapreso da tempo la via della cooperazione bilaterale e multilaterale e non ha quindi bisogno di mutare politica; semmai, si tratterà di rafforzare gli strumenti esistenti. Vorrei ricordare che, nonostante la polemica sull'alto commissario, proprio l'opposizione comunista ha indicato nel centro antidroga l'esempio della reale capacità di coordinamento interforze.

Pur in assenza di misure moderne ed aggiornate, non potevamo consentire che nuove vie di traffico, nuovi sistemi criminali e nuove sostanze potessero agevolmente aggredire sia il nostro paese sia quelli con i quali cooperiamo strettamente. Di qui la promozione di importanti iniziative internazionali su due dei più pericolosi versanti del fenomeno, quello dell'eroina e quello della cocaina.

Per quanto riguarda la prima sostanza, è stata rilevata una sua violenta recrudescenza: la quasi totalità dei decessi per droga nel nostro paese è determinata dall'uso di eroina. È opportuna, a questo punto, una breve riflessione. Sentiamo spesso ripetere che i 972 morti del 1989 sono ben poca cosa rispetto ai decessi per altre droghe, come alcol e tabacco. Senza sottominare questa realtà, desidero sottolineare che i suddetti 972 morti sono quelli rilevati dalle forze di polizia e rinvenuti — potrei dire — con la siringa nel braccio; non è ovviamente inserito in tale cifra il numero, non quantificabile ma certamente ingente, dei tossicomani deceduti per altre ragioni e con altre modalità.

Rilevata quindi la recrudescenza

dell'eroina ed una pericolosissima ripresa dei trasporti attraverso la rotta balcanica, il servizio centrale antidroga ha statisticamente rilevato che circa il 75 per cento della sostanza sequestrata in Italia percorre tale via. Ho così promosso, il 17 marzo scorso, la conferenza sulla rotta balcanica, in cui si è stabilita per la prima volta una forte collaborazione tra i paesi del cosiddetto «club dei 5».

In questa occasione i paesi interessati a tale rotta hanno concordato e sottoscritto un'azione comune, da intraprendere in maniera ferma al fine di fronteggiare in modo adeguato l'estrema gravità dell'emergenza, razionalizzando in primo luogo i sistemi di controllo.

Sul versante cocaina la violenza dell'aggressione che l'Italia e l'Europa stanno subendo ha raggiunto livelli di pericolo impensabili solo pochi anni fa. Basti pensare che si stanno verificando i primi decessi per cocaina; e la cocaina impiega molto più tempo per causare il decesso del consumatore.

Sono state rilevate con certezza basi operative colombiane in Europa e in Italia, e nel nostro paese sono state già scoperte due raffinerie di cocaina, gestite da criminali colombiani in stretto collegamento con il crimine organizzato. Abbiamo così avviato una serie di rapporti con le autorità dei paesi sudamericani produttori, anche e soprattutto per sostenere l'azione da essi intrapresa, nella consapevolezza che l'esito della coraggiosa lotta sferrata da quei governi avrà diretti e immediati riflessi anche in Europa.

Nella «trilaterale» fra Italia, Spagna e Stati Uniti abbiamo voluto offrire ai governi sudamericani, *in primis* al colombiano, ogni possibile apporto di iniziative, di supporto informativo ed operativo, di sicurezza degli operatori di polizia e di giustizia, oggetto di feroci intimidazioni.

Onorevoli colleghi, sento il dovere di sottolineare che le forme di collaborazione instaurate e quelle in corso di realizzazione non potranno assumere la valenza internazionale imposta dalla crescente pericolosità della situazione se non disporremo con urgenza degli strumenti e delle

procedure che il provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede. In tutti gli accordi assunti e nel corso dei contatti, ufficiali o meno, intercorsi con rappresentanti di diversi paesi è stato sempre richiesto che anche e soprattutto l'Italia sia presente con propri uffici antidroga nelle aree calde, analogamente a quanto stanno realizzando non solo gli Stati Uniti, ma anche altri paesi. Senza la rapida approvazione del disegno di legge, queste importanti iniziative non potranno essere assunte.

La collaborazione internazionale presuppone anche un costante avvicinarsi di funzionari del servizio centrale antidroga in missioni informative ed operative ed una disponibilità di strutture e mezzi tecnici che le nuove procedure di indagine tendono necessariamente ad armonizzare con quelli delle forze di polizia con cui cooperiamo. Essa presuppone anche, in definitiva, disponibilità finanziarie, che il provvedimento ha ragionevolmente considerato. Il disegno di legge ha inoltre previsto che le esigenze di ordine economico imposte dalla nuova strategia antidroga debbano essere sostenute attraverso la confisca delle somme di denaro ai responsabili del traffico.

Onorevoli colleghi, in conclusione, senza voler attribuire al disegno di legge in discussione una funzione salvifica, affidando alla legge compiti che non le sono propri (come ha opportunamente rilevato l'onorevole Soddu), ritengo tuttavia che il legislatore debba fare la propria parte; e questo nella piena consapevolezza delle difficoltà proprie di una legge che chiama in causa, come ha ricordato l'onorevole Zanone, la sfera dei valori e dei disvalori.

Sono convinto che l'Italia, consapevole del ruolo assunto in questi anni nell'ambito della comunità internazionale, dovrà continuare ad essere parte attiva di una lotta che è difficilissima. Sono quindi necessari ed indispensabili strumenti più adeguati per poterla condurre con maggiore efficacia e concrete speranze di successo.

Desidero ribadire un concetto che ho più volte espresso: la lotta alla droga deve

essere una lotta globale, senza possibilità di differenziazioni. Bisogna da un lato contrastare con determinazione la coltivazione, la trasformazione, il traffico e lo spaccio delle sostanze stupefacenti e dall'altro radicare il convincimento della illiceità dell'uso.

Non sarebbe lotta globale su tutti i fronti una concezione dell'uso quasi lecito poiché la domanda, in una spirale perversa, giustificherebbe l'offerta. Questo, sia chiaro, non significa assolutamente voler confondere i carnefici, i trafficanti di droga e di morte con le vittime.

Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea è una risposta positiva e non una legge-manifesto, onorevole Gramaglia. Certo — ne siamo tutti ben consapevoli — la legge di per sé non può rappresentare la soluzione del problema, se non sarà accompagnata, specie sul piano della prevenzione, dalla più larga solidarietà possibile nei confronti dei consumatori e se non saremo capaci tutti insieme di far rinascere nei giovani la speranza nel futuro, che aiuta a sfuggire alle velenose, artificiali e mortali illusioni della droga.

Vorrei dire, in conclusione, che questo provvedimento ha tre pilastri portanti: la creazione di un costume per il quale l'uso della droga e degli stupefacenti venga considerato un fatto illecito; il recupero del tossicodipendente, perché tutta la legge, sia nelle modifiche che sono state apportate in sede parlamentare sia nello spirito del Governo, è permeata da tali volontà, come molto bene ha detto la collega Jervolino; la lotta spietata, a fondo e senza quartiere contro i portatori di morte, i narcotrafficanti (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta ad una votazione segreta, che avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la replica del Governo si integra con il mio intervento, nel quale farò, in modo particolare, un riferimento alla parte della legge che attiene alle sanzioni, poiché essa è quella che ha dato luogo a maggiori discussioni e contestazioni.

Poco fa l'onorevole Teodori, relatore di minoranza, citando l'intervento nel quale il Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, ha dato quella definizione del fenomeno della droga, ironizzava dicendo che si risponde con le sanzioni amministrative da infliggere ai piccoli consumatori. Questa è una valutazione che distorce profondamente il significato del provvedimento presentato dal Governo ed approvato dal Senato in relazione al problema delle sanzioni per gli assuntori di droga, che costituisce uno degli aspetti più importanti della legge.

Tuttavia nel provvedimento al nostro esame si introducono numerose altre disposizioni — al riguardo ben poco si sono soffermati gli oppositori — per combattere e contenere il fenomeno della droga.

In primo luogo, sul citato aspetto delle sanzioni da infliggere agli assuntori di droga si è ripetutamente sostenuto che esso violerebbe un principio di libertà. Devo ribadire quanto ho già avuto modo di sostenere in Commissione ed anche al Senato a nome del Governo, e cioè che la dichiarazione di illiceità del consumo contenuta nella legge non costituisce il contenuto di una norma-manifesto, ma sostanza tutta una serie di disposizioni che tendono a scoraggiare l'uso ed il consumo della droga, dalla prevenzione alle disposizioni relative all'informazione, agli interventi ed alla creazione di strutture di sostegno e di recupero, per creare le condizioni di riduzione del fenomeno. Riteniamo infatti che la droga sia un male sia per chi la consuma, sia per chi gli vive accanto, sia infine per la società. Ma la sanzione penale si fonda — lo ricordo ancora una volta — su altri principi, in particolare su quello della violazione del divieto di comperare, introdurre o co-

munque ricevere droga. In questo caso, dunque, il principio di libertà violata non c'entra assolutamente!

Non si può negare che di fronte ad un fenomeno così grave come il commercio, lo spaccio ed il traffico di droga (con tutti i fatti di criminalità ad esso connessi), sia lecito o possibile al Parlamento, e quindi allo Stato, porre il divieto giuridico di rendersi corresponsabili, rispetto a tale fenomeno, e di fornire addirittura spazio e mezzi (comperando droga) a questa attività criminale.

Occorre dunque sancire il divieto giuridico (e la sanzione interviene se questa norma viene violata) di comperare o comunque ricevere droga. Si tratta di un divieto e di una sanzione previsti in altre corrispondenti norme del nostro ordinamento penale (mi riferisco all'articolo 648 del codice penale, che prevede il divieto di acquistare e ricevere denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ed a quello concernente l'incauto acquisto). Si tratta di divieti e sanzioni che da sempre sono contemplati nel nostro ordinamento penale. Quindi, sotto questo profilo non esiste alcuna ragione...

MAURO MELLINI. Una ricettazione a tutela del ricettatore!

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Cosa c'entra la ricettazione? La ricettazione esiste nel nostro ordinamento! Nessuno invoca la violazione di un diritto di libertà se impediamo di comperare una radiolina rubata!

La stessa logica vale per il divieto di comperare, importare o comunque ricevere droga nel nostro paese. Questa era la prima risposta ad una serie di obiezioni e di contestazioni sull'impostazione del provvedimento che sanziona penalmente la detenzione e l'uso della droga.

Vi è poi stato un altro tipo di contestazione, quello dell'intreccio negativo che la sanzione penale della detenzione di droga ha con l'azione di recupero nei confronti dei tossicodipendenti. Tutti conosciamo l'esistenza di casi in cui la sentenza arriva

molto tempo dopo la consumazione del reato. Ed è così che spesso la carcerazione viene a distruggere tutto il lavoro che una comunità o un gruppo di sostegno avevano svolto a favore di quel tossicodipendente, che nel frattempo si è magari sottoposto ad un trattamento socio-riabilitativo. Nella legge c'è una risposta a tale riguardo: è stata eliminata l'eventualità di contraccolpi negativi in casi del genere. È infatti prevista la sospensione dell'applicazione delle sanzioni anche quando sia intervenuta sentenza definitiva di condanna (tre anni di reclusione per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza e quattro anni per i reati propri di droga), qualora il condannato si sia sottoposto ad un procedimento terapeutico e socio-riabilitativo. La norma approvata dal Senato non richiede nemmeno che tale trattamento terapeutico sia stato concluso positivamente, perché la sospensione della pena viene applicata da parte del giudice sul solo presupposto che l'imputato abbia iniziato il programma riabilitativo. E se nei successivi cinque anni non interviene un nuovo fatto costitutivo di reato, la pena si estingue definitivamente.

Tale intervento, proprio in relazione ai fenomeni negativi che l'esperienza passata ci aveva indicato, tende non soltanto a stimolare, ma anche a rispettare quelle situazioni in cui il tossicodipendente, pur avendo commesso un reato (anche di una certa gravità) per il quale è stata comminata una certa rilevante sanzione penale, si sia sottoposto ad un procedimento terapeutico e socio-riabilitativo.

Nella legge è previsto che anche in carcere il detenuto possa chiedere l'applicazione nei suoi confronti del procedimento di recupero e terapeutico. La nuova legge, se verrà approvata dal Parlamento, prevedrà tutte le forme di agevolazione, di stimolazione nei confronti del tossicodipendente, al fine di avviare quel procedimento di recupero che è appunto una delle finalità del provvedimento in esame.

Non sono ragioni, queste, per negare la legittimità della sanzione relativamente alla detenzione ed al consumo di droga da parte del tossicodipendente.

Ci è stata rivolta la seguente domanda: credete veramente (così è apparso in Senato, ma in questo senso si disponeva anche nella prima stesura del disegno di legge, poi modificato col procedimento prefettizio, di cui tra breve parlerò) che il tossicodipendente possa essere dissuaso dall'assumere droga dall'applicazione di sanzioni amministrative da parte del prefetto? Probabilmente in molti casi no, tant'è vero che abbiamo previsto le altre forme prima citate. Si è però analizzato l'altro aspetto della questione? Coloro i quali si avvicinano per la prima volta alla droga per curiosità, per mentalità o per cultura permissivistica — conseguenza della legge del 1975 — non potrebbero essere dissuasi dalle norme che cerchiamo di introdurre? Se con il provvedimento in esame riusciremo ad invertire la tendenza (le statistiche degli ultimi anni indicano un aumento del numero degli assuntori di droga), a ridurre il numero delle nuove reclute e dei nuovi assuntori di droga, la legge non avrà forse avuto un'importanza rilevante?

È facile fare ironia su norme che evidentemente sono state redatte tenendo conto delle diverse fattispecie, delle diverse condizioni soggettive, della diversità di rilevanza nell'assunzione di droga.

Riteniamo pertanto che il testo licenziato dal Senato, per quanto riguarda la parte sanzionatoria e penalistica, possa essere nella sua sostanza approvato anche da questo ramo del Parlamento.

Vi sono altri due aspetti della questione che intendo trattare. Il primo concerne i prefetti. Qualcuno ci ha rivolto la seguente domanda: pensate veramente che la struttura prefettizia sarà in grado di affrontare i nuovi compiti affidatili? Il prefetto dovrà valutare e giudicare? Io credo che si sia letta male la disposizione introdotta dal Senato. Al prefetto non viene affidato alcun compito o giudizio propri della funzione giurisdizionale: egli non deve compiere alcuna indagine sul soggetto. La procedura davanti al prefetto è molto «asciutta»: il prefetto deve accertare se ciò che è stato trovato in possesso dell'assuntore sia droga e se essa rientri nel limite

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

della dose media giornaliera. In base a tali accertamenti oggettivi egli applica la sanzione.

MAURO MELLINI. Che significa «accertamenti oggettivi»?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accertamenti compiuti per determinare la quantità di droga.

MAURO MELLINI. Magari attraverso un pentito! Dove sta scritto?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quando si rinviene un quantitativo di sostanza bisogna accertare se si tratti di borotalco o di cocaina o di eroina.

MAURO MELLINI. Con quale tipo di prova?

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, non interrompa! Onorevole Castiglione, la prego di non raccogliere le interruzioni.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il termine di riferimento è il decreto del Ministero della sanità, che determinerà quale dovrà essere la dose media giornaliera. Il prefetto dovrà poi stabilire se applicare le sanzioni.

Il prefetto può certo avvalersi di collaboratori, chiamare l'assuntore di droga, dialogare con lui e chiedergli se intenda sottoporsi a procedimento terapeutico e riabilitativo (si vuole in questa fase tentare di stimolare il tossicodipendente a sottoporsi a terapia); ma le sue competenze ed i suoi poteri, ripeto, sono strettamente amministrativi, come prevede la norma approvata dal Senato. Non comprendo quindi per quale motivo si suonino queste campane a morto, nel timore che il prefetto non sia in grado di assolvere ai compiti previsti dalla normativa.

C'è un'ultima questione sulla quale intendo soffermarmi prima di concludere. In questi giorni ci sono stati incontri a

livello di maggioranza (ne hanno parlato anche i giornali) per addivenire ad una modifica della normativa concernente le quantità all'interno della dose media giornaliera. Ed in effetti è stato raggiunto un accordo, rispetto al quale il Governo ha dichiarato la sua disponibilità.

Il procedimento previsto dal Senato ha infatti una ricaduta rispetto all'obiettivo di procedere gradualmente alla dissuasione dal comportamento dell'assunzione di droga. È previsto, infatti, che il prefetto per tre volte possa erogare sanzioni che sono di immediata applicazione, salvo la facoltà di opposizione dell'interessato davanti al pretore, opposizione che però non sospende l'applicazione delle sanzioni. La forza di dissuasione sta proprio nell'immediatezza delle sanzioni previste, le cosiddette sanzioni amministrative, oltre che nella chiarificazione all'assuntore di droga dei pasticci nei quali si va a mettere se continua ad assumere o comperare droga.

Dopo tre volte si prevedeva che la competenza passasse al pretore, che applicava sanzioni più onerose mediante sentenza. Questa tuttavia non è di immediata applicazione, e perciò l'effetto dissuasivo dopo tre volte poteva attenuarsi, per il fatto che la sentenza, ancorché rapidamente emessa dal pretore, essendo soggetta ai vari momenti di gravame, evidentemente richiede tempi...

MAURO MELLINI. E, quindi, condanna senza appello!

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è vero che vi sia condanna senza appello, onorevole Mellini. Si prevede che l'iterazione dell'assunzione o comunque della detenzione di droga dopo tre volte comporti la necessità di far applicare dal pretore sanzioni simili a quelle previste con la sentenza, che abbiano e continuino a mantenere effetto dissuasivo.

La norma penale deve avere non solo la funzione di sanzionare un comportamento contrario alla prescrizione giuridica, ma anche quella di impedire che nuove e più

gravi violazioni siano poste in essere. L'effetto dissuasivo nelle norme penali è sempre esistito, anzi ne costituisce una delle caratterizzazioni.

L'accordo raggiunto all'interno della maggioranza può quindi portare ad un procedimento più razionalmente teso alla dissuasione rispetto a fatti ripetitivi di assunzione di droga, sia pure nell'ambito della dose media giornaliera, proprio per ottenere che colui che è dedito all'uso della droga trovi la forza di uscire dal tunnel nel quale si è cacciato, di rifiutare le esperienze profondamente negative che ha avuto e continua ad avere.

Questa è la ragione di una serie di previsioni sanzionatorie concernenti l'acquisto e la detenzione di droga nell'ambito della dose media giornaliera.

Ricordo che, per altro, le norme penali previste hanno, pur nell'accentuazione di sanzioni per una serie di reati rispetto alla legge del 1975, passaggi che consentono recuperi, quindi sanzioni meno gravi: pensiamo, ad esempio, all'attenuante della lieve entità, che non era prevista nella legge del 1975, o a quella prevista per chi abbia tenuto un comportamento di collaborazione, ma soprattutto a tutte le norme che prevedono la sospensione della pena e della sanzione se il tossicodipendente o l'assuntore di droga accetti di seguire un procedimento terapeutico o socio-riabilitativo.

Quindi, le sanzioni penali hanno questa articolazione, al pari delle sanzioni complessive previste dalla legge: quella cioè di favorire e stimolare la scelta da parte dell'assuntore, del tossicodipendente, di recuperare ed affrontare, ove occorra (se ad un vero e proprio stato di tossicodipendenza egli sia assoggettato), un procedimento terapeutico e socio-riabilitativo.

Questi i punti essenziali, sotto l'aspetto delle sanzioni e delle norme penali proposte dal provvedimento nel testo approvato dal Senato e delle eventuali correzioni che alla Camera potranno essere apportate (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli:

«La Camera,

considerato che nella discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 4414 («Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza») sono emersi numerosi elementi in contrasto con norme costituzionali in particolare per quel che riguarda i diritti di libertà;

considerato inoltre che l'assunto centrale del disegno di legge che riguarda la punibilità dell'uso personale di droghe lede il principio giuridico della non punibilità degli atti contro se stessi;

considerato che il sistema delle pene previsto è basato su criteri di larga discrezionalità;

considerato che tutti i meccanismi attuativi risultano largamente impraticabili nei confronti del sistema amministrativo, del sistema giudiziario, del sistema socio-sanitario e del sistema carcerario;

considerato che gli effetti che la legge produrrebbe rispetto all'obiettivo principale della cura e del trattamento socio-sanitario dei tossicodipendenti e delle vittime della droga sarebbero controproducenti in quanto respingerebbero i soggetti al cui beneficio le norme sono dirette nell'illegalità e nella clandestinità;

delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge.

Teodori, Calderisi, Mellini, Negri, Vesce».

Poiché tale ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, non potrà essere svolto: saranno consentite soltanto dichiarazioni di voto, per non più di cinque minuti per ciascun oratore.

Passiamo pertanto alle dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, mi dispiace che si sia creato un problema di carattere regolamentare, perché mi sarebbe piaciuto ascoltare le motivazioni per le quali i colleghi firmatari dell'ordine del giorno propongono all'Assemblea di non passare all'esame degli articoli. Tuttavia, è intuibile la loro intenzione di fronte alla quale rimango sconcertata. Ci troviamo, infatti, ancora una volta, di fronte alla volontà di non procedere rapidamente su un provvedimento che, nei fatti, chiede urgenza.

Basterebbe, infatti, leggere un qualunque giornale o rivista, senza arrivare a documenti per così dire più specializzati, per rendersi conto della gravità di questo fenomeno (nel 1988 i morti per droga sono stati 831, mentre nel 1989 sono stati 972) e per dire che non è lecito, non è consentito al Parlamento italiano indugiare ancora su un provvedimento che reclama una particolare urgenza.

Giustamente il ministro Russo Jervolino ha detto che questa legge non deve essere assolutamente considerata come un punto d'arrivo, ma soltanto come una tappa che ci fa riflettere su quanto non si è potuto, non si è voluto o non si è saputo fare con la legge n. 685. Questa legge è un doveroso momento di riflessione e di partenza. Le questioni sono molteplici: c'è il nodo dei servizi, la lotta al narcotraffico, l'aiuto alla famiglia, la regolamentazione del volontariato e l'avvio di iniziative reali di informazione. Ma ritorneremo su questi problemi nel momento in cui affronteremo alcuni aspetti della legge ed in particolare quella che deve essere la funzione della scuola e il modo in cui si deve intervenire se si vuole fare qualcosa di efficace in questo senso.

Occorre considerare quali siano le inadempienze degli enti locali e territoriali; vi è da creare quella che si suole definire una catena terapeutica. Di positivo vi è inoltre da registrare — se ciò può essere considerato positivo — una sorta di solidarietà spontanea.

Spesso si fa riferimento, come fatto culturale, alla creazione di una catena di solidarietà. Di fronte alla non solidarietà del Parlamento, registriamo invece la solidarietà spontanea della gente, una maggiore coscienza rispetto ad un fenomeno che può toccare ciascuno di noi e soprattutto noi donne, forse più sensibili e vicine ai problemi della società, che possono interessare ciascuna delle nostre famiglie, senza che nessuno possa dire di appartenere ad un ceto o ad una cultura diversi.

Non dobbiamo guardare con gli occhi distaccati di chi ritenga di poter essere immune dal fenomeno, ma con la consapevolezza ed anche con l'amarezza di chi forse ha contribuito in qualche modo, con l'indifferenza o con la cultura dell'edonismo, a indulgere a certi atteggiamenti che ci hanno portato al tipo di società in cui oggi viviamo e che doverosamente dobbiamo ripensare fino in fondo, per ricreare — perché no? — quella serie di valori che sono stati completamente messi da parte.

Nessuno di noi deve nutrire certezze — voglio dirlo con molto garbo e quei colleghi che oggi hanno espresso quasi con un certo disprezzo sottolineature di carattere negativo a quanto affermato dai rappresentanti del Governo — e tutti abbiamo il dovere di intervenire con immediatezza, con serietà e con molta onestà (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, abbiamo presentato e voteremo questo ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli per ragioni molto semplici, che enuncerò molto brevemente.

Il provvedimento in esame è intitolato (ed ha come obiettivo): «Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza». Riteniamo che, come la discussione sulle linee generali ha messo ampiamente in risalto, in realtà questa legge, oltre a contenere delle norme che travali-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

cano la Costituzione in materia di diritti individuali e riguardo alla riserva di giurisdizione, avrebbe, se varata, un effetto opposto a quello che il suo titolo e l'obiettivo da perseguire denunciano ed enunciano.

Per queste ragioni riteniamo che non sia opportuno passare agli articoli e chiediamo quindi che la Camera accolga il nostro ordine del giorno.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, abbiamo appreso poc'anzi da una sua comunicazione, che sarà applicata la norma del regolamento che prevede la votazione a scrutinio segreto. Non solo: abbiamo anche appreso che questo criterio di votazione viene considerato dalla Presidenza tale da non suscitare obiezioni e quindi di pacifica applicazione.

Per la verità, con tutto il rispetto dovuto, esprimiamo un fermo dissenso sul merito. Esprimiamo però anche una riserva di carattere più generale sulla questione relativa all'applicazione di un principio che solo di recente è stato introdotto nel nostro regolamento.

Signor Presidente, siamo preoccupati soprattutto dal fatto che non accada quello che malauguratamente si è verificato in altri casi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi di fare silenzio, anche perché la questione che sta sollevando l'onorevole Labriola è estremamente delicata.

SILVANO LABRIOLA. La ringrazio, signor Presidente.

Sono due gli aspetti della questione che ci preoccupano, indipendentemente dal singolo punto che forma oggetto di questo richiamo al regolamento. Da un lato, infatti, siamo preoccupati dalla formazione di un precedente che in circostanze diverse possa in qualche modo costituire un vincolo per l'applicazione del regolamento.

Troppe volte è accaduto, onorevole Presidente, che al momento di sciogliere nodi posti da problemi regolamentari sia stata fatta pesare l'esistenza di un precedente, creatosi per altro in condizioni non dico di disattenzione, ma di non eccessiva preoccupazione da parte dell'Assemblea. È normale che ciò avvenga, perché un corpo politico presta maggiore attenzione ai passaggi parlamentari quando investono un tema su cui la passione politica è accesa; invece, se nei primi casi in cui si applica un determinato articolo del regolamento non viene prestata una simile attenzione, e non per ragioni contenutistiche, si formano «impunemente» (lo dico fra virgolette), vale a dire nella distrazione generale, dei precedenti che poi divengono vincolanti, al di là a volte della stessa volontà della Presidenza.

Potrei citare casi in cui la Presidenza ha convenuto sulla fondatezza di determinati rilievi ma si è sentita vincolata al precedente che si era creato, trovandosi così nella impossibilità di dar corso ad un richiamo al regolamento.

Di fronte ad un disegno di legge in cui si riscontrano sia casi in cui ricorrono gli estremi per il voto palese sia casi in cui ricorrono quelli per il voto segreto, credo che la Presidenza si sia fatta guidare dal criterio della prevalenza e abbia ritenuto prevalenti per la votazione dell'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli le fattispecie del disegno di legge in cui ricorrono gli estremi per procedere con voto segreto.

Mi permetto anzitutto di esprimere un netto dissenso sulla questione sollevata dal gruppo federalista europeo, rispetto alla quale dobbiamo decidere il tipo di votazione.

Aggiungo subito, per altro, che nel caso di un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli non può valere il principio della prevalenza — posto che sia prevalente la parte per la quale ricorrono gli estremi per il voto segreto su quella per la quale invece ricorrono gli estremi per il voto palese — perché in questo caso non è in questione il contenuto del disegno di legge, bensì l'opportunità di provvedere a

definire la materia regolata dal disegno di legge stesso. L'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli è atto dell'Assemblea che prescinde dal contenuto del provvedimento, e si riferisce al tempo opportuno per provvedere: i colleghi che sollevano la questione ritengono che i tempi non siano maturi e che l'esame degli articoli debba essere rinviato o al verificarsi di una condizione, considerata come sospensiva, o, invece (... se l'onorevole Sacconi consente al rappresentante del gruppo di cui fa parte di manifestare la sua opinione a nome del gruppo...) ad una fase ulteriore.

Ecco perché, onorevole Presidente, la prima questione che ci permettiamo di sollevare è relativa all'atto su cui la Camera deve votare, che è indipendente dal contenuto del provvedimento e quindi — a nostro avviso — andrebbe votato a scrutinio palese.

La seconda questione è ancora più generale. Quando si tratta di materia nuova — come è quella sulla quale dobbiamo discutere e decidere ora (cioè l'applicazione del principio del voto palese) — o di materie in cui le opinioni sono controverse, noi vorremmo che i poteri presidenziali fossero esercitati in modo da consentire il bilanciamento della decisione che è affidata al Presidente — cosa di cui siamo perfettamente consapevoli — con l'espressione della volontà dei gruppi parlamentari e della stessa Assemblea.

In caso contrario, verrebbe a mancare la considerazione di un doppio ordine di valori che bisogna invece cominciare a definire. Di recente abbiamo approvato una riforma del regolamento che estende i poteri presidenziali; mi riferisco alla disciplina dell'uso del tempo. Lo abbiamo fatto consapevoli che questo è il modo per risolvere i problemi relativi alla garanzia dell'Assemblea e dei gruppi che di essa fanno parte. Tuttavia, il mio gruppo ed io riteniamo che, nella misura in cui si accrescono i poteri presidenziali, si debbano ricercare i modi e le forme perché anche l'opinione dei vari gruppi e la collegialità dell'Assemblea abbiano il giusto peso. Altrimenti ci troveremo in una situazione

di grande difficoltà che potrebbe ripetersi su altre questioni, fattispecie e momenti della vita della Camera, prefigurando inconvenienti che per la verità ritengo sarebbe il caso di prevenire e di evitare nell'interesse di tutti.

Pertanto, onorevole Presidente, ci permettiamo di manifestare dissenso sulla decisione che la Presidenza ha adottato e di chiedere una riflessione sul modo con il quale si debba pervenire a determinare decisioni molto delicate, che incidono sul contenuto politico e sulle regole che l'Assemblea si è data. Infine, vorremmo che fosse oggetto di discussione anche il modo con il quale si debba concordare l'esercizio di poteri che, nell'interesse della Camera, sono affidati alle decisioni della Presidenza.

In ogni caso, voglio sottolineare che, nell'esprimere la massima fiducia sul fatto che la Presidenza vorrà aiutarci a sciogliere questi nodi — come finora è sempre avvenuto —, riteniamo che in nessuna ipotesi la decisione assunta in questo caso possa formare precedente, per cui, in ogni momento nel quale si dovesse riprodurre una fattispecie come quella di questa sera, il gruppo socialista esprimerà l'avviso che ho avuto ora l'onore di rappresentare ed eserciterà tutte le iniziative opportune affinché non si formi un orientamento definitivo in un senso che noi riteniamo profondamente divergente dallo spirito e della lettera della norma regolamentare (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, lei ha certamente posto un problema estremamente delicato. Ho seguito con molta attenzione — diversamente dai colleghi — le sue parole e mi sembra che in qualche modo lei abbia sollecitato anche un pronunciamento dell'Assemblea sulla possibilità di un voto segreto relativamente a questo ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

Lei ha posto anche in discussione le norme da poco approvate relativamente all'uso dei tempi ed ai nuovi poteri del Presidente. norme che — come lei ben sa —

non sono ancora entrate in vigore. Pertanto quando si parla di interpretazione del regolamento, ci si riferisce al dettato del regolamento oggi vigente.

Tutto ciò premesso, avverto che sul richiamo al regolamento formulato dall'onorevole Labriola, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 del regolamento, darò parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore a favore e a uno contro.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. A noi pare che l'interpretazione data dal Presidente dell'articolo 49 del regolamento sia perfettamente corretta. Nel primo comma di tale articolo è contenuta una elencazione restrittiva e tassativa dei casi nei quali è ammesso lo scrutinio segreto. Tra questi vi è il riferimento agli articoli 13 e 32, secondo comma, della Costituzione. L'articolo 13 riguarda la libertà personale e le forme di detenzione, ispezione e perquisizione personale. Il secondo comma dell'articolo 32 concerne i trattamenti sanitari ai quali si può essere obbligati per disposizione di legge.

A me sembra fuori di ogni dubbio che il provvedimento in discussione riguardi in modo precipuo l'applicazione delle due disposizioni costituzionali richiamate e che quindi del tutto correttamente il Presidente abbia ritenuto ammissibile la richiesta di scrutinio segreto.

ADRIANO CIAFFI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANO CIAFFI. Signor Presidente, anche se la motivazione contenuta nell'ordine del giorno è relativa ad argomenti per i quali, in base a una sua libera e responsabile scelta, è possibile il ricorso allo scrutinio segreto, è indubbio che si tratta pur sempre di un ordine del giorno, pertanto di uno strumento procedurale che nella parte

dispositiva chiede che non si passi all'esame degli articoli del disegno di legge in discussione.

Certamente il problema posto dal collega Labriola è di una certa rilevanza, in quanto si può creare un precedente sulla base del quale decidere questioni analoghe. Si tratta allora di interpretare l'inciso contenuto nel comma 1-*quinquies* dell'articolo 49 del regolamento che, per la richiesta di scrutinio segreto, fa riferimento alle «questioni strettamente attinenti ai casi previsti al comma 1». Decidere che rientrano in tali casi questioni non strettamente attinenti alla materia, come sono tutte le decisioni pregiudizionali o procedurali, è decisione rilevante. Se allargassimo il concetto della incidenza sulle materie alle questioni procedurali, andremmo ad allargare il campo del voto segreto, sconfinando in un settore che non riguarda tanto la trattazione di un determinato argomento e la sua incidenza con le materie richiamate, quanto l'organizzazione dei lavori e la procedura da seguire.

Per i motivi indicati, Presidente, sottolineiamo alla sua attenzione la delicatezza della decisione, non tanto in riferimento al caso di cui ci occupiamo quanto in relazione a casi successivi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono molto rammaricata di non potermi dichiarare d'accordo con le affermazioni dell'onorevole Ciaffi, valido membro della Giunta per il regolamento, che è stato di aiuto alla Presidenza nelle discussioni piuttosto complesse svoltesi negli ultimi tempi.

Tuttavia, la mia opinione (non ho dubbi in proposito) è che l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli non sia assimilabile alla questione sospensiva, come del resto ha rilevato anche l'onorevole Labriola, perché, qualora tale ordine del giorno fosse approvato, avrebbe effetti reiettivi del provvedimento cui si riferisce, comportando in tal modo una decisione definitiva sul merito del provvedimento stesso.

Inoltre, come ha ricordato l'onorevole

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Bassanini, il disegno di legge ha contenuti che prevalentemente concernono principi e diritti di libertà sanciti dagli articoli 13 (libertà personale), 14 (inviolabilità del domicilio), 16 (libertà di circolazione), 27 (responsabilità penale), 32, secondo comma (trattamenti sanitari obbligatori), della Costituzione, richiamati dall'articolo 49 del regolamento.

Aggiungo che l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli può essere assimilato, quanto agli effetti, non — ripeto — alla questione sospensiva, ma piuttosto alla questione pregiudiziale di costituzionalità; strumento che, infatti, presentato anche in relazione al provvedimento in esame, è stato posto in votazione a scrutinio segreto, mentre una eventuale questione sospensiva sarebbe stata votata a scrutinio palese.

In conclusione, la Presidenza ritiene che la richiesta di votazione segreta sia indiscutibilmente ammissibile, per le regioni ricordate, che considera difficilmente contestabili.

Passiamo pertanto ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Teodori ed altri di non passaggio all'esame degli articoli.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	413
Votanti	412
Astenuti	1
Maggioranza	207
Voti favorevoli	152
Voti contrari	260

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame

degli articoli del disegno di legge n. 4414, nel testo trasmesso dal Senato, assunto quale testo base.

MARIELLA GRAMAGLIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIELLA GRAMAGLIA. Signor Presidente, propongo di stralciare gli articoli da 1 a 24 e da 27 a 34 del provvedimento, rinviandoli in Commissione (con il titolo originario), affinché possano essere sottoposti ad un più approfondito esame; e di lasciare all'esame dell'Assemblea gli articoli 25, 26 e 35 (con il titolo: «Interventi per la prevenzione delle tossicodipendenze»).

La ragione di questa nostra proposta, onorevoli colleghi, è molto semplice e non ha il solo fine di salvare la nostra coscienza (anche se naturalmente questa ha il suo peso), perché noi proponiamo un qualcosa che potrebbe salvare la coscienza di tutti.

Gli articoli 25 e 26, infatti, riguardano — per chi non lo ricordasse — i servizi da prestare ai tossicodipendenti, il loro potenziamento, la loro diffusione sul territorio e la loro articolazione. In particolare, in alcune misure contenute nell'articolo 25, ci troviamo di fronte a novità alle quali guardiamo con positiva attenzione: si propone un servizio territoriale per i tossicodipendenti che lavori ventiquattr'ore su ventiquattro. Ad oltre dieci anni dall'approvazione della precedente legge siamo ben lontani da una simile attuazione: i servizi che lavorano al meglio sono aperti sette giorni a settimana per sei-otto ore e sono soltanto il 31 per cento di quelli operanti.

Si afferma anche che entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto occorrerà un servizio per i tossicodipendenti per ogni unità sanitaria locale: anche questo è un problema aperto da molti anni e mai risolto.

Su questi due articoli e sul loro finanziamento (di cui si occupa appunto l'articolo 35) riteniamo possibile ed auspicabile trovare in quest'Aula non dico una maggio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

ranza, ma addirittura l'unanimità dei consensi, dal momento che tutti — maggioranza ed opposizione — sono convinti che la droga sia un'emergenza sociale. Nessuno più di noi è determinato e socialmente appassionato all'idea di sostenere, anche economicamente, i servizi destinati al tossicodipendente. Noi ne siamo pienamente convinti, così come lo sono anche altri colleghi.

Ci ribelliamo, quindi, a qualsiasi strumentalizzazione volta ad interpretare le nostre critiche alla punibilità del tossicodipendente come una sottrazione di responsabilità sociale. Noi non intendiamo sottrarci ad alcuna responsabilità sociale; al contrario, intendiamo dare ai colleghi della maggioranza un po' di tempo per giungere ad un accordo, dato che nei corridoi di Montecitorio circola, colleghi, la quinta versione delle modalità di sanzione nei confronti del tossicodipendente in possesso di una dose media giornaliera di sostanze psicotrope!

Evidentemente, la vostra stessa maturazione di dibattito politico non è così avanzata e ferma come voi ritenete che sia. Siamo quindi convinti che la nostra sia una proposta a vantaggio di tutti noi e dell'intera Assemblea (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Sulla proposta di stralcio e di rinvio in Commissione testé avanzata dall'onorevole Gramaglia, darò la parola, ove ne facciano richiesta ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 del regolamento, ad un oratore contro e ad uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, colleghi, a noi sembra che la proposta avanzata dall'onorevole Gramaglia abbia senso e sia di estremo buon senso.

Che cosa è accaduto in quest'ultimo

anno, signori rappresentanti del Governo? Il Parlamento italiano non ha potuto deliberare su alcune norme urgenti ed importanti, unanimemente condivise non solo dal Parlamento ma anche dall'opinione pubblica, sulle quali la maggioranza — o un settore di questa, che ha trascinato con sé la restante parte — ha attuato un caparbio ostruzionismo, al fine di non portare il Parlamento a deliberare su di esse. È vero infatti che la posizione antiproibizionista è minoritaria nel paese e nel Parlamento, ma è anche vero che lo è altrettanto la posizione iperpunizionista.

La proposta avanzata dalla collega Gramaglia ci sembra dunque di grande efficacia: approviamo infine, rapidamente, le norme che appaiono urgenti e importanti, che rappresentano uno strumento operativo vero per la lotta contro la droga negli aspetti connessi alla grande criminalità (quelli, importanti, cui si è riferito il Presidente del Consiglio in questi giorni a Cipro), e mettiamo invece da parte, rinviandole in Commissione, le norme sulle quali non si è delineata una chiara maggioranza e rispetto alle quali si tenta di prevaricare una minoranza esistente all'interno della maggioranza, cercando di imporre prima alla maggioranza stessa e poi all'intero Parlamento la loro approvazione.

Per queste ragioni, voteremo a favore della proposta di stralcio, che riteniamo sia stata avanzata con grande senso di responsabilità di fronte al Parlamento ed al paese, per corrispondere all'urgenza non di punire i tossicodipendenti ma di combattere la criminalità e la violenza da droga.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, colleghi, siamo contrari alla proposta avanzata dalla collega Gramaglia perché riteniamo che il disegno di legge abbia un carattere unitario e non possa essere suddiviso in parti distinte.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Siamo di fronte ad un provvedimento che fornisce una risposta globale alla problematica in esame e riteniamo pertanto che sia urgente approvarlo in tempi rapidi. Siamo convinti — lo ripeto — che sia più responsabile esaminare il disegno di legge nella sua unitarietà e quindi voteremo contro la proposta di stralcio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Gramaglia di stralciare e rinviare in Commissione gli articoli da 1 a 24 e da 27 a 34, con il titolo originario, attribuendo alla restante parte del provvedimento il nuovo titolo «Interventi per la prevenzione delle tossicodipendenze».

(È respinta).

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

«1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

'ART. 1. - (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga). — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro

la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle Regioni nel settore.

7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della

sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli.

11. Ciascun Ministero e ciascuna Regione, previa autorizzazione del Comitato, può ottenere informazioni dall'Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i ministri della sanità, della pubblica istruzione e per gli affari sociali promuovere una campagna informativa ed educativa sulle alterazioni fisiche e psichiche indotte dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, sui conseguenti riflessi comportamentali dal punto di vista sociale, nonché sui danni diretti ed indiretti derivanti dall'alcolismo e dal tabagismo.

13. La campagna informativa ed educativa sarà realizzata attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e sarà finanziata nella misura massima di lire 5 miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, riferisce al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Principi e obiettivi).

1. Lo stato tutela la salute fisica e psi-

chica dei tossicodipendenti nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

2. Lo Stato rimuove le cause che inducono all'abuso della droga ed all'instaurarsi della tossicodipendenza. A questo scopo promuove iniziative di formazione e informazione nei confronti di tutti i cittadini e predispone interventi e strutture idonei ad offrire ai tossicodipendenti, nel rispetto del loro diritto all'autodeterminazione, un sostegno atto a tutelare le loro condizioni di vita e la loro salute, valorizzando la soggettività e favorendone un'attività e critica partecipazione alla vita collettiva.

1. 1.

Tamino, Russo Franco, Ronchi.

Sopprimerlo.

* 1. 2.

Russo Franco, Tamino, Ronchi.

Sopprimerlo.

* 1. 26.

Gramaglia, Bertone.

Sopprimerlo.

* 1. 51.

Teodori.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — (Istituto nazionale contro l'abuso di droghe). — 1. È istituito l'Istituto nazionale contro l'abuso di droghe.

2. L'Istituto ha il compito di raccogliere i dati sulle sostanze psicoattive, ed in particolare su quelle inserite nelle tabelle di cui all'articolo 12; ha inoltre il compito di raccogliere i dati sulle modalità del consumo, sui problemi socio-sanitari connessi all'abuso delle stesse e sulle eventuali

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

nuove sostanze presenti nel mercato clandestino; deve altresì, in collaborazione con i laboratori dell'Istituto superiore di sanità e degli istituti di medicina legale, provvedere all'analisi farmacologica di queste ultime.

3. A tal fine l'istituto raccoglie e coordina i dati rilevati dall'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 34, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297; si avvale delle informazioni e dei servizi pubblici e delle strutture private e dei dati forniti dalle Nazioni Unite, dall'UNFDAC, dall'OMS, nonché dagli organismi specializzati di tutti i paesi del mondo; collabora attivamente d'intesa con l'Istituto superiore della sanità e con il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'articolo 3 della presente legge per la realizzazione delle campagne di informazione e prevenzione.

4. Il Parlamento nomina ogni due anni il Presidente dell'Istituto che deve essere scelto fra esperti di discipline quali: farmacologia, tossicologia, psichiatria, sociologia e psicologia.

5. L'istituto può avvalersi della collaborazione di esperti di altre discipline scientifiche nonché di operatori socio-sanitari pubblici e privati.

6. L'istituto fornisce ai servizi pubblici e alle strutture private i dati che possono essere utilizzati per la realizzazione del loro lavoro e produce materiale informativo per gli operatori; può inoltre collaborare alla realizzazione di materiale didattico destinato al corpo insegnante; può infine collaborare direttamente con i servizi di informazione pubblici e privati per ogni attività rivolta al contenimento della diffusione e del consumo delle sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche, nonché dei prodotti derivanti dal tabacco.

7. L'Istituto è tenuto a fornire annualmente una relazione dettagliata sull'attività svolta che deve essere consegnata ai rappresentanti del Governo e delle Camere».

1. 52.

Mellini.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685, del 1975, al comma 1, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Ministero della sanità.

1. 3.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 1, sostituire le parole: Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga con le seguenti: Comitato nazionale di coordinamento per la lotta alla droga.

1. 27.

Mainardi Fava, Benevelli, Cicconte.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 1, sostituire la parola: antidroga con le seguenti: contro il traffico delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. 53.

Negri.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 2, sostituire le parole: dal Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: dal Ministro della sanità.

Conseguentemente, allo stesso comma sopprimere le parole: della sanità.

1. 4.

Russo Franco, Tamino, Ronchi.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 2, sopprimere le parole: dell'interno, di grazia e giustizia.

1. 5.

Russo Franco, Ronchi, Tamino.

Al comma 1. al nuovo testo dell'articolo 1

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

della legge n. 685 del 1975, al comma 2, sopprimere le parole: dell'interno.

1. 6.

Tamino, Russo Franco, Ronchi.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 2, sopprimere le parole: di grazia e giustizia.

1. 7.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 2, dopo le parole: del lavoro e della previdenza sociale aggiungere le seguenti: dei trasporti.

1. 28.

Arnaboldi, Russo Spena, Ciproani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 2, dopo le parole: delle aree urbane aggiungere le seguenti: e dell'agricoltura e foreste.

1. 54.

Faccio.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro della sanità.

1. 55.

Teodori.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per i problemi delle aree urbane.

1. 56.

Vesce.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: o, in subordine, al Ministro della sanità.

1. 29.

Arnaboldi, Russo Spena, Ciproani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e, in casi di particolare gravità, anche rappresentanti dell'autorità giudiziaria.

1. 30.

Arnaboldi, Russo Spena, Ciproani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere altresì invitati i presidenti della giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

1. 57.

Calderisi.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 5, dopo la parola: prevenzione aggiungere la seguente: , informazione.

* 1. 31.

Bianchi Beretta, Recchia, Finocchiaro Fidelbo.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 5, dopo la parola: prevenzione aggiungere la seguente: , informazione.

* 1. 58.

Mellini.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 5, sopprimere le parole: e di intervento.

1. 32.

Arnaboldi, Russo Spena, Ciproani

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 5, sostituire le parole da: contro fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di sottrarre il traffico delle sostanze stupefacenti e psicotrope alle organizzazioni criminali a livello interno ed internazionale.

1. 59.

Teodori.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 5, dopo le parole: contro l'illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope aggiungere le seguenti: e contro l'abuso di sostanze alcoliche.

1. 33.

Gramaglia, Bertone.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ha altresì il compito di promuovere annualmente una campagna nazionale di prevenzione e di informazione sull'alcolismo e sul tabagismo.

1. 60.

Negri.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 6, sostituire le parole: anche con l'eventuale con le seguenti: con il necessario.

1. 34.

Arnaboldi. Russo Spena, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 6, sostituire le parole: delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore con le seguenti: delle attività di competenza delle regioni.

1. 35.

Barbieri, Benevelli, Pedrazzi Cippolla, Tagliabue.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comitato nazionale di coordinamento riferisce annualmente al Parlamento con una propria relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli indirizzi che saranno seguiti nello svolgimento dei propri compiti.

1. 68.

Mellini.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comitato nazionale di coordinamento riferisce annualmente al Parlamento con propria relazione sui dati relativi all'andamento della diffusione dell'AIDS evidenziando in particolare la relazione di tale fenomeno con quello della tossicodipendenza.

1. 61.

Teodori.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Comitato nazionale di coordinamento promuove altresì campagne di informazione sui dati di dipendenza da alcool e da fumo e sulle conseguenze sulla salute derivanti da loro abuso.

1. 62.

Vesce.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comitato nazionale di coordinamento promuove l'informazione per diminuire l'abuso di bevande superalcoliche.

1. 63.

Vesce.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comitato nazionale di coordinamento riferisce annualmente al Parlamento con propria relazione sui dati relativi allo stato di dipendenza da alcool e da fumo.

1. 67.

Vesce.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comitato nazionale di coordinamento predispone un piano di disincentivazione della produzione, del commercio e della distribuzione delle bevande superalcoliche attraverso la predisposizione di incentivi ed esenzioni per i produttori e i venditori di dette bevande.

1. 65.

Modugno.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comitato nazionale di coordinamento predispone un piano per la riconversione entro cinque anni di tutte le colture di tabacco in coltivazioni con i criteri dell'agricoltura biologica individuando gli incentivi e le esenzioni necessari allo scopo.

1. 64.

Mellini.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comitato nazionale di coordinamento predispone un piano per la riconversione delle industrie trasformatrici delle foglie di tabacco ad altre produzioni alimentari.

1. 66.

Calderisi.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, sopprimere il comma 7.

1. 8.

Ronchi, Russo Franco, Tamino.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, sopprimere il comma 8.

1. 9.

Russo Franco, Ronchi, Tamino.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 8, dopo le parole: l'Osservatorio aggiungere le seguenti: che dovrà operare in stretta collaborazione con il Ministero della sanità e l'Ufficio del Ministro per gli affari sociali.

1. 69.

Teodori.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 8, dopo le parole: l'Osservatorio aggiungere le seguenti: che dovrà anche fornire dati relativi alla diffusione e all'incidenza sociosanitaria dell'alcolismo e del tabagismo.

1. 70.

Vesce.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 8 sopprimere la lettera a).

1. 10.

Tamino, Russo Franco, Ronchi.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: sull'entità di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative; sul tipo di attività lavo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

rative eventualmente intraprese e se presso strutture pubbliche o private.

1. 36.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 8, lettera c), dopo le parole: delle patologie correlate aggiungere le seguenti: sulla quantità e qualità di servizi di assistenza sanitaria a disposizione dei soggetti colpiti da malattie correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con particolare riferimento a coloro che sono stati colpiti da AIDS.

1. 37.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 8, lettera d), dopo le parole: ai diversi livelli istituzionali aggiungere le seguenti: e sociali.

1. 38.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 8, lettera g), premettere le parole: sul numero e.

1. 39.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 8, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali fondi per funzioni e per territorio.

1. 40.

Bianchi Beretta. Bernasconi.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 8, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) sui flussi di spesa per la lotta alla tossicodipendenza e sulla destinazione di tali fondi per funzioni.

1. 41.

Bassi Montanari, Cecchetto Coco.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, sopprimere il comma 9.

1. 11.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 9 sopprimere le parole: della sanità.

1. 12.

Russo Franco, Tamino, Ronchi.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 9, sostituire le parole da: relativi al primo e secondo trimestre fino alla fine del comma 2, con le seguenti: relativi al primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

1. 42.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, sopprimere il comma 10.

1. 13.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 10,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

premettere le parole: Ogni privato cittadino, come.

1. 43.

Arnaboldi, Russo Spina, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 10 sopprimere le parole: e regionale.

1. 14.

Russo Franco, Ronchi, Tamino.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 10 sopprimere le parole: che è tenuta a fornirli.

1. 15.

Russo Franco, Ronchi, Tamino.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 10 aggiungere, in fine, le parole: con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

1. 16.

Russo Franco, Ronchi, Tamino.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 11, premettere le parole: Ogni privato cittadino, come.

1. 44.

Arnaboldi, Russo Spina, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 11, sopprimere le parole: previa autorizzazione del Comitato.

1. 17.

Ronchi, Tamino, Russo Franco

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1

della legge n. 685 del 1975, sostituire il comma 12 con i seguenti:

«12. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, per gli affari sociali e per le aree urbane, promuove ogni anno una campagna informativa sulle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché sui danni derivanti dall'alcolismo e dal tabagismo.

12-bis. La campagna, che dovrà essere articolata attraverso i grandi mezzi d'informazione di cui al comma 13 ed anche nelle comunità ed in particolare nella scuola e nei luoghi di lavoro, dovrà informare sulle dipendenze fisiche causate dall'abuso delle sostanze di cui sopra e sugli effetti psicologici da queste derivanti. Una particolare attenzione dovrà essere data al problema della diffusione della prevenzione dell'AIDS».

1. 71.

Modugno.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e della difesa, promuove campagne di informazione sugli effetti sulla salute individuale e delle popolazioni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, dall'alcool e dal tabacco».

1. 45.

Mainardi Fava, Cordati Rosaia, Tagliabue, Montanari Fornari.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 12 sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanità con le seguenti: Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri.

1. 18.

Tamino. Russo Franco. Ronchi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 12, sostituire le parole: e per gli affari sociali con le seguenti: per gli affari sociali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

1. 46.

Arnaboldi, Russo Spina, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 12, sostituire la parola: uso con la seguente: abuso.

1. 19.

Tamino, Russo Franco, Ronchi.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 12, sopprimere le parole: sui conseguenti riflessi comportamentali dal punto di vista sociale.

1. 24.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spina, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 12, dopo le parole: dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, sui aggiungere la seguente: possibili.

1. 23.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spina, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 12, sopprimere le parole: nonché sui danni diretti e indiretti derivanti dall'alcoolismo e dal tabagismo.

1. 22.

Rivera, Gregorelli.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1

della legge n. 685 del 1975, al comma 13, dopo le parole: nonché attraverso pubbliche affissioni, aggiungere le seguenti: sentite le proposte degli esperti regionali.

1.25.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spina, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1, della legge n. 685 del 1975, al comma 13, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 25 miliardi.

1. 47.

Arnaboldi, Russo Spina, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 13 sostituire le parole: sarà finanziata nella misura massima di lire 5 miliardi con le seguenti: sarà finanziata con venti miliardi.

1. 72.

Teodori.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, sostituire il comma 14 con i seguenti:

14. Entro il mese di febbraio di ciascun anno a partire dall'anno 1991, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sugli effetti da questa esercitati, anche in riferimento al problema della diffusione e della prevenzione dell'AIDS. Analoga relazione presentano, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro per gli affari sociali.

15. Gli enti territoriali e le competenti strutture del servizio sanitario nazionale sono tenuti a fornire al Ministro della sanità tutte le informazioni che egli ritenga utili ai fini dell'adempimento di cui al

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

comma 14, nelle forme e nei modi stabiliti dal Ministro con proprio decreto.

1. 48.

Gramaglia, Beebe Tarantelli,
Bertone, Diaz.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 14 sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Ministro della sanità.

1. 20.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 14, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , il Ministro della sanità e quello per gli affari sociali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Conseguentemente, allo stesso comma sostituire la parola: riferisce con la seguente: riferiscono.

1. 49.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 14, dopo la parola: ministri aggiungere le seguenti: sulla base dei dati acquisiti dal Comitato nazionale di coordinamento.

1. 73.

Calderisi.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dovrà inoltre presentare alle Camere una dettagliata relazione scritta su tutti gli stanziamenti effettuati per l'applicazione della presente legge, sugli interventi di ordine pubblico effettuati, sul numero di persone

soggette a procedimento amministrativo e penale, sulle convenzioni effettuate con istituti o comunità socioterapeutiche e sul numero di tossicodipendenti che a queste si sono rivolti. Dovrà infine relazionare sul numero di cause pendenti ed espletate dai vari tribunali connesse all'applicazione della presente legge o comunque a reati riconducibili alla droga.

1. 75.

Vesce.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato nazionale di coordinamento riferisce altresì su dati relativi allo stato di dipendenza da alcool e da fumo.

1. 74.

Modugno.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. È comunque vietata ogni forma di promozione pubblicitaria, anche indiretta, dei prodotti alcolici e superalcolici, del tabacco, degli psicofarmaci e di ogni altra sostanza psicotropa. È da intendersi per promozione indiretta anche l'utilizzo dello stesso marchio o nome o logo per abbigliamento, viaggi, o altri prodotti. Sono altresì vietate anche forme di sponsorizzazione sportiva culturale e altre da parte delle aziende produttrici. L'amministratore delegato e il responsabile delle vendite delle aziende che contravvengono alla presente norma sono puniti con l'arresto da due a otto anni. Le aziende sono punite con l'ammenda da venti miliardi a cento miliardi.

1. 77.

Teodori.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. È comunque vietata ogni forma di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

promozione pubblicitaria anche indiretta dei prodotti superalcolici e di ogni altra sostanza psicotropa, nonché dei derivati dal tabacco.

1. 50.

Bassi Montanari, Cecchetto Coco.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. Ogni anno, a decorrere dall'anno 1991, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sugli effetti da questa esercitati, anche in riferimento al problema della diffusione e della prevenzione dell'AIDS. Analoga relazione presentano, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro per gli affari sociali. Gli enti territoriali e le competenti strutture del servizio sanitario nazionale sono tenuti a fornire al Governo tutte le informazioni utili ai fini dell'adempimento delle suddette funzioni.

1. 76.

Teodori.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, sostituire la rubrica con la seguente: (Comitato nazionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti).

1. 21.

Tamino, Russo Franco, Ronchi.

Al comma 1, al nuovo testo dell'articolo 1 della legge n. 685 del 1975, sostituire la rubrica con la seguente: (Coordinamento interministeriale per la lotta alla droga).

1. 78.

Mellini.

A questo articolo sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso il Consiglio nazionale delle ricerche il Gruppo di lavoro italiano sulla droga, l'alcoolismo ed il tabagismo. Il gruppo di lavoro ha funzioni di:

a) acquisire sistematicamente, per zona di residenza e fascia sociale, dati attraverso la rilevazione qualitativa e quantitativa delle sostanze stupefacenti o psicotrope, dei farmaci, degli alcoolici e dei prodotti derivanti dal tabacco consumate nel territorio nazionale;

b) raccogliere e ordinare le ricerche e gli studi svolti sul fenomeno droga dalle istituzioni, dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dalle autonomie locali e da centri di ricerca pubblici o privati;

c) promuovere, raccogliere e ordinare le ricerche e gli studi, svolti nel campo della prevenzione, dell'educazione sanitaria finalizzati alla lotta contro l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcooliche e dei prodotti derivanti dal tabacco;

d) promuovere indagini sulle motivazioni che favoriscono la diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, dell'alcool e del tabacco;

e) tenere i rapporti con le commissioni di altri paesi europei e delle organizzazioni delle Nazioni Unite che hanno finalità similari.

2. I dati delle ricerche e degli studi del gruppo di lavoro italiano sulla droga, l'alcoolismo ed il tabagismo sono pubblici ed editi con cadenza periodica a cura del Centro nazionale delle ricerche.

1. 02.

Rutelli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

ART. 1-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Gruppo di lavoro italiano sulla droga e l'alcolismo. Il gruppo di lavoro ha funzioni di:

a) acquisire periodicamente e sistematicamente dati attraverso una rete di rilevazione sulla dimensione qualitativa e quantitativa da sostanze stupefacenti o psicotrope, da alcool e da abuso di farmaci nelle zone e nelle fasce di popolazione a rischio;

b) raccogliere e ordinare le ricerche e gli studi svolti sul fenomeno droga dalle istituzioni, dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dalle autonomie locali e da centri di ricerca pubblici o privati;

c) raccogliere e ordinare le ricerche e gli studi svolti nel campo della prevenzione, dell'educazione sanitaria finalizzati alla lotta contro l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

d) promuovere indagini sulle variabili della diffusione dei consumi di sostanze stupefacenti o psicotrope e dell'alcool curando la diffusione dei dati rilevati;

e) tenere i rapporti con le commissioni di altri paesi europei e delle organizzazioni delle Nazioni Unite che hanno finalità similari.

2. I dati delle ricerche e degli studi del gruppo di lavoro italiano sulla droga e l'alcolismo sono pubblici ed editi con cadenza periodica a cura del CNR.

1. 01.

Benevelli, Pedrazzi Cipolla, Mainardi Fava.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rivera. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RIVERA. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, ho riflettuto molto prima di intervenire nel dibattito su un disegno di legge concernente un tema di così grande importanza. Si tratta di un tema importante non solo nello specifico ma, soprattutto, perché viene coinvolta la globale vicenda storica dell'uomo.

Il mio tentennare era anche conseguente alle notizie ufficiali provenienti dalle sedi dei partiti di maggioranza. Si affermava che il disegno di legge era definito e che nulla avrebbe potuto modificarne il contenuto essenziale: drogarsi è illecito, perciò chi contravviene dovrà sottostare a sanzioni, amministrative prima e penali successivamente.

Innanzitutto, l'apertura del dibattito politico da parte del partito socialista mi è sembrata equivoca anche sotto il profilo giuridico. Viene penalizzato l'uso di droga, dimenticando che il decreto che prevede la distribuzione del metadone, emanato sotto l'egida del ministro Aldo Aniasi, ha istituzionalmente immesso nel *corpus* giuridico italiano il concetto della liceità dell'uso di sostanze stupefacenti (garantito e alimentato direttamente dallo Stato), concetto che permane in tutta la sua contraddittorietà nell'articolo 90-bis, introdotto dall'articolo 26 del nuovo testo di legge.

Dobbiamo chiederci allora per chi «suona» questa condanna. Per il drogato e per lo Stato che lo aiuta a drogarsi? In realtà, si condanna il drogato che fa uso di alcune droghe e si assolve lo Stato distributore di altre!

Ciò dimostra quanto maldestra ed inadeguata sia sempre una legge quando vuole codificare aspetti così personali e profondi, che toccano la sacralità e la libertà stessa della vita dell'uomo. Si pensi all'eutanasia, all'aborto, al suicidio!

Non sottovalutiamo l'importanza e la civiltà di una condanna soprattutto morale. In un'ipotizzabile evoluzione della civiltà dei popoli ci si orienterà — *utinam!* — sempre più verso condanne morali e sempre meno verso coercizioni materiali (pensiamo alla pena di morte, all'ergastolo, alle sofferenze fisiche).

Come intendere allora accordi di Governo che prevedono solo l'approvazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

di un elenco di articoli voluti dai partiti della coalizione? L'impressione è che ancora una volta si debbano subire regole scritte fuori dell'aula di Montecitorio. Affrontando il problema della droga si ricalcano comportamenti ormai abituali, che esautorano di fatto la libertà di coscienza dei deputati per privilegiare il programma di Governo, qualunque esso sia. Evidentemente, gli aspetti reali del problema interessano poco, sicuramente meno di quelli utilitaristici: è più importante una scelta che sul piano politico possa dare vantaggi e tradursi in voti.

Mi sono convinto, perciò, che su questo argomento non si possa accettare un'imposizione proveniente da un organismo dalla vita limitata, quale è quella di un Governo, spesso «cortoveggente». Così ho deciso di inserirmi in questo dibattito cercando di portare un contributo grazie alla mia lunga, personale esperienza nel settore. Ho visto l'*escalation* della droga in Italia ed ho assistito alla nascita delle comunità, nelle quali ho operato per oltre vent'anni e dove ancora opero.

Per questo, esaminando la legge mi sento in dovere, come parlamentare, di suggerire alcune osservazioni. È nello spirito dei relatori operare per contenere gli errori di valutazione e le conseguenze derivanti da una scarsa conoscenza del problema, ma c'è da chiedersi se alcune delle soluzioni proposte non si rivelino altrettanto inadeguate.

Non ritengo innanzitutto attuabile la disposizione che pone l'onere dell'esercizio delle misure amministrative a carico del prefetto, così come prevede l'articolo 14, che sostituisce l'articolo 72 della legge del 1975. Immaginate le prefetture di Milano o di Roma impegnate in accertamenti, contatti con le strutture preposte, colloqui, ricerche, verifiche, reclami! Tutto ciò rappresenta un grave intralcio burocratico. Questo per arrivare — cito testualmente — a «sommario informazioni».

Giustamente, invece, la legge affida al prefetto il compito di disporre la chiusura dei locali pubblici per un periodo di un anno qualora in essi si verifichi l'uso e la diffusione di sostanze stupefacenti (basti

pensare alle discoteche, ai bar, ai ritrovi in genere). Si tratta di un compito che, svolto con solerzia e metodicità, potrebbe rivelarsi un efficace deterrente.

Riferendomi al nuovo testo dell'articolo 76 della legge n. 685, che doverosamente penalizza l'istigazione, il proselitismo e la propaganda in ordine agli stupefacenti, vorrei ricordare che i miti musicali dei giovani fanno uso della droga e con il proprio *look*, i propri concerti, i testi delle loro canzoni e le loro interviste instaurano una vera e propria moda. Chiuderanno in prigione la loro carriera artistica Vasco Rossi, Zuccherò, Eugenio Finardi e Luca Carboni?

Sequestreremo i dischi in cui si canta: «La prima volta che mi sono fatto un buco...», «Cara droga...» (di Franco Simone), «Silvia lo sa che Luca si buca ancora...» (di Luca Carboni), «Coca, casa e Chiesa...» (di Vasco Rossi), «Siamo solo noi, generazione di sconvolti...» (di Vasco Rossi) o «Tre amici, una chitarra e uno spinello...» (di Stefano Rosso)?

C'è da augurarsi che siano legalmente perseguiti impresari, comuni e ministeri che intendano consentire concerti ai divi internazionali della droga, quali i Rolling Stones, Lou Reed e Boy George, e peggio ancora finanziarli.

Da sempre molti di questi raduni e concerti non fanno che esaltare e promuovere il *marketing* della droga come mito. E mi permetto di associarvi taluni programmi televisivi pensati contro la droga, ma di fatto risultati promotori di essa (tra gli altri, «Buco in diretta»).

Per quanto riguarda poi l'articolo 31, che vuole destinare il 40 per cento dei finanziamenti a progetti ed iniziative rivolti a tossicodipendenti che abbiano terminato il programma terapeutico, solleverei alcune obiezioni. In primo luogo, l'esperienza mi ha insegnato che, quando un giovane si è pienamente riconciliato con la vita, sa affrontare disagi e difficoltà e con il suo comportamento offre spunti di riflessione e di esempio a questa società superficiale, competitiva e così spesso disonesta.

Allora, perché allungare immotivata-

mente su tali giovani il marchio della diffidenza, della riserva e della sfiducia? Un uomo che cambia se stesso e la propria storia è generatore di positività e di evoluzione, rappresenta un patrimonio di rigenerazione, un segno tangibile di «conversione» di tendenza, dalla non vita alla vita, dalla negazione alla affermazione di sé e dei propri valori, e per ciò merita solidarietà e giustizia, non pena e paternalismo.

Se la comunità non consente tale risultato, non è proteggendo o ghettizzando chi si droga che lo aiuteremo a crescere. Ciò mi sembra inoltre gravemente discriminante nei confronti di un mondo giovanile non tossico ma globalmente in difficoltà nell'inserimento lavorativo; quindi la proposta mi pare fortemente controproducente.

Promuoviamo dunque una politica economica imprenditoriale a favore dei giovani, sosteniamo nuove iniziative e nuove tendenze (mi riferisco a cooperative, a società di servizi, a contratti di formazione lavoro, a finanziamenti per giovani che vogliano qualificarsi nel turismo, nell'artigianato o nell'agricoltura), ma non assumiamo un atteggiamento demagogico nei confronti dei drogati.

Non illudiamoci poi con falsi convincimenti: la droga non è la conseguenza di un problema di lavoro, ma una voce più profonda, totale, circa la vita, i suoi motivi, la sua organizzazione.

I drogati non chiedono lavoro; vogliono vivere. E noi, che gestiamo la vita delle comunità, dobbiamo proporre idee, comportamenti, leggi reali e credibili.

Vorrei ora sottoporre alla vostra attenzione alcuni aspetti del problema che non compaiono nel provvedimento al nostro esame e che andrebbero presi in considerazione. Non è contemplata, per esempio, la necessità che le comunità risultino inserite in un elenco nazionale di competenza del Ministero dell'interno. Eppure la legge sottolinea il loro compito, sia come mezzi per conseguire l'integrità personale, sia come strumenti sostitutivi delle pene.

Ritengo che, data l'importanza e la delicatezza del problema, il coordinamento, il

controllo e la collaborazione debbano avere carattere nazionale e, quindi, ministeriale oltre che regionale, come prevede la legge. È una risposta globale ad un problema globale.

Suggerisco di porre una particolare attenzione al problema del lavoro nell'ambito della vita comunitaria. Sarebbe bene che anche il legislatore ne cogliesse il valore come momento di educazione e di creatività, nel processo di identificazione personale ed esistenziale del drogato.

In quest'ottica l'aspetto infortunistico e disciplinare dovrebbe essere valutato ed affrontato con criteri differenti da quelli imprenditoriali, proprio perché si tratta di lavoro a fini terapeutici e non imprenditoriali, e ciò soprattutto per non gravare la comunità, già carica di tanti problemi, di altre difficoltà.

Ritengo, poi, che l'attenzione dovrebbe essere spostata dai minori tossicodipendenti ai minori figli di tossicodipendenti, dei quali l'esperienza ci ha insegnato quanto siano discutibili le capacità di tutela e di esercizio della patria potestà.

In ordine alla previsione degli affidamenti alle comunità va considerata la capacità di concedere alle stesse almeno una autorità discrezionale nella vita ordinaria degli affidati (visite mediche, eventi comunitari, necessità particolari), evitando la complicazione di ricorrere in ognuna di queste situazioni all'intervento del giudice. Di qui la necessità di conoscenza di controlli reali sulle comunità.

In questa sede, intendo sottolineare che gli articoli 1 e 2 della Costituzione richiederebbero pari opportunità di trattamento e di accesso per le comunità pubbliche e per quelle private. Si tratta di rendere concreto il diritto dei cittadini a scegliere, nel contempo valorizzando il mondo del volontariato che si esprime con impegno e con motivazioni tali da dar vita ad un laboratorio sperimentale, interdisciplinare e internazionale, più ampio, più coraggioso e comunque più interessante nella visione globale del problema.

Alla luce dell'estensione e della gravità della questione droga, sarebbe opportuno che tutti i parlamentari facessero espe-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

rienze dirette nelle comunità, che sono i punti ottimali di osservazione e di riflessione sul fenomeno.

Disapprovo le visite promozionali di sé che i politici amano fare, perché esse sono nocive ai drogati, allontanano dalle valutazioni reali e sono disinformanti per l'opinione pubblica.

In conclusione, al di là di queste osservazioni, l'attento esame del disegno di legge crea in me il convincimento dell'impossibilità che lo Stato ha di legiferare in materia di droga. Mi rendo conto che la mia è un'affermazione che farà discutere. Ma, se è vero che lo Stato ha il diritto-dovere di regolamentare quanto attiene agli uomini che vivono in una società organizzata, è altrettanto vero che allo Stato sfuggono le ragioni che spingono, in particolare i giovani, ad uccidersi con la droga; esse vanno ben oltre il piano materiale di cui, di fatto, lo Stato si occupa con le sue leggi.

D'altro canto, dal dopoguerra in poi, la strada che è stata percorsa si è indirizzata verso il materialismo, il carrierismo, il potere, il denaro, la massificazione, tutte questioni apertamente estranee alle problematiche interiori dell'uomo. Di qui la scelta di molti giovani. Ci ha fatto molto pensare il terrorismo nemico ed assassino dello Stato. Perché non dovrebbe farci meditare la ormai oceanica protesta contro le istituzioni? È una protesta che ha dimenticato lo «staticidio» ed ha scelto il suicidio. La droga è dunque da considerare una grave crisi del sociale.

Ma l'impressione è che, approvando una legge di questo tipo, che fra l'altro sarebbe inapplicabile (o forse proprio per questo), vogliamo tranquillizzarci la coscienza. Avremo l'appoggio di quei perbenisti che vedono i drogati come gli appestati di questo secolo e che, di fronte ad un mondo che muore — questi perbenisti — si disperano per lo scippo di un *bijou!*

Ecco perché credo che la partitocrazia non debba avere la prevalenza nella discussione del disegno di legge al nostro esame. Quelle cui mi sono riferito sono le domande alle quali dovremo rispondere prima di approvare una legge che appare

sempre più un atto d'accusa nei confronti di uno Stato subdolo che approva l'aborto e condanna le vittime di una devianza sociale di cui è esso stesso responsabile.

Se è giusto, come è giusto (come, d'altra parte, prevede questo disegno di legge), penalizzare duramente il traffico ed il commercio di droga, è altrettanto doveroso riorganizzare radicalmente la vita sociale, onde favorire la crescita dei giovani in una condizione di realismo e di credibilità.

Aiutare l'uomo a non cercare più la droga è l'unica possibilità per annientare il mercato, è la vera opera di prevenzione.

Ma dobbiamo subito pensare ad altri provvedimenti che aiutino i giovani a scoprire la vita, a costruirla, a difenderla nell'intimo di sé e nel grande contesto sociale. La droga ha messo in crisi il mondo: non si debella la droga senza spingere i giovani ad amare il mondo!

I nostri padri hanno spaccato il mondo per miserabili interessi. Volesse il cielo che la tragedia droga spingesse i giovani a creare un mondo unito nella solidarietà, i giovani che sono ancora capaci di passioni! (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC, del PCI, della sinistra indipendente e federalista europeo — Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Recchia. Ne ha facoltà.

VINCENZO RECCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame porta il segno di una cultura e di premesse in larga parte infondate.

Si cerca infatti di accreditare la tesi di una causa primaria di uno sviluppo delle tossicodipendenze nella presunta cultura permissiva della legge n. 685, e si finisce con l'individuare nel consumatore e nel tossicodipendente il responsabile della diffusione delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope. Non si compie invece uno sforzo serio di conoscenza per introdurre, in una necessaria opera di revisione della legge n. 685, norme che distinguano tra consumatore e tossicodipendente, tra droghe leggere e droghe pesanti,

che considerino il fenomeno dell'abuso e della dipendenza dall'alcool.

Nel testo in esame, come più volte è stato detto dai colleghi del mio gruppo, si definisce una serie di norme di dubbia applicabilità, finalizzate ad una visione repressiva ben lontana dalla giusta esigenza di una efficace lotta alla droga, capace di agire sia sull'offerta sia sulla domanda, con particolare cura per gli aspetti che riguardano le finalità di prevenzione e di recupero.

Lo scopo di una legge su una materia tanto complessa e delicata deve essere quello di far prevalere non già visioni punitive, magari tranquillizzanti per ampi settori dell'opinione pubblica impaurita, bensì un orientamento più sociale e solidaristico in cui il recupero sia concepito come possibilità di ricostruire autonomie e libertà individuali oggi smarrite, e come volontà dello Stato di costruire un'azione sociale complessa che tenda, nelle sue articolazioni, a soddisfare la varietà dei bisogni sociali la cui insoddisfazione alimenta il fenomeno della droga. Questo a noi pare debba essere il segnale che il Parlamento deve inviare ai diversi soggetti istituzionali, agli operatori, all'intera opinione pubblica.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA

VINCENZO RECCHIA. Del resto, ciò consiglierebbe un'attenta analisi delle disfunzioni verificatesi nell'attuazione della legge n. 685. Su di essa ha pesato una carenza di progettualità di tutti i livelli istituzionali chiamati in causa. I risultati sono noti ad ognuno di noi: in molte regioni i servizi pubblici hanno incontrato gravi difficoltà a raggiungere un'adeguata dimensione organizzativa ed operativa, con una preponderanza dell'intervento farmacologico rispetto a quello socio-riabilitativo.

Episodi di scoordinamento o di burocrazia, diretta conseguenza di tali carenze progettuali, hanno limitato una diffusa

azione di prevenzione sul territorio, che pure era tra gli obiettivi della legge. Ciò ha portato al prevalere di interventi di carattere giudiziario o sanitario su interventi di tipo educativo, che sarebbero stati invece necessari per il successo delle attività di prevenzione e di recupero.

Da tale dato dobbiamo partire per definire le necessarie correzioni alla legge n. 685, individuando strutture, meccanismi ed organi che in modo flessibile e coordinato consentano un flusso di comunicazioni nell'ambito dell'organizzazione pubblica, indispensabili per programmare e coordinare gli interventi sia preventivi sia riabilitativi sia terapeutici.

Per far questo occorre superare visioni ideologiche che, partendo dalla demonizzazione delle sostanze, individuano solo possibilità coercitive, assegnando ad esse funzioni dissuasive che sicuramente non avrebbero, perdendo così di vista le cause della dipendenza, e quindi del rapporto fra individuo e sostanze.

Perché — ci domandiamo — la maggioranza si ostina a non cogliere un dato che riguarda le nuove generazioni, la loro perdita di senso, l'incertezza del futuro, l'essere esposti a culture dominanti che tendono ad affermare i valori di supremazia, rendendosi così oggetti e schiavi di un mercato senza scrupoli?

Il lavoro, le risposte delle istituzioni, dell'intera società, dovrebbero tendere a creare nei giovani una diversa consapevolezza di sé, un'autonomia individuale, una capacità di scegliere. Ciò servirebbe più di molti discorsi o di molte norme repressive a lenire il disagio e a ridurre fenomeni di devianza. L'intreccio tra dissuasione, informazione e azione sociale è la questione che abbiamo davanti: di essa dobbiamo occuparci, essa è necessaria.

Risulta inspiegabile, in tale ottica, l'ostinazione con cui il Governo e la maggioranza continuano — lo hanno ribadito ancora oggi in quest'aula — a voler tener fuori dalla legge le questioni dell'abuso di alcool, della diffusione dell'alcolismo e del divieto di pubblicità per i superalcolici.

La scelta che si compie con l'articolo 1, attraverso l'istituzione del Comitato nazio-

nale di coordinamento per l'azione anti-droga, potrebbe, se sfrondata da aspetti burocratici e zone d'ombra e opportunamente integrata, rappresentare la condizione per recuperare una progettualità all'azione dello Stato. Stabilire un punto di raccordo e coordinamento di tutte le competenze o delle iniziative dei diversi ministeri è infatti una necessità, più volte reclamata dalle stesse regioni, a fronte di sovrapposizioni di interventi e di frammentarietà nelle possibilità di spesa. Fatti questi, che hanno in molti casi ridotto taluni livelli istituzionali, in particolare le regioni, al rango di terminali burocratici.

Sorgono però interrogativi sul modo in cui il Comitato di coordinamento, così come previsto nel testo giunto dal Senato, potrà svolgere l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività di competenza delle regioni. Avvalendosi di quali esperti? Nominati da chi? Sarà sufficiente organizzare il necessario flusso di dati e comunicazioni, stante il ruolo che già oggi è svolto dall'osservatorio presso il Ministero dell'interno? E lo stesso osservatorio ha forse una struttura scientifica adeguata ad elaborare il cumulo di dati richiesti e previsti nell'articolo 1, in modo da porre lo stesso Governo e il Comitato di coordinamento nella condizione di definire adeguate strategie di intervento? E la funzione dell'Osservatorio è stata forse in questi anni aiutata dalla mancanza di una organizzazione, di un metodo di catalogazione da parte della miriade di servizi sparsi sul territorio? O invece la fornitura di dati non è stata viziata alla fonte perché molti di tali servizi spesso inventavano o assommavano dati per cui non era possibile in modo certo e scientificamente corretto stabilire, ad esempio, quanti fossero gli invii, quali fossero gli esiti degli invii stessi presso i servizi, quale fosse la quantità delle terapie interrotte?

Abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo Benevelli 1.01 (su cui interverremo domani, in sede di dichiarazione di voto), con il quale proponiamo di istituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche un gruppo di lavoro sulla droga e l'alcolismo, sul modello di esperienze già funzionanti

in altri paesi europei e non, con un'elevata qualificazione scientifica. Pare a noi, in tal modo, di integrare una lacuna preoccupante, che già è stata verificata nel corso degli ultimi anni, per agevolare il lavoro dell'Osservatorio e la funzione stessa del Comitato nazionale di coordinamento, mettendo così in condizioni il Comitato, il Governo e lo stesso Parlamento di produrre, nel corso del tempo, politiche adeguate ed efficaci per la prevenzione.

Infine, colleghi, vorrei aggiungere alcune brevi parole. A me pare che la discussione di questi mesi sia stata segnata da troppe chiusure aprioristiche. Non abbiamo bisogno (non è questo che ci chiedono all'esterno di quest'aula) di una legge-crociata o di una legge-manifesto; abbiamo il dovere di occuparci delle cause non criminalizzando gli effetti; abbiamo il dovere, o alcuni hanno il dovere, di abbandonare cinici calcoli politici o elettorali. Abbiamo il dovere di creare e di definire norme e strumenti capaci di agire e di interagire.

Tutto questo la società attende da noi. Il nostro compito ed il nostro dovere è contribuire ad affermare una nuova cultura della solidarietà rispetto alle diffuse culture dell'intolleranza e dell'indifferenza (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Rose. Ne ha facoltà.

EMILIO DE ROSE. Onorevoli colleghi, nella vita di ogni uomo ci sono momenti in cui c'è la tentazione di trovare giustificazioni per i propri comportamenti. A volte, in verità, si tratta di alibi, soprattutto per cose che non sono state fatte.

La legge del 1975 è stata, appunto, un alibi per quel che non era stato fatto prima, raccogliendo il grido di allarme che veniva da paesi che avevano sofferto prima dell'Italia, diventata nel frattempo terreno fertile, per l'«importazione» della moda lacerante della droga.

Ricordo nel 1978, nel corso di un convegno internazionale delle comunità tera-

peutiche, organizzato proprio a Roma, la testimonianza di un uomo di colore di quarant'anni o poco più. Jerry questo il suo nome, aveva vissuto tutto il tormento della droga: furti, reati di ogni genere, prostituzione, il tutto con la convinzione non tanto dell'impunità, che era problema che non si poneva, quanto dell'assoluta mancanza di rischi personali.

L'overdose, diceva Jerry nel 1978, era un problema che riguardava gli altri. A me non succederà mai — diceva a se stesso — quando era raggiunto dalla notizia che un suo amico, uno di quelli con i quali da tempo si bucava, era morto appunto per overdose. Poi un giorno Jerry si svegliò su un lettino, in una stanza che non conosceva. Era nudo, al piede aveva attaccato un cartellino che recava scritto il suo nome e cognome. Era accaduto che il medico, che lo aveva visitato sommariamente, quando lo avevano scaricato davanti all'ospedale, lo aveva ritenuto morto, avviando le pratiche che prevedevano il passaggio nella camera mortuaria. Cartellino all'alluce del piede destro e così via seguendo in una prassi che solo un miracolo aveva evitato a Jerry la conclusione più tragica.

La sua agghiacciante testimonianza non si ferma qui. La sua è la storia di mille altri, che anche nelle comunità terapeutiche italiane dicono sempre che l'eroina è buona, fa star bene; quando ce l'hai non soffri, quando ti manca è il tormento. Sono parole che con onestà dobbiamo ammettere di aver ascoltato da giovani che hanno trovato la forza, ai quali è stata fatta trovare la forza, per spezzare le catene di una schiavitù.

Diciamocelo con onestà: quella legge del 1975 è stata il nostro alibi, se vogliamo in buona fede, credo in buona fede da parte di tutti. Avevamo l'ansia di dare una risposta dopo che per anni non era stato fatto nulla. Con la stessa onestà oggi dobbiamo ammettere che quell'alibi non è più tollerabile.

Il disegno di legge in esame segna la fine di un alibi per le nostre coscienze. Potrebbe essere migliore? Forse, ma sicuramente è la prima vera risposta che lo Stato

dimostra di voler dare per affrontare il problema droga.

Jerry, in quell'ottobre 1978, ci invitava ad una riflessione, ci ammoniva a non sottovalutare il fenomeno droga, perché alla fine il nostro paese si sarebbe trovato con il buco di una generazione. Allarmismo? Lo si creda se si vuole, ma forse fino ad oggi ci ha protetto la buona stella, lo stellone d'Italia, sul quale non è il caso di fare affidamento all'infinito.

C'è chi tende a sottovalutare il fenomeno, osservando che in fondo il numero dei morti per droga non è gran cosa di fronte alle vittime dell'alcolismo, come se la vita e i problemi potessero essere affrontati a peso. Ma anche per costoro c'è una risposta: siamo davvero certi che i morti per droga siano quelli rilevati dal Ministero dell'interno? Quanti incidenti stradali sono conseguenza dell'uso di stupefacenti? Quanti suicidi? Quanta umana solidarietà fa sì che un medico ceda alle pressioni dei familiari che chiedono di risparmiare loro la «vergogna» di un certificato di morte per droga? Pensiamo anche a questo, prima di compiacerci con giudizi frettolosi!

C'è poi il problema della modica quantità, di quella fissata nella legge del 1975 o di quella rettificata, che qualcuno vorrebbe introdurre. È proprio vero che, quando si vuole, l'esperienza non serve a nulla. I tossicomani in trattamento in Italia sono alcune migliaia; sfido i sostenitori della modica quantità a trovarne tra loro uno solo che non confessi di aver usato l'alibi della modica quantità per proteggere il commercio al quale di tanto in tanto o abitualmente era costretto per assicurarsi la dose giornaliera di eroina o di altro stupefacente.

Non abbiamo il diritto di mentire alla gente, non abbiamo il diritto di raccontare alle coraggiose madri di Napoli ed a quelle che la disperazione ha indotto ad organizzarsi in gruppi di difesa dei propri figli che lo Stato regala alibi, invece di dare risposte, offre scappatoie, invece di indicare con la fermezza necessaria la via obbligata per un riscatto.

Una sola è la strada: rendere illecito

l'uso della droga. Non è una sensazione, una invenzione, una speculazione elettorale. Andiamo nelle comunità terapeutiche, parliamo con i giovani che sono in trattamento! Troveremo da loro le risposte alle nostre grandi confusioni. Non c'è tra loro chi non sia stato costretto alla scelta della terapia da un atteggiamento di grande fermezza della famiglia: finché li si lascia vivere — dovrei dire vegetare — senza problemi né altra preoccupazione che quella di procurarsi con ogni mezzo ed ogni sorta di comportamento amorale ed illecito il danaro per la dose di eroina o quant'altro, da loro, da questi giovani che sono entrati nel tunnel della droga non si avranno risposte di speranza.

So di usare parole forti, ma rischiamo con un malinteso senso della libertà individuale di diventare complici dei narcotrafficanti, di quegli individui che sono accanto alle scuole a tentare i nostri ragazzi, offrendo un paradiso che invece è peggio dell'inferno. Non possiamo continuare a far finta di non saperlo: drogarsi non è un atto di libertà, non è una scelta! Il tossicomane del *week-end*, che voleva all'inizio provare l'ebbrezza della droga, un'ebbrezza per la quale penalmente non rischiava nulla, ora, magari, è un tossicomane abituale, costretto a prostituirsi, a compiere reati per far fronte alla necessità della sua dipendenza; o forse qualcuno di loro non ha più di questi problemi: è finito nella fredda statistica dei morti.

La strada è obbligata, senza alternative: drogarsi è un fatto illecito. Chi vuole farlo deve sapere che ora rischia qualcosa; chi ha in casa il problema droga deve sapere, di contro, che lo Stato è pronto ad ogni intervento in aiuto, ad ogni appoggio in cambio di un impegno morale al riscatto di se stessi, nell'interesse dei singoli e dell'intera società.

Semmai l'intervento dello Stato ha una pecca, quella di essere inadeguato.

Recentemente il segretario del mio partito, l'onorevole Craxi, a Rimini notava con grande amarezza che in qualsiasi regione d'Italia si spende per feste varie più di quanto lo Stato destina ogni anno al suo impegno per la lotta contro la droga.

Io vivo in una città, Verona, che per lungo tempo è sembrata una nuova Saigon negli ultimi mesi della guerra nel Vietnam del sud; una città abituata a lavorare e a crescere che all'improvviso ha scoperto la droga con le sue tragiche conseguenze. Mi immagino che cosa accadrebbe con la legalizzazione degli stupefacenti: tutti gli sforzi fin qui fatti per riportare Verona nella quasi normalità sarebbero vanificati. Senza trascurare un problema più generale: che cosa significa legalizzazione? Creeremo dei dispensari pubblici di droga? E per somministrarla a chi?

Qualcuno sottolineava il problema rappresentato da quanti non sono conosciuti come tossicodipendenti, altri sottolineavano quello dei tossicomani minorenni. Io ne voglio aggiungere un terzo, da sottoporre alla riflessione di tutti: se per disgrazia si arrivasse a quanto sparuti gruppi, per la verità, desiderano, daremmo liberamente la droga anche alle donne in stato interessante, siano o no precedentemente conosciute come tossicodipendenti? La negheremo loro, nell'interesse del nascituro, o qualcuno insorgerebbe in difesa della libertà negata alla gestante?

Il problema è tra chi vuole il riscatto di questi giovani e chi invece non si preoccupa di loro, condannandoli implicitamente ad un ghetto dai confini non ben definibili, sperando, nella più ottimistica delle ipotesi, che la popolazione ivi residente finisca per overdose o per qualche malattia collegata all'assunzione di stupefacenti. Davanti a ciò ci ribelliamo: non siamo disposti ad accettarlo in nessun caso.

Verona, grazie all'azione intelligente delle forze di polizia e all'impegno civile di strutture pubbliche e private, ha conseguito risultati positivi. Eppure il dato di partenza era davvero allarmante: oltre il 50 per cento, esattamente il 51,5 per cento, dei tossicomani conosciuti risultava avere una regolare occupazione; un altro 9,7 per cento invece era sottoccupato. Vi era, insomma, una spiccata aticipità, se si considera che, ad esempio, a Roma i tossicomani occupati erano nel biennio in questione, 1985-86, il 33 per cento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Vorrei portare un dato solo per testimoniare quanto sia importante l'elemento dissuasivo: nel 1970-71 a Verona sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 560 minorenni per fatti legati alla droga; dieci anni dopo il loro numero si è ridotto quasi della metà (sono stati infatti 289). Si tratta certamente di una cifra ancora preoccupante, ma tale contrazione non dipende da una depenalizzazione di fatto praticata dalle forze di polizia, ma da una spinta contraria.

L'allarme, la maggiore conoscenza del fenomeno a Verona ha portato le forze di polizia ad una più incisiva presenza, rendendo più pericolosa la curiosità dei giovani che quindi, non potendo più commettere reati per far fronte ai costi della droga, hanno dimezzato la percentuale cui mi sono prima riferito. Ma il dato, lo ripeto, resta ugualmente preoccupante.

Un altro dato: i furti in provincia di Verona sono passati da 19.758 nel 1975 a 9.632 del 1986. È stata questa azione di prevenzione, unitamente a quella di recupero, che ha consentito che Verona fosse scavalcata, come attesta il CNR, da altre 23 province nella «graduatoria del dolore» del numero stimato di tossicodipendenti su ogni mille persone tra i 15 e i 39 anni, con un tasso che resta del 12,2 per mille, poiché nella provincia i tossicomani noti risultano 3.542.

Numeri, cifre, percentuali: quasi che in questo settore si potesse ragionare solo così. Certo, servono per capire che il fenomeno è grave, ma questo lo sappiamo tutti. Basta girare per la nostra città per accorgersene. È necessario dunque agire concretamente, senza un'indulgenza che ha rischiato e rischia di diventare complicità.

Non si tratta di un fatto di fede o di mancanza di fede: è che noi non vogliamo essere complici di questo dramma che spesso sconfinava con la tragedia; noi vogliamo invece fermamente che non sia necessario ad alcun ragazzo ritrovarsi su un lettino di una camera mortuaria, miracolosamente sopravvissuto alla morte per overdose, per trovare la forza di rinascere.

Siamo certi che la legge che ci accingiamo ad approvare vada in tale direzione. Per questo la sosteniamo con convinzione e con speranza. Ai giovani vogliamo dare un'opportunità di vita e non di morte (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mainardi Fava. Ne ha facoltà.

ANNA MAINARDI FAVA. Rinunzio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mainardi Fava.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Dutto. Ne ha facoltà.

MAURO DUTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, intendo esprimere molto brevemente una posizione personale che non impegna il mio gruppo e che ritenevo opportuno esporre proprio in relazione all'articolo 1 del provvedimento, che secondo me rappresenta uno strumento importante della legge e che è soprattutto l'articolo più «impostato» verso problemi che la legge in questione non potrà risolvere.

Nel corso del dibattito pubblico che si è svolto in questi giorni nel paese, ho sottolineato che l'intreccio tra il problema della droga — con tutti i drammi che comporta — e quello della criminalità organizzata non avrebbe permesso ad un provvedimento come quello in esame di pervenire a risultati di grandissimo rilievo. Mi fa tuttavia piacere parlare sull'articolo 1, perché ritengo che il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e l'osservatorio che in esso è previsto siano strumenti importanti, proprio per effettuare uno studio del fenomeno dopo che la legge Jervolino Russo-Vassalli sarà stata approvata.

Ribadisco la mia posizione rispetto ai tempi; ho sempre ritenuto che un esame parlamentare completo e sufficiente sarebbe potuto avvenire in tempi ristretti, permettendo così al Governo di realizzare

il traguardo temporale che si era dato. Credo però che questo disegno di legge — sul quale esprimo un giudizio che si concretterà in una astensione — non potrà affrontare alla radice i nodi che sono rimasti irrisolti nonostante gli sforzi di buona volontà. Sia l'osservatorio sia il comitato nazionale per il coordinamento saranno comunque strumenti importantissimi per studiare l'andamento del fenomeno e per consentirci di entrare, in tempi rapidi, in una seconda fase dell'azione svolta dal Governo e dalla società per cercare di contenere gli effetti dannosi che, da una parte, la diffusione della droga provoca sui tossicodipendenti e, dall'altra, la criminalità organizzata — che dal traffico della droga trae sostanze enormi — riversa sul vivere civile.

Voglio ricordare che il fenomeno è stato considerato nel nostro paese sempre dal punto di vista del tossicodipendente — che è importantissimo — e della microcriminalità che da tale fenomeno trae nutrimento; ci sono sfuggite invece le valutazioni macroscopiche che abbiamo avuto a disposizione nel corso di questi mesi. L'ultima di esse è quella riportata da *Il Sole 24 Ore*, il quale calcola in 100 mila miliardi l'anno il reddito che proviene dalla distribuzione da parte delle organizzazioni criminali di cocaina, eroina e droghe cosiddette leggere.

Si tratta di un gettito di proporzioni enormi, dal quale deriva un profitto di pari misura che determina poi azioni di riciclaggio che si infiltrano, giorno dopo giorno, nell'economia pulita e che in qualche modo condizionano l'attività investigativa, insediandosi nelle stesse strutture amministrative dello Stato. Non siamo di fronte ad un fenomeno esclusivamente italiano; si è calcolato che negli Stati Uniti esso produca un reddito pari a quello derivante da tutto il mercato dell'automobile. Il relativo potenziale distruttivo è quindi di dimensioni enormi.

Le cifre che abbiamo a disposizione per quanto riguarda il nostro paese sono sicuramente presunte e non verificate scientificamente; ritengo che in questo senso il contributo che potrà venire dall'osserva-

torio sarà fondamentale, per poter se non altro definire in termini numerici ed anche qualitativi il problema della diffusione della droga.

Mentre gli ultimi dati forniti dal CENSIS nel 1986 parlavano di un reddito presunto di 30 mila miliardi, secondo l'ultima stima de *Il Sole 24 Ore*, ripeto, il giro d'affari ammonta a 100 mila miliardi: si tratta pertanto di un incremento che fa paura solo ad ascoltarlo. Ripeto altresì che a mio giudizio questo tipo di andamento è comune a tutte le economie dei paesi occidentali.

Debbo dire che la linea che si intende seguire in Italia in qualche modo era dovuta: l'atteggiamento assunto nel mese di settembre dello scorso anno dal governo americano, che ha previsto anche la punibilità del consumatore, induceva di conseguenza i paesi affetti dal fenomeno della diffusione della droga ad adottare comportamenti simili. Sarebbe stato difficile comprendere per quale ragione da una parte si chiudesse la porta e la si lasciasse invece spalancata in altri paesi, nei quali credo agiscano le stesse organizzazioni criminali e gli stessi interessi mafiosi, chiaramente al di fuori della legge.

Il problema, sia negli Stati Uniti sia nel nostro paese, è di vedere se il tipo di provvedimenti in esame permetta di raggiungere qualche risultato.

In primo luogo nel nostro paese (purtroppo nel disegno di legge di cui ci occupiamo si riscontra lo stesso difetto) si tende a scaricare sugli apparati amministrativi, in questo caso non solo su di essi, ma anche sulla magistratura, sulle forze di polizia, sulle strutture carcerarie e sulle comunità private che tentano il recupero dei tossicodipendenti, tutta una serie di pesi e responsabilità, senza però dare alle stesse strumenti e risorse finanziarie per affrontarli. Mi risulta che il pacchetto di provvedimenti decisi da Bush negli Stati Uniti possa contare su uno stanziamento di 14 mila miliardi, ripartiti tra interventi del potere centrale e interventi dei singoli Stati americani. Si ricomprendono in essi, tra l'altro, anche una serie di attività concernenti, ad esempio, la costruzione di prigioni moderne, da adibire all'espletamento delle

funzioni che l'insieme delle misure contenute nel pacchetto richiamato prevede.

Non mi pare che lo stesso tipo di impegno sia stabilito nel disegno di legge in discussione. Comunque credo che nel momento in cui si preannuncia, come io ho appena fatto, l'astensione sul testo al nostro esame, sia opportuno motivarla. Non nutriamo sfiducia nei confronti della buona volontà del Governo; comprendiamo tuttavia i contrasti e le osservazioni di coloro che si preoccupano che sussistano elementi a garanzia delle libertà individuali e che permettono un'articolazione delle sanzioni che in qualche modo distingua le diverse fattispecie penali.

A mio giudizio, inoltre, una volta approvato il provvedimento in esame, sia gli organi di Governo sia tutte le organizzazioni che la società può esprimere dovranno attentamente vigilare sulla sua attuazione, per verificare quali risultati siano stati raggiunti e quali aspetti rimangano fuori controllo.

È mia convinzione che il disegno di legge in discussione non sia sufficiente a disincentivare le organizzazioni criminali: queste ultime continueranno a conseguire dal mercato della droga enormi interessi; continuerà a girare una notevole massa di denaro.

Non si tratta neanche di un provvedimento che possa funzionare come deterrente per il consumo della droga: a mio giudizio permarrà la situazione attuale, con un carico maggiore per magistrati, forze di polizia e comunità terapeutiche. Inoltre, ripeto, i risultati ottenuti non saranno in alcun modo in grado di disincentivare le organizzazioni criminali.

Da questo punto di vista faccio presente che l'abolizione del proibizionismo sugli alcolici negli Stati Uniti non ha determinato la scomparsa degli alcolisti o dell'alcolismo in quel paese. Lo stesso discorso può valere per il fumo.

Sicuramente è stato cancellato in un sol colpo un enorme giro d'affari che aveva formato e alimentato la struttura portante della malavita americana, che ha resistito e si è «ingrassata» negli anni successivi grazie al commercio della droga.

Ritengo che quello richiamato sia oggi l'enorme problema delle società occidentali: la criminalità organizzata ha raggiunto dimensioni tali da mettere in pericolo la stessa natura e struttura democratica.

È un problema più grave di quello della droga, che è strumentale ed utile per tenere in piedi la criminalità organizzata.

Se non si avrà il coraggio di affrontare in questi termini il fenomeno, dovremo registrare una serie progressiva di sconfitte. Nutro la speranza che l'attuale legge possa servire a qualcosa, ritengo tuttavia che il paese debba prepararsi per il futuro a combattere ancora questi fenomeni e che il Governo debba esaminare con attenzione i dati forniti dall'osservatorio, che saranno sottoposti ai ministri interessati per il coordinamento.

Ritengo, in altri termini, che sia necessario prepararsi alla cosiddetta seconda fase, che tuttavia non riesco a vedere se non come una lotta per impedire che la droga continui ad essere alimento e sostegno delle organizzazioni mafiose e criminali. Tutto ciò sarà possibile solo grazie ad un processo di legalizzazione controllata, che non faccia più del tossicodipendente un eroe negativo del nostro tempo, ma un malato sotto il costante controllo del medico, soggetto all'obbligo di frequentare psicanalisti e comunità terapeutiche.

Il tossicodipendente — desidero ribadirlo — non deve più essere un eroe diverso e negativo del nostro tempo, ma deve trasformarsi in un malato da assistere.

È necessario evitare il ripetersi delle numerose morti causate dal cattivo taglio della droga e da overdose, che attualmente rappresentano i casi più comuni di decessi fra i tossicodipendenti. Bisogna, in altri termini, garantire al tossicodipendente un'assistenza continua.

Credo che l'effettivo costo delle sostanze stupefacenti sia minimo e che attorno ad esso sia stata «montata» una spesa aggiuntiva che costituisce l'enorme alimento della criminalità. Solo questo sistema può permettere di cancellare il profitto della malavita, consentendo in tal modo di scon-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

figgere la moderna, organizzata e pericolosissima articolazione della criminalità.

Dalle notizie di cronaca di questi giorni abbiamo appreso che gravi colpi sono stati inferti dagli organi di polizia ad organizzazioni della 'ndrangheta e della camorra. Le operazioni hanno consentito di accertare che nei covi, oltre a veri e propri depositi di armi, vi sono sempre cocaina, eroina ed altre sostanze stupefacenti. È ormai un dato permanente: i criminali si servono della droga come di uno strumento con il quale alimentare il loro giro di affari. È su questo dato che si deve concentrare l'attenzione del legislatore.

Approviamo pure questa legge. Personalmente, non interverrò più, se non per dichiarazione di voto finale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO

MAURO DUTTO. Signor Presidente, come dicevo poc' anzi, credo che tutti dobbiamo prepararci alla cosiddetta seconda fase; spero che il comitato di coordinamento e l'osservatorio antidroga rappresentino validi strumenti della pubblica amministrazione per controllare il fenomeno di cui parliamo.

Il mio auspicio è che nascano altri osservatori ed altre commissioni scientifiche, tecniche e di osservazione (anche emanazione delle realtà associative del mondo privato), che siano in grado di fornire dati alla comune conoscenza ed allo stesso osservatorio pubblico, affinché il paese sia sensibilizzato e mostri totale disponibilità ad affrontare questi problemi, che ritengo prioritari per le democrazie occidentali. Occorre munirsi della dovuta franchezza, della opportuna razionalità e del necessario coraggio.

In un mondo che ad est sta mostrando segnali che tendono alla creazione di condizioni di libera convivenza e di libertà in tutti i settori della vita pubblica e privata, la vera debolezza dell'occidente, che ormai non teme nemici esterni né modelli più utili, affascinanti e liberi, è rappresentata dal polipo della droga, che si ingrandisce

sempre più e che diviene sempre più minaccioso perché si è alimentato all'interno della nostra democrazia.

È questo il vero, grande pericolo che corriamo: esso non riguarda più solo il singolo tossicodipendente, ma l'intera collettività che crede negli strumenti della democrazia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, sono così esauriti gli interventi sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Il seguito del dibattito con l'espressione dei pareri dei relatori e del Governo, è rinviato alla seduta di domani.

Avverto altresì che per domani è prevista una prosecuzione notturna dei lavori.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 4 aprile 1990, alle 10:

1. — *Assegnazione di progetti di legge e documenti a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 1509. — Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*approvato dal Senato*) (4414).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'al-

coolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

Relatori: Casini Carlo e Artioli, *per la maggioranza;* Benevelli e Teodori, *di minoranza.*

(Articolo 81, comma 4, del regolamento).

La seduta termina alle 20,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 22.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

COMUNICAZIONI

Annunzio di un disegno di legge.

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:

«Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, recante riordinamento dell'Ordine militare d'Italia» (4714).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Senato.

In data 2 aprile 1990 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 365. — Senatori ANGELONI ed altri: «Nuove norme per la concessione della 'Stella al merito del lavoro'» (*approvata da quella XI Commissione permanente*) (4712).

S. 728. — «Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (*approvata da quella XI Commissione permanente*) (4713).

S. 2032. — «Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF)» (*approvato dalle VIII e XI Commissioni permanenti riunite della Camera e modificato da quella VIII Commissione permanente*) (3426-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Artioli ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

ARTIOLI: «Vaccinazione obbligatoria contro il morbillo» (1151).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione di una relazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta e di documentazioni allegate.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 2 aprile 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata a Catania, approvata dalla Commissione stessa, all'unanimità, nella seduta del 23 marzo 1990 (doc. XXIII, n. 17).

Con la stessa lettera il presidente della Commissione ha trasmesso un documento, del senatore Corleone, connesso con la predetta relazione, contenente ulteriori dati e considerazioni sulla criminalità organizzata a Catania (doc. XXIII, n. 17-bis).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 27 marzo 1990 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione costituito presso il suddetto tribunale ha disposto, con decreto emesso in data 7 marzo 1990, l'archiviazione degli atti relativi a due denunce sporte dal dottor Vittorio Cavaceppi, presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine dei medici di Roma, e dal senatore Guido Pollice nei confronti del senatore Carlo Donat-Cattin, nella sua qualità di ministro della sanità *pro tempore*.

Richieste ministeriali di pareri parlamentari.

Il ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso, con lettera in data 26 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 7 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, lo schema di modifica degli articoli 242 e 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Ai sensi della predetta disposizione, tale schema è stato deferito dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 aprile 1990.

Il ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno ha trasmesso, con lettera in data 26 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 651 del 1983, l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 1990/1992.

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, tale documento è stato deferito dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, alla Commissione parlamentare per il controllo sugli inter-

venti nel Mezzogiorno, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 15 aprile 1990.

Il ministro dell'Ambiente ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, la proposta di «Programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente».

Tale documento è deferito, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 maggio 1990.

Comunicazioni di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del Consiglio di Amministrazione della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Sperimentale per l'Enologia di Asti, dell'Istituto Sperimentale per l'Elaiotecnica di Pescara, dell'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura di Cosenza, dell'Istituto per le Colture Foraggere di Lodi e dell'Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Roma.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XIII Commissione permanente (agricoltura).

Annunzio di una risoluzione.

È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate il allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Apposizione di una firma
ad una interrogazione.**

L'interrogazione con risposta orale n. 3-01944 dell'onorevole Caprili ed altri, pubblicata sul resoconto sommario del 21 settembre 1989, è stata sottoscritta anche dal deputato Prandini.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4414, Ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	413
Votanti	412
Astenuti	1
Maggioranza	207
Voti favorevoli	152
Voti contrari	260

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Angelini Giordano
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia

Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bernocco Garzanti Luigina
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bisagno Tommaso
 Bogi Giorgio
 Bonfatti Pains Marisa
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore

Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Dutto Mauro

Ebner Michl

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio

Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Napoli Vito
Nardone Carmine
Negri Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo

Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Paoli Gino

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bonferroni Franco
Caccia Paolo Pietro
Casini Carlo
D'Acquisto Mario
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Mannino Calogero
Marri Germano
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Matulli Giuseppe
Orsini Bruno
Pazzaglia Alfredo
Rosini Giacomo
Rubbi Emilio
Salvoldi Giancarlo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Tognoli Carlo

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La III Commissione,

considerato che da circa trenta anni in Eritrea si combatte una guerra drammatica, devastante e dispendiosissima la cui origine è nella violazione da parte dell'Etiopia dei confini internazionali;

considerato che la violazione della Risoluzione ONU n. 390/A/5, che definiva la questione dell'ex colonia italiana dell'Eritrea, rappresenta il nodo politico del problema;

considerato che l'Etiopia ha vistosamente utilizzato gli aiuti dall'estero per i suoi obiettivi militari e quindi per affamare la popolazione e per stroncare la pretesa degli eritrei di vedere riconosciuti i loro diritti internazionali;

considerata anche la gravità della denuncia di Amnesty International, che — nel suo rapporto del 1989 — porta alla luce la tragica situazione delle carceri etiopiche, delle condanne senza processo, delle sparizioni e delle torture, delle violazioni dei più elementari diritti umani, dell'impiego nelle azioni belliche anche di bambini di 13 anni;

ricordato che l'Etiopia non ha mai ratificato strumenti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo quali la « Convenzione internazionale dei diritti civili e politici » e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e che ha ricevuto

l'esplicita condanna del Consiglio d'Europa, insieme al Sud Africa, per la sistematica violazione dei diritti fondamentali dell'uomo;

considerato che il « Comitato Pro-Eritrea » costituito da DC, PRI, PLI, PSDI, Partito Radicale, Sinistra Indipendente, Democrazia Proletaria e PSI ha formulato un appello urgente sottoscritto da eminenti personalità italiane per richiedere al Segretario Generale dell'ONU che si riapra il dossier dell'Eritrea all'ONU sulla base della Risoluzione 390/A/5 e si avvii una trattativa politica per una soluzione pacifica del conflitto in atto;

ricordate infine le difficoltà derivanti alla comunità eritrea in Italia dal non aver finora potuto ottenere il testo della circolare diplomatica del 17 ottobre 1981

impegna il Governo a:

1) riproporre la questione eritrea nelle sedi internazionali affinché l'ONU possa riaprire il dossier eritreo sulla base della Risoluzione 390/A/5;

2) rendere accessibile alla comunità eritrea in Italia il testo della circolare diplomatica del 17 ottobre 1981;

3) riservare una particolare attenzione ai diritti e alle aspettative dei cittadini eritrei nella circostanza della applicazione del recente decreto che regola l'immigrazione extra-comunitaria.

(7-00338)

« Boniver ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

VIOLANTE, MARRI, MAMMONE e CRIPPA. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

l'accentuarsi del clima di violenza in atto in Colombia, che ha portato all'assassinio della dottoressa Diana Estela Cardona Saldarriaga, sindaco della città di Apartadó (avvenuto il 26 febbraio scorso a Medellin) da parte delle squadre militari è l'ultimo di una serie di assassinii che hanno riguardato sindaci, consiglieri comunali e militanti politici (soprattutto della Union Patriótica), amministratori, religiosi, sindacalisti perché attivamente impegnati a favore della convivenza democratica e dei diritti umani;

le bande armate, legate a settori delle oligarchie latifondiste e finanziarie, all'esercito e alle mafie del traffico di cocaina, hanno portato al più alto livello il loro attacco eversivo e antidemocratico con gli assassinii di Jaime Pardo Leal, presidente della Union Patriótica, e di Luis Carlos Galan, dirigente di primo piano del Partito Liberale, candidato alla presidenza della Repubblica;

l'attività dell'attuale governo presieduto da Virgilio Barco è tesa prevalentemente a dare all'esterno l'immagine di lotta al narcotraffico ma in realtà poco incline ad affrontare i nodi profondi che determinano il clima di inusitata violenza in Colombia quali, ad esempio, i legami perversi esistenti tra settori politici di governo e militari con impotenti cartelli del narcotraffico, la proliferazione di bande paramilitari (spesso addestrate militarmente da personaggi provenienti dall'Europa) allo scopo di reprimere nel sangue le istanze politiche, sindacali, sociali, della popolazione —:

se il Ministro non ritenga di dover intervenire presso le autorità colombiane per esprimere la nostra indignazione e la nostra preoccupazione per la grave situazione che si registra in quel Paese;

se, dinnanzi al grande potere che tuttora hanno i cartelli dei narcotraffici e alle connivenze esistenti con ampi settori dello Stato e dell'esercito, non ritenga necessario un intervento del nostro Paese presso le Nazioni Unite e presso la Comunità Europea affinché tutta la comunità internazionale sia investita operativamente del compito di combattere e stroncare gli effetti e le cause di questa gravissima e insostenibile situazione.

(5-02099)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BATTISTUZZI. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'inquinamento atmosferico nelle grandi città è in continuo aumento, creando condizioni ambientali generalmente definite gravi e allarmanti per la salute a seguito di dati forniti da monitoraggi ripetuti nel tempo;

questo stato di cose è dovuto in larga misura ai gas di scarico dei veicoli a motore e, quindi, rappresenta in particolare una seria minaccia alla salute di quanti svolgono attività lavorativa nelle arterie delle città in questione ove il traffico è più intenso;

tra queste categorie di lavoratori la più esposta è quella degli agenti di polizia urbana addetti alla regolamentazione del traffico. Per quanto riguarda la capitale, l'acuirsi di fenomeni di gravi intossicazioni, alcuni decessi per neoplasie e l'aumentato numero di malattie cardiocircolatorie hanno messo in stato di allarme e di apprensione l'intera categoria che si interroga sui rischi per l'inquinamento cui va quotidianamente incontro —:

se non si ritenga opportuno promuovere un'indagine a livello nazionale per appurare se decessi per neoplasie e taluni stati patologici, tra i quali quelli cui si è fatto cenno sopra, possano essere imputabili, quale causa o concausa, all'inquinamento atmosferico;

in caso affermativo, se non si ritenga necessario investire della questione gli idonei organismi pubblici, allo scopo di studiare i vari aspetti del problema e indicare gli eventuali rimedi per eliminare o diminuire i rischi di cui trattasi, onde consentire alle amministrazioni locali interessate l'adozione dei provvedimenti necessari. (4-19129)

PELLEGATTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990 sulla razionalizzazione della rete scolastica, relativamente al quinquennio 1990/91 1994/95, pur accogliendo alcune richieste sindacali quali le pluriennali del piano e le gradualità della sua applicazione, presenta ancora notevoli limiti quali il criterio delle classi e del verificarsi della vacanza della presidenza o della direzione didattica (ad esempio causa pensionamento);

questi criteri se adottati comporterebbero grave rischio per l'autonomia del liceo classico « Celio » di Rovigo;

il consiglio scolastico provinciale, le organizzazioni sindacali provinciali hanno espresso parere contrario all'accorpamento degli istituti di scuola media superiore;

anche il Provveditore agli studi, nella risposta inviata al Ministero, si è dichiarato favorevole al mantenimento dell'autonomia del liceo classico di Rovigo;

già lo scorso anno a causa di una analoga ordinanza la rete scolastica polesana è stata penalizzata dall'accorpamento dell'IPSIA di Badia Polesine e dalla soppressione del convitto ammesso all'IPAGR di Trecenta —:

se il Ministro, prima di proseguire nel piano di razionalizzazione degli istituti di Rovigo, non intenda ascoltare l'amministrazione comunale e gli organi collegiali;

se non intenda effettuare tutte le verifiche prima di applicare direttive che porterebbero ad un ulteriore impoverimento della scuola polesana. (4-19130)

MAMMONE, SAPIO e ROMANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Consorzio per gli insediamenti produttivi di Sora, promosso dalla Confe-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

derazione nazionale dell'artigianato, aveva avanzato richiesta di assegnazione della ex Cartiera Baimond di Isola del Liri per un suo pieno utilizzo ai fini di insediamenti di imprese artigiane del comprensorio e per attività di promozione dell'intero comparto;

si è avuta notizia dell'imminente assegnazione dell'intera area della Cartiera alla società ELIND —;

se il fatto corrisponde al vero;

quali accertamenti ha preventivamente svolto il Ministero sui soggetti che hanno presentato offerte;

con quali criteri il Ministero delle finanze ha optato per la società ELIND;

con quali motivazioni è stato escluso il Consorzio per gli insediamenti produttivi di Sora;

se non ritiene opportuno riconsiderare la richiesta avanzata dal Consorzio stesso. (4-19131)

SINATRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con legge 22 giugno 1988, n. 221, è stata istituita, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, una indennità giudiziaria mensile a decorrere dal 1° gennaio 1988;

con successiva legge 15 febbraio 1989, n. 59, detta indennità è stata estesa a favore del personale amministrativo delle magistrature speciali (Consiglio di stato — TAR — Corte dei conti — Avvocatura dello Stato — Tribunali militari — Ministero della difesa);

i benefici di cui alle predette leggi non sono stati estesi al personale U.N.E.P. (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori ufficiali giudiziari) dipendente del Ministero di grazia e giustizia, assunto con regolare concorso pubblico;

tutto ciò tra l'altro determina una disparità di trattamento tra dipendenti dello stesso Ministero —;

quali iniziative intenda assumere il Governo per porre fine a tale stato di disagio e di manifesta ingiustizia;

se non ritenga di adottare, con tutta urgenza, i provvedimenti atti a riportare fiducia nei dipendenti, ingiustamente penalizzati e discriminati dalle leggi citate. (4-19132)

SINATRA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

da più parti viene lamentata la carenza del servizio di distribuzione carburanti lungo l'autostrada Palermo-Trapani-Mazara del Vallo, asse fondamentale di collegamento fra il capoluogo siciliano e l'estremo ovest dell'isola;

infatti l'autostrada è allo stato attuale priva di un qualsiasi punto di rifornimento di carburanti e di aree di servizio dove possono fare sosta gli automobilisti (soprattutto turisti) reduci da lunghi viaggi;

va sottolineato che l'autostrada collega il capoluogo con il proprio aeroporto di Punta Raisi e con l'aeroporto di Trapani-Birgi e si rivela essenziale inoltre per il raggiungimento di importanti centri, come Erice, Selinunte, Segesta, Agrigento e Sciacca, poli di particolare attrazione ai fini di un sempre maggiore sviluppo turistico dell'intera regione;

la richiesta ufficiale da parte di alcune compagnie petrolifere nazionali per installare i rifornimenti è stata presentata all'ANAS (l'azienda che gestisce le autostrade):

quali iniziative intendano assumere per eliminare eventuali impedimenti di natura amministrativa o logistica e per sensibilizzare, sul piano locale, le compagnie di cartello;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per agevolare eventuali istanze presentate, tendenti ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione carburanti lungo l'autostrada Palermo-Trapani-Mazara del Vallo, che ne risulta priva, con conseguenti comprensibili disagi per gli utenti. (4-19133)

SINATRA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

alla signora Nina Rutkowska Rut, nata a Tiumien (URSS) il 1° gennaio 1934 e residente in Raciborz (Polonia) — Ul Polna 3/A, medico in attività di servizio, è stato negato, da parte dell'ambasciata italiana a Varsavia, il visto d'ingresso in Italia con permanenza per un periodo di tre mesi richiesto circa un mese fa dalla figlia Elena Rutkowska in Buscemi, nata a Odessa (URSS) il 4 gennaio 1959 e residente in Trapani, Via Canale Scalabrino, n. 30 —:

quali motivi stanno alla base del divieto del visto di ingresso alla signora Nina Rutkowska Rut da parte dell'ambasciata italiana a Varsavia;

se non ritenga di sbloccare il divieto, peraltro incomprensibile dal momento che negli anni precedenti detto visto è stato sempre concesso, anche perché la figlia, sposata con un italiano, ha bisogno di essere assistita dalla madre.

(4-19134)

SINATRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che la recente occupazione da parte degli studenti della maggior parte delle Università italiane, iniziata nel dicembre 1989, ha di fatto determinato l'impossibilità, per molti giovani arruolati e rinviati per motivi di studio, di poter sostenere esami di profitto nel numero richiesto dalla normativa vigente in fatto di leva e reclutamento, per cui agli stessi non solo non è stato riconosciuto il diritto al rinvio anche per l'anno 1990 ma è stato invece comunicato

l'interessamento alla chiamata alle armi con il 2/C/90 —:

se non ritenga di dover assumere ogni idoneo provvedimento atto a ristabilire, per giovani incolpevolmente mortificati in interessi di importanza vitale per il loro futuro, la possibilità di completare senza turbative gli studi universitari intrapresi. (4-19135)

CIMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 25 febbraio 1990, a Soverato, si è verificato un grave episodio di intimidazione nei confronti del sindaco;

da mesi si verificano attentati, incendi, intimidazioni di stampo mafioso nei confronti di commercianti e di altri cittadini;

nella risposta all'interrogazione n. 4-05593 del 22 gennaio 1990 il Ministro dell'interno ha parlato di « attentati al patrimonio a mezzo di esplosione di ordigni, anche di notevole potenza distruttiva », valutandoli come un fenomeno di « devianza individuale senza collegamento con la criminalità organizzata » —:

quali siano, a parere del Ministro, le ragioni all'origine dei citati fenomeni di « devianza individuale », che si manifestano con attentati e incendi di notevole gravità e ripetuti nel tempo;

quali interventi siano previsti allo scopo di impedire il ripetersi di simili atti di violenza e, soprattutto, allo scopo di favorire uno sviluppo socio-economico della Calabria che sottragga terreno alla malavita organizzata. (4-19136)

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti concreti e immediati, e altresì quali programmi più generali ed a lunga scadenza, sono stati predisposti per la sopravvivenza, in epoca di grave crisi per la nostra editoria e per la let-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

tura in Italia, delle numerose librerie minacciate di sfratto in diversi quartieri della città di Roma, e segnatamente della « Tutti libri », sola libreria romana a disposizione di cinquecentomila abitanti dell'Appio-Latino-Tuscolano e sottoposta a sfratto esecutivo. In riferimento specifico alla libreria « Tutti libri » poi si chiede di sapere, visto che il decreto-legge 9 dicembre 1986 n. 832, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, all'articolo 4, estende al di fuori dei centri storici delle città, la facoltà dei comuni di stabilire voci merceologiche specifiche, al fine di tutelare tradizioni locali ed aree di particolare interesse, perché non si è provveduto, anche tramite intervento prefettizio, con estrema urgenza a vincolare a esclusivo commercio librario i locali in cui ha sede attualmente la « Tutti libri ». (4-19137)

VESCE, MELLINI e FACCIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle aree urbane e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'aprile 1987 la Edilcooper, con sede in via Nicola Marchese n. 10 a Roma, incaricata dal consorzio Acli Laurentina 20 sito in via Latina n. 57/i, pubblicizzava la vendita di appartamenti in via Tuscolana, località Tor di Mezzavia con consegna entro 30 mesi;

l'addetto alla vendita, tale Luigi Pacini, della Edilcooper stabiliva con chi si presentava che bisognava versare la quota di 8 milioni per essere assistiti dalla stessa sino alla stesura dell'atto notarile ed in seguito con la firma del contratto preliminare, già predisposto e firmato dal consorzio Acli Laurentina 20, venivano versate dai soci quote tra 15 e 20 milioni al presidente della Edilcooper Sandro Guidarelli;

il 21 settembre 1987 il consorzio Acli Laurentina 20 inviava una lettera a tutti i 180 soci che avevano aderito alla proposta della Edilcooper nella quale annunciava che i lavori sarebbero cominciati nel mese di ottobre dello stesso

anno; in seguito affermò che i lavori erano slittati in seguito alla crisi comunale;

nello stesso periodo i soci firmarono un notevole numero di cambiali e riceverono una lettera dal Consorzio Acli Laurentina dove si affermava che, se non ci fosse stato il nullaosta dal comune, i titoli sarebbero stati restituiti (a tutt'oggi i soci pagano le cambiali senza che i lavori siano iniziati);

nello stesso periodo la Edilcooper spariva nel nulla e da quel momento la presidentessa del consorzio Acli Laurentina 20 ha continuato a fare vaghe promesse ai soci imputando tutti i ritardi alle autorità competenti;

il 3 gennaio 1989 il Consorzio Acli Laurentina 20 dava mandato alla Finangest per pubblicizzare che i lavori erano già avviati e che la consegna era prevista entro 30 mesi, raccogliendo così circa 40 nuovi soci;

il 14 febbraio 1989, con una lettera ai soci, il consorzio Acli Laurentina 20 annunciava un accordo con la s.r.l. Ranch per risolvere; debiti precedenti assunti con la società Sicep, che aveva reso possibile la definizione degli atti di acquisto della residua parte dei lotti di terreno del comprensorio;

il 20 ottobre 1989 il Consorzio presentava istanza di fallimento dopo aver incassato circa 11 miliardi e 500 milioni da tutti i soci senza che mai un mattone della tanto sospirata casa sia stato tirato su;

su quanto era avvenuto sino al 2 giugno 1989 un socio della cooperativa, tale Filippo Piccione, aveva presentato regolare denuncia alla procura della Repubblica di Roma senza ricevere, a tutt'oggi, nessuna comunicazione in merito —:

se non si ritenga necessario svolgere un'accurata indagine sui fatti sopraesposti per accertare tutte le eventuali responsabilità anche di carattere penale;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

per quale motivo non si è dato seguito alla denuncia presentata dal signor Piccione che denunciava la possibile truffa perpetrata nei confronti di centinaia di cittadini, da parte del consorzio Acli Laurentina 20;

se non si ritenga indispensabile allargare l'indagine a tutte quelle cooperative che, come denunciato da migliaia di cittadini in tutta Italia, hanno abusato del drammatico bisogno di case nel nostro Paese per speculazioni e raggiri di centinaia e centinaia di miliardi;

cosa si intenda fare affinché questi cittadini e gli altri raggirati da consorzi e cooperative possano arrivare ad usufruire delle case per cui hanno versato a vuoto decine di milioni. (4-19138)

VITI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere — premesso:

che gli studi per il conseguimento del diploma di « ostetrica » sono ordinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1936 n. 2128 convertito dalla legge 25 marzo 1935 n. 921 (tale disciplina è stata confermata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1972 n. 162, che all'articolo 8 ne rinvia la riconsiderazione nell'ambito della riforma degli studi di medicina);

che la legge 23 dicembre 1957 n. 1252 stabilisce che per accedere al corso di studi per il conseguimento del diploma di « ostetrica » sono necessari il diploma di « infermiere professionale » o la frequenza dei primi tre anni del corso di medicina;

che, purtroppo, tali prescrizioni non hanno incrementato la professione di « ostetrica » che conta, in tutta l'Italia, un numero sempre decrescente di aspiranti; non solo diminuiscono le iscrizioni alle scuole di ostetricia ma aumentano le diserzioni per ovvi motivi di pratica convenienza: gli infermieri professionali non trovano incentivazione per un corso che è

molto impegnativo e che non li gratifica sotto il profilo della progressione economica e di carriera;

che allo scopo di fronteggiare l'incresciosa, preoccupante situazione che, peraltro tiene in costante agitazione i collegi provinciali delle ostetriche, nella scorsa legislazione fu presentato un disegno di legge che prevedeva la trasformazione delle attuali scuole di ostetricia, in scuole dirette a fini speciali;

che attualmente sono in attesa di discussione alla Camera almeno tre disegni di legge che considerano l'iter scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica nel quadro del riordino degli studi per numerose altre professioni sanitarie;

che in tali disegni di legge è eliminata la propedeuticità del diploma di « infermiere professionale » cui viene attribuita la causa più importante della crisi delle scuole di ostetricia e della professione stessa di ostetrica —:

quali iniziative intenda promuovere perché il problema possa trovare sollecitamente soluzioni adeguate, tenendo anche conto del fatto che le varie proposte sinora formulate mirano a creare nuove strutture e ad eliminare le scuole di ostetricia annesse agli ospedali le quali, pur necessitando di aggiornamenti e di riforma, meritano fiducia e considerazione per l'alto senso di responsabilità e professionalità posto alla base della loro specifica attività. (4-19139)

VITI. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

frequentemente le USL pubblicano bandi di concorso a posti di « tecnico di laboratorio » nei quali, ai fini della partecipazione, si dichiarano validi, fra gli altri, anche i diplomi di maturità professionale di « tecnico di laboratorio chimico-biologico » conseguiti presso gli istituti professionali di stato, purché i relativi corsi siano iniziati in data anteriore a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 1982;

tale vincolo esclude dalle competizioni concorsuali tanti giovani diplomati e vanifica l'impegno dispiegato negli studi -:

quali provvedimenti intenda adottare per eliminare l'assurda discriminazione fra giovani diplomati in periodi diversi, ma frequentanti gli stessi corsi di studio. (4-19140)

VITI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso:

che operano in Italia gli Istituti per le industrie artistiche con sedi a Roma, Firenze, Urbino e Faenza, unico esempio di sperimentazione didattica sul *design* in sede nazionale;

che tali scuole sono istituzioni di studi superiori - di livello universitario - ai quali si accede con il possesso di diploma di maturità quinquennale, e sono finalizzate alla formazione, al massimo livello, di *designers*;

che l'impianto giuridico degli ISIA fa riferimento all'anacronistico regio decreto n. 3123 del 1923 mentre l'attuale normativa discende da decreti ministeriali emanati dal 1973 in poi e richiama regolamenti di funzionalità propri delle Accademie di belle arti e degli Istituti d'arte;

che tali norme risultano, ogni giorno di più, completamente inadeguate alla complessa gestione culturale e alle necessità operative dell'ISIA connesse alle crescenti esigenze di sviluppo del *design* -:

quali iniziative intendano predisporre per fronteggiare l'emergenza in atto, in previsione, soprattutto, delle scadenze europee del 1992, e per salvaguardare il prezioso, unico, patrimonio di esperienze scientifiche, didattiche e di ricerca che ha registrato un consolidato riconoscimento internazionale. (4-19141)

COSTA SILVIA e VITI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, per gli affari sociali e della sanità.* — Per conoscere - premesso:

che l'importante settore dell'assistenza e dei servizi sociali in Italia è del tutto trascurato e continuamente svalutato, per effetto, soprattutto, della mancanza di una legge-quadro ai fini di una efficace politica di riordino, di prevenzione, di programmazione, di uso razionale sull'intero territorio nazionale delle risorse e di valorizzazione delle professionalità;

che gli assistenti sociali sono tuttora impegnati in compiti derivanti da normative in costante evoluzione in aderenza, anche se disorganicamente, alla complessità delle problematiche sociali;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 riconosce il valore abilitante del diploma universitario di assistente sociale;

che la formazione degli assistenti sociali è definitivamente collocata in ambito universitario;

che la professione di assistente sociale è l'unica a godere di tale riconoscimento giuridico e normativo;

che nei confronti degli assistenti sociali continua a perpetuarsi una condizione di obiettiva difficoltà a svolgere efficacemente la propria attività professionale in maniera globale anche per la spequazione attuata nei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego rispetto a categorie professionali con le quali gli assistenti sociali condividono livelli di professionalità, autonomia e responsabilità;

che nelle piattaforme finora presentate esistono proposte di valutazione, in deroga, dei titoli di studio non ancora esistenti mentre si ignorano i dettami di norme in vigore -:

quali iniziative intendano assumere - ciascuno per il settore di competenza -

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

perché possano essere perseguiti i seguenti obiettivi:

1) vengano riconosciute, in sede di trattative contrattuali, le responsabilità e le funzioni che già connotano il profilo professionale dell'assistente sociale, riqua-
lificando ruolo e retribuzioni a livelli assegnati ad altro personale di pari grado, professionalità e responsabilità;

2) la formazione di base degli assistenti sociali sia collocata esclusivamente in ambito universitario, con pari dignità ai corsi di laurea affini, escludendo ulteriori proroghe al funzionamento delle scuole private e istituendo cattedre per materie professionali, specifiche degli operatori sociali ed inoltre siano individuate precise modalità e tempi per l'istituzione del corso di laurea per assistenti sociali;

3) siano predisposti coerenti provvedimenti che consentano di convalidare rapidamente i diplomi conseguiti nell'ambito del precedente ordinamento onde sia possibile evitare ulteriori penalizzazioni per coloro che sono in possesso di titolo conseguito nelle scuole di servizio sociale non universitarie ma di pari livello culturale;

4) sia finalmente varata una moderna legge di riforma dell'assistenza, di promozione dei servizi sociali pubblici attraverso un adeguato investimento di risorse finanziarie e di personale in corrispondenza del diffondersi di sempre nuovi bisogni emergenti. (4-19142)

BIONDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del diffuso malumore a Milano tra i candidati privatisti all'esame per la patente di guida, per asserite molteplici difficoltà burocratiche tese a ritardare se non addirittura ad impedire l'esame stesso;

se non ritenga, altresì, opportuna un'indagine ispettiva presso l'ufficio provinciale MCTC di Milano, indagine indi-

rizzata a verificare la sussistenza dei fatti suesposti e a garantire, nella giusta, doverosa e imparziale severità, l'assoluta inesistenza di discriminazioni a danno dei candidati privatisti rispetto a quelli presentati dalle scuole di guida. (4-19143)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

venerdì 16 marzo, alle ore 20,15, in via Frascati a Prato, perdeva la vita a seguito di un colpo di pistola alla nuca il cittadino Massimo Fiesoli, di anni 25;

la dinamica dei fatti non appare chiara. La versione riportata dai giornali vorrebbe il Fiesoli coinvolto in uno scippo, individuato, inseguito e raggiunto da un poliziotto, bloccato a terra e a seguito di una colluttazione colpito a morte da un colpo di pistola, partito accidentalmente dalla pistola di ordinanza;

il poliziotto avrebbe, prima di cominciare l'inseguimento, sparato due colpi in aria per intimare al fuggiasco di fermarsi ma la cosa che appare strana è il percorso di fuga alquanto anomalo compiuto dal Fiesoli per sfuggire alla cattura. Questo percorso singolare e contraddittorio se paragonato a una fuga, non esclude che il Fiesoli possa essere stato scambiato suo malgrado per lo scippatore;

Massimo Fiesoli lavorava infatti come tipografo e si trovava in zona, in tuta sportiva, mentre stava raggiungendo la palestra dove abitualmente si allenava —:

se il ministro ritenga sia stato legittimo l'uso delle armi da parte del poliziotto o se al contrario ritenga sproporzionato per l'episodio in questione l'aver sparato due colpi in aria in pieno centro cittadino e l'aver effettuato l'inseguimento e il placcaggio del presunto scippatore con il colpo in canna;

il grado, il ruolo e gli anni di servizio dell'agente coinvolto;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

quanti erano gli agenti al momento del fatto e quanti i testimoni e cosa hanno dichiarato;

se corrisponde al vero che la vittima abbia opposto resistenza e la causa dell'accidentale esplosione del colpo fatale alla nuca. (4-19144)

ARNABOLDI. — *Ai Ministri della sanità e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

non sembra aver fine l'incredibile odissea del muratore Giuseppe Orofino, di anni 38, cerebroleso in maniera irreversibile da quando, il 20 dicembre del 1988, è caduto da una impalcatura mentre stava svolgendo il suo lavoro in un cantiere di via Bellini a Firenze;

da allora l'Orofino è stato trasferito da un ospedale all'altro mentre non può essere tenuto in famiglia perché il locale ufficio d'igiene ha dichiarato inidoneo, per ospitare un malato, l'appartamento privo dei servizi igienici, in cui il muratore ha abitato insieme alla moglie prima dell'incidente;

l'assessore alla casa del comune di Firenze ha più volte assicurato il suo interessamento al caso ma alle promesse non è seguito fino ad oggi nessun fatto concreto;

la situazione sta acquisendo caratteristiche drammatiche perché tra pochi giorni dovrà abbandonare l'ospedale in quanto il letto occupato dall'Orofino serve per altri casi di urgenza;

in Toscana manca inoltre una struttura appropriata per cerebrolesi permanenti ma in molti ritengono che per casi di questa entità sarebbe più opportuna un'assistenza domiciliare adeguata ma che richiede ovviamente una casa adatta alla situazione —:

quali provvedimenti i ministri intendono mettere in atto in merito a questo drammatico caso e se non si ritenga utile e urgente intervenire sulle autorità locali competenti per assegnare alla famiglia di

Giuseppe Orofino un alloggio decoroso in modo tale da permettere la cura dello stesso. (4-19145)

FORLEO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

sempre più di frequente vengono effettuate da appartenenti alle Forze di polizia numerose ore di lavoro straordinario che le amministrazioni e i comandi che pur in precedenza avevano autorizzato, rifiutano, adducendo l'insufficienza di fondi, di pagare;

in particolare, di recente agli operatori subacquei della Polizia di Stato che avevano effettuato nel solo periodo estivo del 1989 n. 3794 ore di lavoro straordinario sono state liquidate solo 470 —:

se il lavoro straordinario sia per le forze di polizia obbligatorio;

tenendo presente il fatto che l'esigenza di effettuare il lavoro straordinario non è del singolo operatore bensì della amministrazione;

se non ravvisi una cattiva utilizzazione del personale e quali provvedimenti intenda adottare per retribuire le prestazioni effettivamente prestate;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare per il futuro il ripetersi di tali inconvenienti che oltre a costituire una grave irregolarità minacciano la credibilità dei responsabili degli uffici e dei comandi, quasi sempre non responsabili del lamentato inconveniente, nonché dell'amministrazione e comandi centrali. (4-19146)

PELLEGATTA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che la signora Orazia Grasso in Conti, nata ad Acicatena (Catania) il 7 settembre 1924 ed abitante in Acireale, ha presentato ricorso avverso il negato riconoscimento della indennità di accompagnamento alla commissione sanitaria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

regionale di Palermo, in data 30 giugno 1989 —:

quali ragioni impediscono alla commissione sanitaria regionale di Palermo di sottoporre agli accertamenti prescritti la signora Orazia Grasso;

quali provvedimenti ritiene di dover prendere al fine di rimuovere le difficoltà che ritardano il riconoscimento della prestazione richiesta dalla signora Orazia Grasso che versa in precarie condizioni fisiche. (4-19147)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL), sede di Ragusa, a decurtare, di circa 70.000 lire mensili, la già magra rendita n. 004346, intestata al signor Mariano Spallina nato a Nicosia (Enna) il 16 febbraio 1931, al quale non è stato dato alcun chiarimento in merito mentre, peraltro, in sede di revisione, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico, gli veniva riconfermata la rendita nella misura iniziale del 35 per cento. (4-19148)

ANDREIS e BASSI MONTANARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se il Ministro sia a conoscenza che giovedì 5 aprile 1990, a Massa, località Montepepe, sarà inaugurato un complesso ospedaliero di oltre 30.000 mq. di superficie denominato OPA (Ospedale Pediatrico Apuano), e che tale struttura, costruita in ben 20 anni, avrà una disponibilità immediata di soli 15 (quindici) posti letto;

come spieghi in un momento in cui la politica sanitaria è tanto condizionata da necessità di rigorose scelte di spesa, l'apertura di un nuovo ospedale, costato presumibilmente decine di miliardi per le sole opere murarie, nonostante che le esigenze sanitarie sia locali che regionali non ne giustifichino l'esistenza;

se sia al corrente che per tale faraonica struttura lo spreco di ambiente ed

attrezzature è tale da superare non solo i più generosi *standards* ospedalieri, ma anche la più sfrenata immaginazione al punto che — valga solo come esempio — il laboratorio di analisi per interni occupa una superficie di 1700 metri quadrati e la sezione trasfusionale 700 metri quadrati;

se sappia spiegare come è stato possibile concepire un ospedale specialistico in una piccola città di provincia, dove è impossibile reperire le figure professionali indispensabili per un tale progetto, di modo che si è resa necessaria la promozione di una sorta di « comitato » costituito da rappresentanti di diverse università allo scopo di fornire indirizzi e nominativi di personale con adeguate competenze —:

se concordi con l'opinione degli interroganti quali ritengono che l'unica motivazione a tale progetto sia da ricercarsi in logiche megalomani dei politici locali tese al più sfrenato clientelismo (in questo asassecondati dal Governo regionale);

se sia intenzione del Ministro aprire un'inchiesta per conoscere e fornire adeguata documentazione relativamente a:

1) i costi complessivi imputabili all'OPA e, in dettaglio, i costi sostenuti per opere murarie, attrezzature, trasferimenti, personale, nonché un'analisi del costo (in miliardi di lire);

2) un'indagine sulla distribuzione degli spazi nelle nuove strutture ospedaliere relativamente alle mansioni ed alle competenze professionali;

3) un'analisi sullo stato delle strutture sanitarie ad indirizzo pediatrico, sia in Toscana che sul territorio nazionale, indicando se esistono necessità di ulteriori incrementi di posti letto, o se al contrario sussistono condizioni di esuberanza di dette strutture. (4-19149)

CARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — in merito alle dichiarazioni che il titolare del Ministero dei trasporti, onorevole Bernini, ha

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

rilasciato alla stampa sulle note vicende che riguardano la Compagnia italiana turismo (CIT) SpA, di proprietà delle Ferrovie dello Stato;

premesso che sono oramai molti mesi che, stando a notizie di stampa, intorno alla CIT si vanno sviluppando tutt'altro che limpide manovre, nelle quali sono apparse ed appaiono i nomi di due Ministri democristiani, Santuz e Bernini, nonché del vice presidente della Confindustria, Patrucco e del « noto » finanziere Orazio Bagnasco —

quali sono le effettive intenzioni del Governo sul destino della maggiore Compagnia turistica italiana che, oltre ai 50 sportelli di agenzia che possiede in Italia, è proprietaria di 10 società operanti nel settore turistico, in Europa, nelle due Americhe ed in Australia, che ha un giro di affari annuo di lire 650 miliardi e presso i cui uffici lavorano, in Italia e all'estero, 1.200 dipendenti;

se il Governo intenda chiarire il significato delle notizie apparse sulla stampa (*la Repubblica* del 31 marzo 1990), secondo la quale il Ministro dei trasporti, onorevole Bernini, dopo aver negato l'aumento di capitale richiesto dagli amministratori della CIT, si appresterebbe a porre in liquidazione la società.

(4-19150)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri delle finanze, per la funzione pubblica e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — richiamate le proprie precedenti interrogazioni del 28 novembre 1989 (4-17100) e del 14 dicembre 1989 (4-17413) sulla preventiva acquisizione di un immobile da 62 miliardi (IVA compresa) da parte dell'Agenzia spaziale italiana e premesso che:

anche l'onorevole Costa, con atto 4-17432 del 14 dicembre 1989, ha sollevato obiezioni;

l'agenzia « Spazio informazioni » in data 7 febbraio 1990, ha segnalato un

rinnovato interesse da parte di Luciano Guerriero al riguardo —

se il Ministro delle finanze abbia autorizzato con proprio decreto e, in tal caso, in che data, un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Roma ad accettare l'incarico di perito giurato da parte dell'Agenzia spaziale italiana per la stima dell'immobile;

l'importo pagato per tale incarico, che agli interroganti risulta essere di poco inferiore a 150 (centocinquanta) milioni;

se il Ministro delle finanze voglia disporre che il nuovo parere chiesto dall'Agenzia spaziale italiana non sia formulato, per ovvi motivi, dall'ufficio tecnico erariale di Roma, ma da tre ingegneri in servizio presso gli uffici di altrettante province, al fine di sfatare le « brutte voci » riguardanti un « regalo » di sette miliardi a favore di esponenti di un partito cointeressato in modo rilevante alla gestione dell'Agenzia spaziale italiana;

se il procuratore della Repubblica abbia disposto le indagini del caso per i quattromila miliardi dissipati dalla Banca nazionale del lavoro;

in base a quale norma legislativa, gli ingegneri degli uffici tecnici erariali possono svolgere attività privata concorrenziale con quella espletata quali pubblici ufficiali.

(4-19151)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, dell'ambiente e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri con decreto del 26 luglio 1989 decideva di predisporre la rete di monitoraggio ed elaborazione dei dati ambientali del mare Adriatico ed in tale decreto si legge infatti che il Ministro della marina mercantile realizza la rete di monitoraggio ed elaborazione dei dati ambientali del mare Adriatico, uniformandosi agli indirizzi contenuti nei vari articoli del de-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

creto stesso riguardanti la sistemazione delle stazioni di prelievo, la frequenza e collocazione dei prelievi stessi, la tipologia ed i parametri delle misure;

le diciture del succitato decreto, relative a tali indirizzi, appaiono poco comprensibili —:

in che modo ritengano di chiarire il contenuto e le disposizioni di intervento del decreto in oggetto;

quale reale significato e concreta importanza, nell'ambito delle misure necessarie ad affrontare il problema dell'eutrofizzazione nell'Adriatico, abbiano i fumosi e sibillini interventi previsti dal decreto del 27 luglio 1989;

se ritengano che tali interventi siano esaustivi per contribuire alla risoluzione del problema;

quali altre e ben più concrete misure al riguardo abbiano programmato e/o intendano adottare con somma urgenza;

se non ritengano, nonostante le mirabolanti promesse e lo sperpero di centinaia e centinaia di miliardi, inefficace e inconsistente quanto sinora effettivamente realizzato;

chi ha avuto in appalto, a seguito di quale gara e con quali offerte migliori di quelle degli altri concorrenti, l'emergenza Adriatico al solito, ad interessi di bassissimo profilo morale ed in danno dell'ambiente e degli operatori;

se risponda al vero che la mucillagine si è già ripresentata ed a quale causa ciò sia riconducibile che non fosse compresa tra quelle in relazione alle quali sono visti effettuati costosissimi quanto incerti interventi. (4-19152)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

in provincia di Caserta sono spuntate numerose discariche abusive per rifiuti tossici. Camion provenienti da ogni parte d'Italia scaricano scorie di lavora-

zioni industriali, provocando l'inquinamento delle falde acquifere;

al riguardo numerose sono le denunce delle associazioni ambientaliste tra cui Fare Verde e Azione Ecologica;

recentemente, inoltre, a Villa di Briano (come ha denunciato il segretario della locale sezione del Msi-dn Giovanni Cavallo) è stata gravemente insidiata la salute della popolazione a causa di una simile discarica abusiva —:

quali iniziative si intendano adottare, per quanto di competenza, affinché forze dell'ordine e magistratura intervengano decisamente contro gli inquinatori che stanno trasformando la provincia di Caserta ed in questa il comune predetto nella pattumiera d'Italia. (4-19153)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della marina mercantile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per conoscere — premesso che:

con interrogazione n. 4-12319 del 15 marzo 1989 gli interroganti chiedevano ai Ministri in indirizzo quanti e quali porticcioli turistici esistevano o fossero in programma lungo i litorali casertano e napoletano e per quanti « posti barca » partitamente e complessivamente, soprattutto in relazione all'effettiva domanda di ormeggio attuale ed in prospettiva dei prossimi dieci anni e, quindi, ai pericoli di sperpero di risorse e di mancato riscontro ad aspettative occupazionali e produttive, laddove l'offerta risultava ben superiore a detta domanda;

con nota n. 4316 del 19 febbraio 1990 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in risposta a tale interrogazione, comunicava l'esistenza di convenzione tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Ercolano, per la realizzazione di un bacino di quarta classe nel detto comune, e con il comune di Maiori per gli interventi di completamento del molo di attracco del porto di Maiori;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

tale riscontro è molto approssimativo e non affronta proprio per nulla la problematica sollevata con l'atto ispettivo in oggetto —:

se ritengano di dare riscontro completo ed esaustivo all'interrogazione n. 12319 del 15 marzo 1989 soprattutto relativamente alla necessità di razionalizzare la dislocazione degli attracchi turistici sul litorale campano e nelle isole del Golfo di Napoli per evitare che a fronte di una determinata domanda di attracco non si realizzi un numero esuberante di « posti barca » utile solo a speculazioni e dissesti della costa, oltreché a « muovere » capitali ed interessi ben determinati e del tutto illeciti. (4-19154)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

il giorno 17 gennaio 1990 si sono presentati, presso la sede della società FIMSA SUD di Galdieri Maria Lucia Sas — in Napoli alla via Giacinto Gigante 174, due sottufficiali del nucleo regionale di polizia tributaria — III Gruppo di Sezione — via Duomo 296, Napoli e precisamente i brigadieri Giuseppe Ragosta e Erminio Gnerre, per controllare i rapporti commerciali intercorsi tra la suddetta società e la ditta Rick's Sas di Maurizio D'Aulio;

esibito l'attestato di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dello studio Galdieri di S. Giorgio a Cremano (Na), i militari si mettevano in contatto con il ragioniere Carmelo Galdieri e venuti a conoscenza che era ammalato presero accordi che per il momento avrebbero esaminato le fatture attive e le bolle di accompagnamento, rimandando l'esame formale delle altre scritture appena fosse stato possibile;

in data 28 febbraio 1990 gli stessi militari si recarono nuovamente alla sede della società Fisma Sud per notificare un biglietto d'invito per l'esibizione della do-

cumentazione da esaminare. Già in questa occasione i militari ebbero un comportamento strano: infatti non si limitarono alla sola notifica o meglio alla sola consegna del biglietto d'invito ma pretesero nuovamente l'esibizione dell'attestato, ne pretesero una copia fotostatica e annotarono sul biglietto d'invito che nell'attestato non vi era indicato il registro di carico stampati beni viaggianti. Tutto ciò senza ordine di accesso e senza redigere regolare verbale e consentire quindi all'amministratrice una sua dichiarazione in merito.

Lo scopo di tale ambiguo comportamento era di rilevare, in fase di redazione del processo verbale di constatazione, un presunto rifiuto ad esibire la contabilità e sanzionare, come fu sanzionato, un comportamento che nella realtà non avevano per nulla riscontrato;

in data 15 marzo 1990 il ragioniere Carmelo Galdieri, che rappresentava per procura la signora Maria Lucia Galdieri, amministratrice della Fimsa Sud, si recò al comando ed esibì tutta la documentazione ed i registri così come indicato nel verbale in pari data;

in data 28 febbraio 1990 i militari verbalizzanti si recarono presso lo studio Galdieri per procedere nuovamente all'esame delle fatture e delle bolle di accompagnamento che già avevano esaminato in occasione del primo accesso ... comportamento strano che già evidenzia un « accanimento » a voler procedere a delle verifiche per le quali non avevano uno specifico ordine di servizio, al solo scopo di tormentare il contribuente;

nonostante le varie ricerche nulla emerse a fronte delle bolle o della documentazione esibita ad eccezione di un'irregolarità formale nell'istituzione del libro di carico stampati beni viaggianti. Si trattava, peraltro, di una irregolarità formale se mai sanzionabile a norma dell'articolo 51-3c del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 solo con una pena pecuniaria minima di lire 100.000 massima di lire 1.000.000.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Ma i militari ritennero invece di applicare ed applicarono la sanzione prevista dall'articolo 7-4c del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978 che si applica ad ogni bolla che presenti un'irregolarità. L'applicarono a tutte le bolle acquistate senza nemmeno farsi carico di vedere se vi erano bollettari non utilizzati!

E, pertanto, con una semplice moltiplicazione del numero delle bolle acquistate cioè 1:050, per la pena minima e massima sanzionarono una pena pecuniaria minima di lire 25.000.000 e massima di lire 1.575.000.000;

per quanto sopra e per altre sanzioni applicate impropriamente si è giunti all'assurdo che la società Fisma Sud, pur senza un comportamento evasivo o fraudolento e senza arrecare danno all'erario, per non vedersi irrogare le pene avrebbe dovuto versare entro 30 giorni la somma di lire 302.999.997 quale sesto delle pene massime indicate nel prospetto di riepilogo;

il ragionier Galdieri, considerata l'assurdità e la leggerezza con la quale i verificatori erano arrivati a tanto, nonostante le contestazioni sollevate sia come consulente che come procuratore della Fisma Sud, si è recato al comando, ha fatto presente le assurdità che riscontrava in questo verbale sia al capitano Panno che al capitano Presta chiedendo il loro intervento. Il verbale è stato così modificato ma solo in parte, tanto che il prospetto riepilogativo dei rilievi da una pena pecuniaria massima di lire 1.821.000.000 (unmiliardoottocentoventunmilioni) è stato rettificato e ridotto ad una pena pecuniaria massima di lire 60.000.000 (sessantamilioni);

nel verbale rettificato vi sono altre sanzioni applicate del tutto impropriamente e il contribuente per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni dovrebbe comunque affrontare un defaticante *iter* contenzioso;

la motivazione della riapertura e delle rettifiche infatti dice testualmente:

« I sottoscritti militari Brigadiere Ragosta Giuseppe e Gnerre Erminio presso gli uffici del Comando Nucleo Regionale P.T. in intestazione, riaprono il presente atto per apportare parziali modifiche agli elementi constatati nel P.V. di constatazione redatto il 28 febbraio 1990 da militari di questo Nucleo Regionale P.T. di Napoli in quanto alla luce di un'esatta interpretazione della normativa vigente si ritiene che il predetto debba essere così modificato... »;

i militari verbalizzanti sono gli stessi che avevano in precedenza redatto il verbale di constatazione in oggetto, alla rettifica si è pervenuti non per loro iniziativa ma per i ripetuti interventi e insistenze del ragionier Galdieri; per ammissione dei militari verbalizzanti si evince che in tutto l'*iter* della verifica essi avevano operato con superficialità tant'è che nel riaprire l'atto hanno dichiarato che ritenevano doversi modificare il predetto alla luce di una « esatta » interpretazione della normativa vigente (così ammettendo che tale non era stata quella in precedenza data e che, quindi, non può dirsi nemmeno esatta sia l'attuale per quanto detto) —:

se, ad evitare che come per il passato la carenza di idonei comportamenti spingano ad una resistenza, quanto mai giustificata, come nel caso in specie laddove il contribuente è costretto a « difendersi » dalla superficialità ed arroganza con la quale viene ingiustamente perseguitato, l'atto in oggetto non debba essere completamente annullato perché è dimostrato e dimostrabile che anche per la parte non rettificata i militari non hanno proceduto alla luce di un'« esatta » interpretazione della normativa vigente;

quali provvedimenti voglia adottare nei confronti di quei militari che svolgano i compiti ad essi affidati senza alcuna professionalità creando nel contribuente, già tanto avvilito per la pressione fiscale, l'ulteriore carico di un *iter* contenzioso defaticante ed un'ulteriore sfiducia nelle istituzioni, anche perché tutt'altro che inquisitoria o perquisitoria l'attività

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

della Guardia di finanza deve portare ad un leale, corretto rapporto di reciproco confronto e di caratterizzazione fiduciosa tra contribuente ed amministratore.

(4-19155)

MARTUSCELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sabato 31 marzo 1990, nel popoloso quartiere della sanità a Napoli, gruppi malavitosi hanno sparato sulle forze dell'ordine;

la domenica successiva, 1° aprile, nel medesimo quartiere, operatori dell'informazione (giornalisti e fotoreporters) sono stati aggrediti riportando danni anche alle loro attrezzature di lavoro;

in molti quartieri di Napoli, da tempo, la lotta fra clan camorristici, nonostante l'opera di prevenzione delle forze dell'ordine, non accenna a diminuire;

tutto questo provoca un clima di intimidazione per i cittadini che avvertono di non essere adeguatamente tutelati —

per tutto quanto sopra, se non ritengono di attivare un piano straordinario di sicurezza per Napoli, una città che soprattutto al tramonto diventa una città a forte rischio, dove vengono negate le necessarie condizioni per far vivere la popolazione nella sicurezza, di giorno e di notte. (4-19156)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con l'interrogazione n. 4-14917 del 26 luglio 1989, gli interroganti chiedevano una serie di notizie e di chiarimenti relativi alla convenzione tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Caserta per un finanziamento di 1.150 milioni volto alla

realizzazione di uno studio sul sistema urbano del comune in questione;

con nota n. 5250 del 15 febbraio 1990, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno confermava la stipula della convenzione che stabiliva il tempo previsto per la realizzazione in mesi 20 a partire dal luglio 1989, ed, inoltre, sosteneva che l'ente convenzionato non aveva ancora provveduto a conferire l'incarico per detto studio per cui era impossibilitato a rispondere agli specifici quesiti formulati al riguardo —

se ritengono di verificare lo stato della situazione, in quanto un terzo del tempo previsto per la realizzazione è già trascorso inutilmente;

quali iniziative si ritenga di assumere per verificare le caratteristiche, le modalità ed i fini dello studio in questione, le procedure di affidamento, i parametri di determinazione dei costi;

come è stato possibile — si reitera l'interrogativo — programmare e progettare già la realizzazione di parcheggi nel territorio urbano di Caserta contestualmente alla volontà di dare vita ad uno studio e non dopo di conoscere la risultanza dato che così esso è diventato superfluo. (4-19157)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in risposta alla interrogazione n. 4-12854, con nota del 14 febbraio 1990, il ministro in indirizzo confermava l'esistenza a Caserta di una loggia massonica denominata « Clanius », alla quale aderisce un esiguo numero di persone —

quanti sono gli « esigui » aderenti alla suddetta loggia;

se si conoscono i nomi di tali aderenti o se essa è una loggia « segreta »;

se sono state attivate indagini per accertare la presenza di personaggi coinvolti anche indirettamente nella famosa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

« P2 » e se, in qualche modo, tale famigerata loggia possa avere a che fare con tale nuova loggia massonica casertana anche avendo riguardo alla preoccupante circostanza secondo la quale alla recente elezione del massimo organo della massoneria italiana, secondo molti osservatori, non è stato estraneo Licio Gelli, sicché è probabile che egli possa continuare ad influenzare la costituzione e la attività delle logge cosiddette « scoperte ». (4-19158)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se risulti la notizia secondo la quale a Telesse (BN) vi sia un allevatore di cani di razza che avrebbe ottenuto un contributo regionale di 200 milioni impegnandosi a costruire alcuni box per la detenzione di cani accalappiati in attesa di abbattimento;

se ritenga che questo sia il sistema più idoneo, anche dal punto di vista morale, di lotta al randagismo;

quali provvedimenti intenda assumere al riguardo, ove la notizia risulti fondata. (4-19159)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione n. 4-12857 dell'aprile 1989, gli interroganti chiedevano chiarimenti e provvedimenti in relazione sia alla pratica in uso da parte della sezione provinciale del CORECO di Napoli di esprimere spesso pareri di merito sugli atti da esaminare, pratica che si riduce a giudizio degli interroganti, ad attività politica e partitica secondo le pressioni cui l'organo è sottoposto da amministratori che in nome dell'appartenenza allo stesso loro partito condizionano i componenti del CORECO nelle loro attività di controllo, sia alla pratica del comitato in questione di ricorrere frequentemente ad espedienti « tecnici » quali le richieste di chiarimenti e quelle di riesame, per evitare l'annullamento di

molte deliberazioni palesemente illegittime;

con nota del 14 febbraio 1990, il Ministro in indirizzo, in risposta a tale interrogazione, dichiarava che nei casi prospettati nella interrogazione non riteneva di intervenire, riservando tale intervento, tramite i propri organi periferici, nei casi nei quali « la dialettica interna agli organi elettivi assuma aspetti patologici suscettibili di incidere negativamente sulla loro stessa funzionalità... » ribadendo l'autonomia degli organi regionali di controllo nello ambito della quale il Ministro non può intervenire —:

quali ritenga possano essere — secondo i parametri della propria valutazione — i vari casi nei quali si abbiano « aspetti patologici »;

se ritenga normale e lecito che tante amministrazioni locali pongano in essere atti illegittimi, se non illeciti, e l'organo di controllo, solo perché i suoi componenti sono frutto, come sostengono gli interroganti, di lottizzazione dei partiti di potere, possa chiudere un occhio su tali illegittimità evitando, spesso, l'annullamento di tali atti;

se ritenga lecita la pratica di molti sindaci ed amministratori di comuni della Provincia di Napoli di essere normali frequentatori del CORECO portando a mano gli atti e, in qualche caso, partecipando addirittura alle riunioni dell'organo di controllo;

per quale strana coincidenza centinaia di atti dei comuni della provincia di Napoli violino le norme sugli appalti, quelle urbanistiche, quelle sulla finanza locale, sprecando risorse pubbliche e permettendo l'istaurarsi di meccanismi perversi e delinquenziali nella gestione delle pubbliche amministrazioni locali che spesso sfociano in inchieste giudiziarie, rinvii a giudizio e, purtroppo, persino ad interventi « diretti » della criminalità organizzata con fermenti e minacce; per atti sui quali il CORECO non ha effettuato alcuna osservazione o ha semplicemente rinviato al consiglio; chi, se

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

non l'organo di controllo di legittimità ha il dovere di intervenire prima che i suddetti atti siano esecutivi annullandoli, senza farsi condizionare dalle tessere partitiche e da eventuali altre pressioni « psicologiche »;

se ritenga che il ministro dell'interno non debba intervenire, nell'ambito della sua funzione e dei suoi poteri per impedire che tali meccanismi perversi si diffondano, piuttosto che argomentare sulla interpretazione della « dialettica interna agli organi elettivi » onde verificare « eventuali aspetti patologici »;

quali urgenti iniziative e provvedimenti ritiene, in definitiva, di assumere per garantire la trasparenza della pubblica amministrazione negli enti locali, nonché l'imparzialità del CORECO, soprattutto in un periodo pre-elettorale nel quale le amministrazioni comunali fanno a gara ad adottare atti rispondenti esclusivamente ad interessi particolari, clientelari ed elettorali. (4-19160)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile, della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a Vairano Patenora (CE), come denunciato da varie associazioni ambientaliste, tra le quali « Fare Verde » e « Azione Ecologica », dall'immondizia raccolta nella discarica comunale, peraltro abusiva, si sprigionano fumi nocivi che, sospinti dal vento, si propagano fino alla popolosa frazione di Vairano Scalo, causando gravi danni alla salute degli abitanti ed ai numerosi pendolari, soprattutto studenti, presenti nella città;

la combustione dei rifiuti, vietata da numerose leggi, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 915, provoca le continue proteste dei cittadini, ma l'amministrazione comunale non sembra preoccuparsi più di tanto del grave problema —:

quali provvedimenti si intendano con urgenza adottare per imporre agli

amministratori comunali di Vairano Patenora (CE) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 915, e perché si provveda a far coprire e limitare, come richiesto dagli ambientalisti, la superficie dei rifiuti esposti agli agenti atmosferici, se ne vieti la combustione e se ne allontani, dal perimetro della discarica, le acque meteoriche, con opportune canalizzazioni;

quali controlli sono stati effettuati, e con quale esito, dalle forze dell'ordine e quali provvedimenti siano stati adottati dalla magistratura a seguito delle numerose segnalazioni ricevute. (4-19161)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che secondo notizie di stampa il titolare della ditta « Sud Europa Industria » di Catania, impegnata nei lavori dell'ex macello di Sparanise, nel casertano, avrebbe ricevuto minacce e richiesta di tangenti da parte di appartenenti a clan camorristici, a seguito delle quali ha chiuso il cantiere e chiesto una proroga al comune che, però, gliel'ha rifiutata adducendo a motivazione la opportunità di non piegarsi all'intimidazione —:

quali elementi siano in possesso dei Ministeri, per quanto di competenza, sull'intera vicenda;

quali controlli siano stati effettuati, e con quale esito, dalle forze dell'ordine e quali provvedimenti siano stati adottati dalla magistratura a seguito delle segnalazioni ricevute. (4-19162)

MITOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale valutazione egli dia delle dichiarazioni del ministro degli affari esteri che in una intervista ad un quotidiano della capitale ha paragonato l'attuale situazione della Lituania a quella dell'Alto Adige degli anni sessanta. (4-19163)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

PARLATO, MANNA, MACERATINI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE e VALENSISE. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se è vero che la Banca Nazionale del Lavoro — come risulta da un esposto presentato alla Procura di Roma dalla Cisnal credito — ha dato in appalto ad alcune ditte private (ed in particolare: la Gelda, Gestione elaborazione dati, via F. Landi 50 e la Speed, Informatica e telematica, via V. Lamaro 15) la predisposizione su nastro magnetico della stampa degli ordinativi di bonifico inoltrati per corrispondenza dai titolari dei conti correnti presso la banca stessa;

se è vero che a seguito di codesta procedura la Bnl porterebbe a conoscenza di terzi estranei al rapporto di conto corrente sia i trasferimenti di denaro sia gli importi degli stessi effettuati dalla clientela e, per di più, ad insaputa della stessa;

in caso affermativo se questa prassi adottata dalla Bnl, oltre a costituire una palese violazione del segreto bancario, non costituisca anche un comodo incentivo all'effettuazione di truffe ai danni della banca e, soprattutto, della clientela, della quale viene pubblicizzato il numero di conto corrente e la firma di traenza. (4-19164)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere —

richiamata la propria precedente interrogazione del 16 gennaio 1990 (4-17730) riguardante il generale dell'A.M. Carlo Spagnolo —:

se la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma abbia disposto l'indagine penale nei confronti dei competenti uffici dello Stato maggiore, rei di non aver disposto il procedimento disciplinare a carico del generale anzidetto, atto di natura obbligatoria a se-

guito di una sentenza definitiva di condanna per un reato doloso commesso nell'esercizio delle funzioni di ufficiale superiore delle FFAA;

se lo Spagnolo, all'epoca in cui era in forza presso organismi di sicurezza, avesse il nulla osta di sicurezza ed in caso positivo, come mai tale delicata autorizzazione gli venne concessa;

se il Ministro della difesa voglia disporre la nomina di una commissione ministeriale inquirente su quanto specificato nel presente atto ed in quello del 16 gennaio. (4-19165)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

Maddaloni, in provincia di Caserta, è stata recentemente teatro di un'esplosione di violenza camorristica, a dimostrazione che la malavita organizzata è presente in maniera massiccia nella realtà maddalonese, imponendo vessazioni e procurandosi complicità;

stanchi delle intimidazioni e della insufficiente risposta dello Stato, un gruppo di persone che si sono firmate come « operatori economici della zona » hanno inviato una circostanziata denuncia al Presidente della Repubblica, al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro dell'interno, alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ed alla Pretura di Maddaloni, oltre alle locali sezioni del Msi-dn e del Pci;

nel documento si denunciano connivenze tra camorra ed esponenti politici locali e nazionali, con riferimenti specifici e che sarebbe opportuno verificare —:

quali indagini sono state disposte dai dicasteri suddetti nonché dalla procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere e dalla pretura di Maddaloni a seguito dell'esposto, e con quali risultati;

quali iniziative si intendano adottare per una più efficace azione dello Stato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

nella repressione della camorra nella zona di Maddaloni. (4-19166)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri degli affari esteri, delle poste e telecomunicazioni e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

con una recente sentenza la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha condannato lo Stato italiano per violazione delle normative comunitarie sulle commesse pubbliche, a causa della consuetudine governativa di riservare la possibilità di concludere convenzioni relative alla realizzazione di sistemi informatici per conto dell'amministrazione pubblica alle sole società a prevalente o totale partecipazione statale o pubblica, diretta o indiretta;

tale consuetudine del Governo italiano discrimina e danneggia l'intero settore delle imprese di servizi d'informatica italiane che, più volte, hanno stigmatizzato il comportamento del Governo anche a mezzo della stessa ASSINTEL —:

quali provvedimenti ritengano di adottare urgentemente per adeguare i comportamenti governativi in materia alle disposizioni delle Comunità Europee;

in che modo si ritenga di tutelare le imprese nazionali private di servizi informatici, telematici, robotici, eidomatici.

(4-19167)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della marina mercantile e dei trasporti.* — Per conoscere — premesso:

che in atto le agenzie SIREMAR della Sicilia non sono abilitate ad emettere biglietti per i viaggi di andata e ritorno di altre linee della stessa società, onde l'agenzia SIREMAR di Palermo non può staccare un biglietto per la linea Milazzo-Lipari, né Trapani-Favignana né Porto Empedocle-Lampedusa eccetera, con conseguenze negative per i viaggiatori

che utilizzano la SIREMAR, non potendo essi programmare il viaggio nelle isole se non a costo di rivolgersi direttamente a tutte le agenzie capolinea, con gravi inconvenienti per i turisti;

che tale meccanismo di biglietteria si è dimostrato farraginoso, con notevoli critiche provenienti da parte dei turisti e degli operatori turistici —:

quali iniziative intendano adottare per organizzare un migliore collegamento telematico per il sistema informativo SIREMAR, che consenta la prenotazione in tempo reale da una qualsiasi delle attuali agenzie;

se non ritengano di autorizzare la vendita dei biglietti per le linee marittime gestite dalla SIREMAR anche presso le agenzie di viaggio attrezzate sul piano informatico, nonché presso tutte le agenzie autorizzate alla vendita dei biglietti delle FS — e della TIRRENIA — specie in vista dei campionati del '90. (4-19168)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

per fornire un livello di formazione uguale che consenta a tutti i diplomati operatori tecnici della sanità di collocarsi con funzioni e responsabilità proprie all'interno di un ben definito spazio di operatività, o con una propria autonomia funzionale identificabile in base alle specifiche distinte competenze con adeguata professionalità, è necessario un assetto uniforme delle scuole dirette a fini speciali, istituite presso le Università dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e riordinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per quanto riguarda sia la durata dei corsi, che gli obiettivi, le materie di studio, gli indirizzi riabilitativi ed i requisiti di ammissione a tali scuole;

in vista della liberalizzazione prevista dalla CEE per il 1992 è necessaria una omogeneizzazione dei requisiti e della normativa a quella della Comunità

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

economica europea per far sì che i diplomati delle scuole italiane possano esercitare la loro attività in uno qualunque dei paesi membri della Comunità, come potranno fare i cittadini europei in Italia;

le scuole dirette a fini speciali, pertanto, dovrebbero essere istituite e funzionanti presso le Università e statalizzate;

in Sicilia le scuole per logopedisti funzionanti a Catania e Messina sono state istituite rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, n. 870, e 31 ottobre 1981, n. 1093, presso le Università funzionanti in tali città, mentre la scuola di Palermo, pur essendo stata istituita presso l'Università, funzionante in locali universitari con docenti universitari, avvalendosi delle strutture universitarie è regolamentata e gestita dalla regione Sicilia;

in Italia sono state istituite e funzionano scuole dirette a fini speciali per logopedisti presso le seguenti Università: Padova, Milano, Torino 1, Torino 2, Firenze, Ferrara, Napoli 1, Napoli 2, Bari, Catania, Messina, Pisa —:

quali iniziative intenda adottare in tempi brevi per trasformare la scuola regionale per logopedisti funzionante presso l'Università di Palermo in scuola universitaria statale diretta a fini speciali per logopedisti mediante la predisposizione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. (4-19169)

ROSSI DI MONTELERA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere considerando:

che la Società Amiantifera di Balangero (sita in Balangero, provincia di Torino) che occupa attualmente circa 200 lavoratori e che riveste particolare importanza nel settore dell'estrazione dell'amianto a livello internazionale è ferma da tempo a causa della grave crisi gestionale della società concessionaria:

che la Società è arretrata fin dal mese di dicembre nel pagamento dei salari al personale;

che esistono proposte di altre società del settore di subentrare nella concessione della miniera medesima, garantendo la ripresa produttiva mediante notevoli investimenti industriali e garantendo l'attuale occupazione con previsioni di ulteriore incremento —:

per quali ragioni non si sia ancora addivenuto al trasferimento della concessione stessa per garantire l'occupazione e lo sviluppo economico dell'intera zona;

se rispondono a verità le notizie relative a presunti progetti alternativi tendenti a trasformare la suddetta miniera in discarica per prodotti tossici. (4-19170)

FIORI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che la direzione generale delle imposte dirette con ripetute « risoluzioni » ha imposto l'IRPEF unicamente sulle pensioni di invalidità per cause di servizio del personale statale amministrato dal tesoro (così dette « pensioni privilegiate »), al contrario dell'esenzione da tributi di cui godono le analoghe pensioni di tutti gli altri statali per essere gestite dall'INAIL o dalle stesse amministrazioni autonome degli interessati;

che la stessa direzione generale, nel limitare l'esenzione fiscale ai soli assegni indicati nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si è smentita clamorosamente perché fin dall'epoca della riforma tributaria aveva chiarito che nel succitato decreto « non erano stati esplicitamente nominati assegni e indennità previdenziali aventi natura prettamente risarcitoria » (da esentare da tributi), precisando che questi « non potevano certamente farsi rientrare tra i sussidi assistenziali indicati nell'articolo 34, che sono quelli concessi a titolo liberale » (circolare I/R.T. prot. 50550 del 15 dicembre 1973 più volte ribadita e richiamata fra l'altro con circolare 65 del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

24 maggio 1977, con circolare 29 del 31 maggio 1979, con f. n. 11/860 del 5 agosto 1983 per il personale delle ferrovie dello Stato ecc.;

che sono stati ignorati:

1) i dettami dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tra i redditi assimilabili a quelli di lavoro sgravati da imposte include: « le rendite vitalizie e gli assegni periodici alla cui produzione concorrono né capitale né lavoro, che vanno considerati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione »;

2) la definizione stessa di reddito di lavoro che l'articolo 46 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sulla base dell'articolo 2094 del codice civile, lo indica come « quello derivante dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri » e non da cause diverse;

3) le modalità di attribuzione delle pensioni privilegiate computate per concedere un trattamento più favorevole a coloro che avessero un maggior numero di anni di servizio — assegnando una percentuale della base pensionabile commisurata alla « categoria » di ascrivibilità delle lesioni o infermità per le pensioni di guerra. (Quindi assegno non di « normale natura retributiva del servizio prestato » ma, se pur derivato da diversi parametri, a sé stante e « cumulabile con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico » come previsto dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973);

4) la parificazione ai benefici, anche fiscali, previsti, per le pensioni di guerra dalle leggi 5 luglio 1950, n. 539, e 4 aprile 1958, n. 474, mai abrogate —

quali iniziative intenda assumere per equiparare nel beneficio esentativo da tributi le pensioni di invalidità degli statali e se allo scopo voglia disporre l'ema-

nazione con urgenza del testo unico, da tempo approntato dal Ministero delle finanze, che all'articolo 62 prevede l'esenzione da tributo delle pensioni privilegiate. (4-19171)

FIORI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.* — Per sapere per quale motivo non sia stata ancora disposta, nell'applicazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la valutazione certa di uno dei diplomi di laurea richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984 per l'accesso alla VIII qualifica funzionale, ai fini dell'inquadramento definitivo in detta qualifica ottava di funzionario amministrativo del personale statale in servizio appartenente alla settima qualifica funzionale, già appartenente alla ex carriera di concetto con la qualifica di segretario capo ed equiparata, che abbia svolto le mansioni proprie della stessa ottava qualifica funzionale con il possesso del summenzionato diploma di laurea per almeno cinque anni, anche non consecutivi, e per quale motivo, nella applicazione della legge 7 luglio 1988, n. 254, di attribuzione della nona qualifica funzionale, non sia stato preso in considerazione l'ex segretario capo laureato che maturerà anni nove e mesi sei nella ottava qualifica funzionale nella quale dovrebbe essere inquadrato alle condizioni sopradescritte. (4-19172)

FIORI. — *Al Ministro della funzione pubblica.* — Per sapere per quale motivo nel riordino della dirigenza statale (atto Camera Deputati n. 3364) ed in particolare nelle norme di accesso a detta dirigenza, stabilite dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, non sia stata ancora data la possibilità di partecipare al concorso per esami, al corso-concorso di formazione dirigenziale e al concorso pubblico per titoli ed esami, al personale in servizio provvisoriamente inquadrato nella settima qualifica in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti dal decreto del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per l'accesso alla VIII qualifica funzionale, che abbia prestato servizio col possesso di detto diploma di laurea in detta settima qualifica funzionale rispettivamente per almeno nove anni, nove anni e cinque anni per l'ammissione ai diversi concorsi. (4-19173)

GROSSO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

i numerosi incendi boschivi che hanno interessato in questi giorni le varie zone del nord-Italia, ed in particolar modo del Friuli-Venezia Giulia, producendo anche una vittima, il vigile del fuoco Zoran Finderle di 21 anni, in territorio jugoslavo, vicino ai confini con l'Italia, non possono non allarmarci, riportandoci alla memoria le vittime della scorsa estate in Sardegna;

doveva apparire chiaro che la perdurante siccità di questo autunno e inverno, causa di gravi danni alle colture agricole, costituiva un segnale d'allarme sufficiente per prevedere e prendere provvedimenti atti a scongiurare quanto sta accadendo in questi giorni;

il 15 maggio del 1988, in seguito alla risoluzione n. 7-00234, presentata dall'interrogante, il Governo si impegnava « ad attuare azioni concrete ed immediate a protezione del territorio boschivo, attraverso l'acquisizione e la messa in operatività di 10 *Canadair CL-215* dotati di miscelazione di schiume;

in data 8 febbraio 1989 è stata votata all'unanimità in Commissione agricoltura una risoluzione (n. 7-00242) che impegnava il Governo a prendere rapide decisioni per fronteggiare il pericolo sempre incombente degli incendi boschivi, con tutti i danni conseguenti: ecologici, idrogeologici, climatici, paesaggistici, turistici, oltretutto il danno prodotto in perdite di legname;

in un recente convegno del 29 maggio 1989 il ministro dell'agricoltura e delle foreste Mannino aveva dichiarato che sarebbero stati presi urgenti provvedimenti per contrastare la drammatica situazione degli incendi boschivi;

il Ministro per il coordinamento della protezione civile e l'Alto Commissario per l'ambiente CEE avevano più volte richiesto con forza al ministro dell'agricoltura e delle foreste Mannino l'acquisto di nuovi aerei cisterna per rafforzare l'esigua flotta anti-incendio italiana, senza peraltro ottenere risposte positive —:

se non ritengano che siano state tollerate lungaggini ed inadempienze del tutto ingiustificabili per quanto riguarda i provvedimenti necessari e urgenti, in mancanza dei quali ora lamentiamo per l'ennesima volta danni incommensurabili;

quali iniziative intendano assumere concretamente e immediatamente per rendere i nostri servizi antincendio più efficienti ed all'altezza della gravità dei problemi attinenti alla salvaguardia delle foreste, alla sorveglianza e al controllo di situazioni sociali problematiche ed alla protezione della vita di tanti cittadini.

(4-19174)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, per conoscere – premesso che:

la situazione dell'ordine pubblico si aggrava sensibilmente con riferimento alla immigrazione extracomunitaria, soprattutto nelle città che vedono il progressivo organizzarsi di gruppi di nordafricani ormai minacciosi e violenti;

che in particolar modo vengono prese di mira le stazioni ferroviarie trasformate in squallidi dormitori – con impraticabilità delle sale d'attesa, dei servizi igienici, dei vagoni in sosta – e in luoghi di ritrovo di drogati, di spacciatori e di ogni soggetto senza fissa dimora e spesso male intenzionato;

le molestie, i furti, le violenze – ora anche contro le forze dell'ordine – sono così frequenti da rendere insicura, specie nelle ore notturne, la vita dei viaggiatori, mentre per donne isolate diventa arduo avventurarsi in simili giungle dell'abbruttimento;

quotidianamente si leva anche la voce preoccupata delle gerarchie ecclesiastiche, la quale invita gli italiani alla comprensione ed alla massima solidarietà verso questo mondo che soffre auspicando – secondo recenti appelli del cardinale Poletti – che si formi « una vera coscienza di rispetto e di accoglienza, fondata sull'uguaglianza di diritti e di doveri » –:

se non ritenga il Governo di accertare la disponibilità delle predette gerarchie, ed in particolare della conferenza episcopale italiana, a porre – per l'emergenza – a disposizione degli immigrati, che oggi turbano l'ordinato svolgersi della vita nelle nostre città, gli enormi edifici dei seminari praticamente vuoti e ben dislocati su tutto il territorio nazionale, in tal modo dando concreto esempio alla so-

cietà italiana, aiutandola a fronteggiare, appunto, la grave emergenza, in attesa di una oculata disciplina che vincoli rigorosamente l'ingresso degli extracomunitari al rapporto di lavoro ed all'abitazione;

se non ritenga, altresì, di procedere con maggiore decisione alla individuazione dei clandestini, e comunque degli irregolari, ed alla loro espulsione dal territorio nazionale, per non compromettere ulteriormente la stabilità sociale, la serietà dei costumi, la libertà di circolazione, l'ordine pubblico, i diritti fondamentali e prioritari dei cittadini italiani;

se non ritenga, infine, di impartire, in merito, severe disposizioni alle questure, ai comandi dei carabinieri e della guardia di finanza, per più capillari controlli nelle città ed ai valichi di frontiera e per una più vasta, metodica e risoluta vigilanza.

(2-00938)

« Franchi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

il Consiglio dei Ministri della sanità degli Stati membri della Comunità europea, riunito il 16 maggio 1989 sulla prevenzione dell'AIDS nei consumatori di stupefacenti, ha assunto una serie di utili determinazioni come:

intensificazione delle forme di educazione sanitaria nei luoghi ove vivono collettività di persone (carceri, ad esempio);

facilitazione nella circolazione dei preservativi;

programmi per seguire la gravidanza delle donne tossicodipendenti;

poiché sembra che il rappresentante del Governo italiano abbia posto il veto su di un paragrafo degli impegni anti AIDS relativo alla prevenzione della circolazione di siringhe infette –:

se la notizia corrisponde al vero;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

per quali ragioni è stato apposto il veto;

se il Governo italiano non ritenga, anche in vista del semestre di presidenza italiana, dannoso per lo sviluppo delle relazioni della Comunità europea, un comportamento diretto ad impedire il massimo di prevenzione nei confronti dell'AIDS;

quali direttive intendano impartire per il futuro il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della sanità per favorire al massimo la collaborazione tra i paesi europei nella prevenzione dell'AIDS.

(2-00939) « Violante, Benevelli, Bernasconi, Bianchi Beretta, Brescia, Colombini, Folena ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1990

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma